1ª SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 giugno 1998** SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

CORTE COSTITUZIONALE

SOMMARIO

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. **195.** Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Vincitori del concorso per Commissario in prova - Frequenza di apposito corso quale condizione per il conseguimento della nomina - Assenza per infermità di durata superiore a novanta giorni contratta durante il corso - Non consentita l'ammissione ad altro corso successivo anche se si sia nel frattempo recuperata l'idoneità psico-fisica - Difetto di ragionevolezza della norma in contrasto altresì con l'interesse stesso della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

[Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 57, lettera *d)*] ..... *Pag.* 15

N. **196.** Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Smaltimento dei rifiuti - Discariche - Divieto di smaltire rifiuti provenienti dall'esterno della regione - Insussistenza di una alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato della raccolta dei rifiuti - Non fondatezza.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 29; legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4).

(Cost., artt. 3, 41 e 116) ..... » 18

N. **197.** Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consulenti tecnici - Tariffe - Mancata previsione della comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale, in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione della parti davanti al collegio in camera di consiglio con la determinazione del termine per la notificazione del decreto, e del ricorso stesso, alla parte interessata - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice rimettente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 23

N. **198.** Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.C.I. - Istituzione - Criteri direttivi - Esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR - Presunta violazione dei criteri della delega - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 5).

(Cost., art. 76) ..... *Pag.* 26

N. **199.** Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Porti - Regione Sicilia - Integrazione della circoscrizione dell'autorità portuale di Messina - D.M. trasporti e navigazione 27 novembre 1996 - Ricomprensione di aree demaniali marittime, opere portuali e di antistanti spazi acquei - Annullamento, in via di autotutela, del decreto ministeriale impugnato - Cessazione della materia del contendere ..... » 28

N. **200.** Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero degli esteri - Assegnazione di alloggi in locazione - Versamento all'amministrazione di un canone corrispondente ad una percentuale dell'indennità di servizio all'estero - Ragionevolezza - Inammissibilità - Non fondatezza.

(D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 84, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97) ..... » 30

N. **201.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regioni Toscana e Lazio - Trattamento dei rifiuti - Disciplina comunitaria - Interventi previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti - Potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente - Rinuncia al ricorso da parte delle regioni interessate - Estinzione per rinuncia.

[D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera *n)*, 22, comma 9; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt 1, 13, 17, 18, 22, commi 9 e 11, 23 comma 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, comma 1, 42, comma 5, e 57, comma 1].

(Cost., artt. 117 e 118) ..... » 33

N. **202.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Verbale di fissazione della prima udienza di trattazione per l'interrogatorio libero delle parti sui fatti di causa - Notificazione al contumace - Omessa previsione - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., artt. 183, primo comma, e 292).

(Cost., art. 24) ..... *Pag.* 36

N. **203.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia pronunciato il rigetto della istanza di revoca di un sequestro preventivo - Svolgimento delle funzioni di giudice del dibattimento - Divieto - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 66/1997 - Ricorso agli istituti della astensione o della ricusazione sussistendone i presupposti - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 34, comma 2, e 321, comma 3).

(Cost., artt. 3, 24, 24, secondo comma, e 101) ..... » 38

N. **204.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni Inps - Integrazione al minimo - Reddito del coniuge dell'assicurato - Esclusione del diritto all'integrazione nel caso di persona coniugata non legalmente ed effettivamente separata - Criteri e limiti reddituali - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 127/1997 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, primo comma, lettera *b)*, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 4, comma 1, come modificato dall'art. 11, comma 38, legge 24 dicembre 1993, n. 537; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 14; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lettera *s)*].

(Cost., artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma) ..... » 40

N. **205.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Veneto - Personale della scuola - Docenti di ruolo con funzioni di Preside incaricato - Diritto a percepire il trattamento economico spettante ai presidi di ruolo - Analoga questione già dichiarata con sentenza n. 273/1997 in parte inammissibile e in parte infondata - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54).

(Cost., artt. 3, 36 e 97) ..... » 42

N. **206.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice del dibattimento che abbia pronunciato l'ordinanza applicativa ovvero il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare - Partecipazione al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati - Divieto - Omessa previsione - Analoga questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile dalla Corte (vedi sentenza n. 51/1997 e ordinanza n. 366/1997) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma) ..... *Pag.* 44

N. **207.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. - Nuovo provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare - Emissione per gli stessi fatti e nei confronti del medesimo imputato di decreto di rinvio a giudizio - Mancata previsione tra le cause di incompatibilità - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte per erroneità dei presupposti interpretativi (vedi ordinanza n. 367/1997) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 46

N. **208.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Attribuzione al Pretore della competenza per il reato di rissa aggravata - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (vedi ordinanze nn. 423/1997, 257/1995 e 139/1997) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p., art. 7, comma 2, lettera *g)*].

(Cost., art. 3) ..... » 48

N. **209.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione - Indennizzo - Criteri di determinazione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 369/1996 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, comma 6, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

(Cost., artt. 3, 3, primo comma, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97, primo e secondo comma) ..... » 50

N. **210.** Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Assistenza tecnica - Riserva esclusiva agli avvocati - Omessa previsione - Insussistenza di una compressione del diritto di difesa della parte con l'estensione a soggetti diversi dagli avvocati dell'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie (vedi sentenza n. 188/1980 e ordinanze nn. 48 e 685/1988 e 251/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, come modificato dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma) ..... *Pag.* 52

N. **211.** Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998.

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Tariffe di estimo e delle rendite catastali - Determinazione in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990 - Permanenza in vigore - Riferimento alla sentenza della Corte n. 263/1994 di infondatezza della questione - Protratta transitorietà della disciplina - Non cogenza del criterio di determinazione del valore finale in base agli estimi catastali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75; d.-l. 28 giugno 1995, n. 250, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 101, 102, 103, 104 e 113) ..... » 54

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. **12.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 maggio 1998 (della regione Veneto).

Zootecnia - Agricoltura - Regime comunitario della produzione lattiera - Criteri per la determinazione del «numero di vacche accertato», ai fini della individuazione dei quantitativi di latte prodotto - Modalità e procedura per la presentazione dei ricorsi di riesame - Fissazione del termine di 60 giorni per la decisione, da parte delle regioni, sui ricorsi stessi - Attribuzione al Ministero per le politiche agricole del potere di coordinamento necessario per l'uniforme applicazione, sul territorio nazionale, del decreto di cui trattasi - Attribuzione all'AIMA del potere di aggiornamento degli elenchi dei produttori, titolari di quota, e dei quantitativi ad essi spettanti nonché della competenza circa la determinazione dell'ubicazione aziendale - Lesione dell'autonomia e delle competenze regionali, in particolare, in materia di agricoltura - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale cooperazione - Mancata attribuzione di risorse finanziarie per la copertura dei nuovi oneri derivanti alla regione dalle norme impugnate.

(Decreto del Ministero delle politiche agricole 12 febbraio 1998, art. 1, comma 2; decreto del Ministero delle politiche agricole 17 febbraio 1998, intero testo; artt. 1, comma 1, 3, 4 e 5, commi 1 e 2, 7 e 8).

(Cost., artt. 5, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1998, n. 400, art. 17; d.-l. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito in legge 27 gennaio 1998, n. 5; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 4 dicembre 1993, n. 491) ..... » 65

N. **13.** Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 maggio 1998 (della regione Sicilia).

Finanza regionale - Regione Siciliana - Somme riscosse dall'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana, per operazioni eseguite nel proprio territorio, a titolo di determinati tributi, tra i quali I.R.PE.F., I.R.PE.G., I.V.A., imposte di registro e sulle successioni e donazioni - Determinazione delle singole percentuali il cui importo deve essere versato all'Erario - Disposizioni agli incaricati della riscossione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio statutario che prevede la eventuale riserva allo Stato solo di nuove entrate tributarie e per determinate finalità - Richiesta alla Corte di sospendere il decreto impugnato.

(Decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro del 23 dicembre 1997).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2)..... *Pag.* 76

N. **24.** Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 1998 (della regione Veneto).

Agricoltura e foreste - Pesca - Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni in materia, tra regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge delega n. 59 del 1997 - Inosservanza, da parte del Governo, dei termini stabiliti per detto intervento e delle modalità per l'audizione preventiva della regione ricorrente - Assenta impossibilità per quest'ultima, di individuare le funzioni da trasferire agli enti locali, non essendo state queste trasferite alla regione stessa da parte del d.lgs. n. 143 del 1997 - Mancata indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla normativa impugnata - Applicabilità della medesima disciplina per tutte, indistintamente, le regioni «inadempienti» - Indeterminatezza della legge di delega circa il limite temporale e l'oggetto ed eccessiva brevità del termine ivi previsto (sei mesi) imposto alle regioni per il trasferimento delle funzioni agli enti locali interessati - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dei principi posti per l'esercizio del potere di delega e inosservanza, da parte della normativa impugnata, dei principi contenuti nella legge di delega - Incidenza sulle competenze legislative ed amministrative e sull'autonomia finanziaria regionali - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiesta alla Corte di sollevare innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, legge n. 59 del 1997.

(D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60).

(Cost., artt. 3, 76, 117, 118 e 119; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 5)..... » 82

N. **379.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 26 novembre 1997.

Giustizia amministrativa - Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Composizione - Lamentata assenza di componenti laici e prevalenza dei magistrati del Consiglio di Stato a scapito dei magistrati di t.a.r. - Irragionevole discriminazione, in relazione alla rappresentatività nell'organo di autogoverno, tra magistrati appartenenti alla stessa giurisdizione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., di indipendenza ed autonomia delle magistrature speciali e della distinzione dei giudici soltanto in base alla diversità di funzioni.

(Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7, comma secondo).

(Cost., artt. 3, comma primo, e 97, comma primo) ..... *Pag.* 90

N. **380.** Ordinanza del pretore di Catania del 14 marzo 1998.

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, comma 4, d.-l. n. 536/1996, medicinali per i quali non «siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione della somministrazione gratuita dei farmaci del «metodo Di Bella» - Ingiustificato deteriore trattamento dei farmaci del «metodo Di Bella» rispetto agli altri farmaci, per l'inserzione dei quali nell'elenco di cui al citato d.-l. n. 536/1996, è sufficiente la previa sottoposizione a sperimentazione clinica, indipendentemente dalla fase di sperimentazione stessa - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della tutela del diritto alla salute.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, art. 2, ultimo inc.).

(Cost., artt. 3 e 32) ..... » 92

N. **381.** Ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera del 16 febbraio 1998.

Processo penale - Misure cautelari personali - Richiesta del pubblico ministero - Obbligo di indicare la descrizione sommaria del fatto - Dedotta mancata previsione - Lesione del diritto di difesa dell'indagato - Violazione dei principi dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.P.P. 1988, artt. 291 e 292).

(Cost., artt. 24, 111 e 112) ..... » 94

N. **382.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Perugia del 26 giugno 1997.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3) ..... *Pag.* 96

N. **383.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Perugia del 29 maggio 1997.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3) ..... » 98

N. **384.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Perugia del 29 maggio 1997.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3) ..... » 98

N. **385.** Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Perugia del 3 luglio 1997.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3) ..... » 99

N. **386.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania del 27 febbraio 1997.

Impiego pubblico - Riconoscimento del servizio militare senza oneri di riscatto ai fini dell'anzianità lavorativa - Prevista valutabilità, con norma autoqualificata interpretativa, del solo servizio in corso, o prestato successivamente, all'entrata in vigore della legge operante il riconoscimento e non di quello prestato in precedenza - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Violazione del principio che il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, commi 1 e 3).

(Cost., artt. 3 e 52) ..... *Pag.* 99

N. **387.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania del 27 febbraio 1997.

Impiego pubblico - Riconoscimento del servizio militare senza oneri di riscatto ai fini dell'anzianità lavorativa - Prevista valutabilità, con norma autoqualificata interpretativa, del solo servizio in corso, o prestato successivamente, all'entrata in vigore della legge operante il riconoscimento e non di quello prestato in precedenza - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Violazione del principio che il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, commi 1 e 3).

(Cost., artt. 3 e 52) ..... » 101

N. **388.** Ordinanza del tribunale di Napoli del 18 novembre 1997.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni del testimone e a quello dei prossimi congiunti - Lesione del diritto di difesa dell'imputato - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 25, comma secondo, 101, 111 e 112) ..... » 102

N. **389.** Ordinanza del tribunale di Roma del 1° aprile 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, comb. disp.; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., art. 3) ..... » 107

N. **390.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale delle Marche dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... *Pag.* 109

N. **391.** Ordinanza del tribunale amministrativo regionale delle Marche dell'11 marzo 1998.

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34) ..... » 112

N. **392.** Ordinanza del pretore di Genova del 6 aprile 1998.

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, nella specie, effettuata sul piazzale antistante i caselli di entrata dell'autostrada - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi - Disparità di trattamento rispetto a comportamenti più gravi, che possono causare anche danni alle persone, ai quali è applicabile tale identico trattamento o un trattamento sanzionatorio meno severo - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza.

[C.S.N. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 176, commi 1, lett. *a)*, 19 e 22].

(Cost., art. 3) ..... » 114

N. **393.** Ordinanza della Corte di appello di Torino del 9 febbraio 1998.

Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Decreto del tribunale che dispone l'adozione - Impugnabilità con reclamo alla Corte d'appello da parte dell'adottante, dell'adottando e del pubblico ministero - Mancata previsione della legittimazione all'impugnazione altresì del genitore naturale dell'adottando - Ingiustificato deteriore trattamento del genitore naturale con incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

(C.C. art. 313; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 56, comma quarto).

(Cost., artt. 3, 24 e 30) ..... *Pag.* 117

N. **394.** Ordinanza del giudice di pace di Genova dell'8 novembre 1997.

Responsabilità civile - Fatto illecito della p.a. - Mancata diligente manutenzione di strade comunali ed omessa segnalazione di pericolosità - Riconoscimento di responsabilità, per interpretazione normativa della giurisprudenza, solo in caso di «situazione di pericolo insidiosa» - Esclusione, in tale ipotesi, dell'accertamento dell'eventuale concorso di colpa della pubblica amministrazione - Lamentata conseguente disapplicazione di norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale - Violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(C.C. artt. 2043, 2051 e 1227, comma primo).

(Cost., artt. 3, 24 e 97) ..... » 120

N. **395.** Ordinanza del pretore di Tempio Pausania dell'8 aprile 1998.

Processo civile - Chiamata di un terzo in causa su richiesta del convenuto - Termine per la notificazione della citazione - Non perentorietà - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la chiamata del terzo su istanza dell'attore, in cui tale termine è stabilito dal giudice in via perentoria - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 269, comma secondo).

(Cost., artt. 3 e 24) ..... » 125

N. **396.** Ordinanza del tribunale di Avezzano del 26 febbraio 1998.

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni del testimone - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione del principio del libero convincimento del giudice e di quello di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, art. 513, commi 1 e 2, e 514).

(Cost., artt. 3, 101, comma secondo e 111, comma primo) ..... » 127

N. **397.** Ordinanza del tribunale di Avezzano del 18 febbraio 1998.

Processo penale - Esame di coimputato o di imputato in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Lamentata diversità di regime delle dichiarazioni rese dal coimputato e dall'imputato di reato connesso (utilizzabilità, nella prima ipotesi, nei confronti di ciascun coimputato consenziente, necessità nella seconda ipotesi di consenso di tutti gli interessati) - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle dichiarazioni del testimone - Violazione del principio del libero convincimento del giudice e di quello della obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del diritto di difesa della parte civile e degli altri coimputati.

(C.P.P. 1988, artt. 513, commi 1 e 2, e 514).

(Cost., artt. 3, 24, 101, comma secondo, e 111, comma primo) ..... *Pag.* 129

SENTENZE ED ORDINANZE DELLA CORTE

N. 195

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Polizia di Stato - Vincitori del concorso per Commissario in prova - Frequenza di apposito corso quale condizione per il conseguimento della nomina - Assenza per infermità di durata superiore a novanta giorni contratta durante il corso - Non consentita l'ammissione ad altro corso successivo anche se si sia nel frattempo recuperata l'idoneità psico-fisica - Difetto di ragionevolezza della norma in contrasto altresì con l'interesse stesso della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale.

[Legge 1° aprile 1981, n. 121, art. 57, lettera *d)*].

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, lettera *d)*, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), promosso con ordinanza emessa il 15 novembre 1995-19 dicembre 1995 dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, sul ricorso proposto da Castaldo Maria n.q. contro il Ministero dell'interno, iscritta al n. 1259 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di costituzione di Castaldo Giovanni nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore: Cesare Ruperto;

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio volto all'annullamento del provvedimento con cui il capo della Polizia aveva dimesso dal corso di formazione per vice commissari in prova il ricorrente, che, a seguito dei postumi di un incidente stradale, aveva superato i novanta giorni di assenza massima consentita, il tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 15 novembre 1995 (pervenuta alla Corte il 28 ottobre 1996), ha sol-

levato — in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, lettera *e)* della legge 1° aprile 1981, nella parte in cui, prevedendo l'obbligatoria adozione del provvedimento di dimissioni dal corso, non consente all'Amministrazione di valutare discrezionalmente la possibilità di ammettere al corso successivo i vincitori di pubblico concorso che siano stati assenti per motivi di salute a loro non imputabili per un periodo superiore a novanta giorni, qualora abbiano recuperato l'idoneità fisica prescritta per le funzioni di polizia.

Il giudice *a quo* premette di dover disattendere la prospettazione della parte, secondo cui la denunciata norma determinerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra impiegati in prova ed impiegati di ruolo, posto che è proprio lo *status* di dipendente di ruolo che giustifica il differente assetto normativo in materia, apparendo ragionevole che a quest'ultimo vengano riconosciute maggiori garanzie.

Viceversa il TAR rimettente censura la norma sotto un diverso profilo, riconducibile agli artt. 3 e 97 Cost., ritenendo illogica l'estromissione d'ufficio del partecipante al corso, già vincitore di concorso, a prescindere da qualsiasi effettiva valutazione sul suo stato di salute e sulla malattia che egli ha contratto (nonché sull'eventuale perdita totale o parziale dell'idoneità allo svolgimento del servizio di polizia), estromissione che viene disposta esclusivamente in ragione dell'involontario superamento del periodo massimo di assenza consentito.

In concreto la norma darebbe luogo ad una fattispecie di carattere automatico, che prescinde del tutto dalle circostanze che hanno dato origine alle assenze e dalla addebitabilità o meno all'interessato delle ragioni che hanno determinato l'infermità. La denunciata lesione dei principi di uguaglianza e d'imparzialità sarebbe quindi ravvisabile nella mancata previsione della possibilità, per i commissari in prova i quali abbiano superato il limite massimo di assenza «per motivi di salute a loro non imputabili», di essere ammessi a partecipare al corso successivo «ove abbiano recuperato in pieno l'idoneità fisica».

La prospettata illegittimità costituzionale risulterebbe ulteriormente evidenziata alla luce di quanto previsto dall'art. 56, comma 7 della stessa legge, che consente alla Amministrazione di valutare discrezionalmente la possibilità di ammettere ad un corso successivo i commissari in prova «bocciati» all'esame finale del corso.

In conclusione il TAR rileva la sostanziale differenza tra il caso in esame e la fattispecie di cui alla sentenza n. 297 del 1994 di questa Corte, concernente il personale proveniente dai contingenti di leva, mentre i funzionari in argomento raggiungono il corso in seguito all'utile classificazione nella graduatoria della procedura concorsuale.

2. — È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha osservato come entrambi i profili d'incostituzionalità non appaiano fondati e sembrino comunque risolvibili in via interpretativa. Quanto alla asserita disparità di trattamento, si rileva che non possono porsi a confronto le due situazioni del candidato che abbia superato il periodo massimo di assenza e di quello che non abbia superato la prova finale. Circa il secondo aspetto, l'Autorità intervenuta ritiene che l'infermità debba «ragionevolmente essere valutata dall'amministrazione sia con riguardo ai fattori causali... che alla perdita o meno delle capacità fisiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di commissario di polizia». Inoltre — opina l'Avvocatura — «una lettura non formalistica della norma» parrebbe dare spazio all'ammissione ad un corso successivo, argomentando analogicamente con riguardo all'ipotesi di maternità.

In sostanza la norma, secondo l'Avvocatura, mentre prevede i casi di ammissione automatica al corso successivo, non esclude affatto che, al di fuori di questi, l'interessato possa richiedere ed ottenere tale ammissione.

3. — Nel giudizio dinanzi a questa Corte si è costituito il ricorrente nel giudizio *a quo*, il quale ha insistito per la declaratoria d'illegittimità costituzionale, deducendo i medesimi argomenti svolti nell'ordinanza di rimessione.

Considerato in diritto

1. — Il TAR per la Campania dubita della legittimità costituzionale dell'art. 57, lettera *d)* della legge 1° aprile 1981, n. 121, nella parte in cui prevede che i vincitori del concorso per commissario di polizia in prova, frequentatori dell'apposito corso che è condizione per il conseguimento della nomina, vengano da questo dimessi nel caso di assenza per infermità di durata superiore a novanta giorni.

A parere del rimettente la norma, nel precludere all'interessato la partecipazione ad un corso successivo ove egli abbia recuperato l'idoneità fisica, risulterebbe lesiva: *a)* dell'art. 3 Cost., per la disparità di trattamento rispetto a chi, non avendo superato l'esame finale, può partecipare al corso successivo; *b)* dell'art. 97 Cost., in quanto prescinde dalla possibilità di accertare in concreto l'idoneità al servizio e di verificare l'addebitabilità delle circostanze che hanno causato la sopravvenuta infermità.

2. — La questione è fondata.

2.1. — Dispone l'art. 55 della legge n. 121 del 1981 che «l'assunzione dei commissari di polizia» avviene: *a)* mediante pubblico concorso, i vincitori del quale sono nominati commissari in prova; *b)* all'esito di un corso di formazione teorico-pratico della durata di nove mesi, che essi sono tenuti a frequentare presso l'Istituto superiore di polizia.

Il successivo art. 56 prevede nel quinto comma che i commissari in prova, i quali abbiano superato gli esami finali, siano nominati commissari di polizia, e nel settimo comma che coloro i quali non superino l'esame «possono partecipare al corso successivo» e, solo «se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi».

Infine la denunciata norma stabilisce che sono dimessi dal corso i commissari in prova, i quali siano «stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche se non consecutivi, e di novanta giorni per infermità contratta durante il corso». Solo allorché l'infermità sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche (o, trattandosi di donne, l'assenza sia dovuta alla maternità), è prevista la possibilità di partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psicofisica.

2.2. — Dunque la denunciata norma impone come obbligatoria l'adozione del provvedimento di dimissione dal corso ove ricorra uno dei due casi di assenza sopra indicati (trenta giorni, anche se non consecutivi, ovvero novanta per infermità contratta durante il corso), senza che all'Amministrazione sia consentita alcuna valutazione circa le cause che hanno determinato l'assenza stessa. In particolare nella seconda ipotesi, che viene sottoposta alla Corte, l'Amministrazione non ha neppure la facoltà di accertare l'eventuale perdita, in tutto o in parte, dell'idoneità allo svolgimento del servizio di polizia.

Trattasi, all'evidenza, di automatismo basato su una presunzione assoluta di inidoneità, manifestamente priva di ragionevolezza e contrastante con l'interesse stesso della Pubblica Amministrazione.

Appare illogico, infatti, ammettere ad un corso successivo i commissari in prova che non abbiano superato l'esame finale, e invece precludere comunque all'Amministrazione di consentire analoga opportunità a chi sia stato assente per malattia, sia pure all'esito di un'istruttoria circa l'eziologia e le conseguenze della malattia stessa.

È vero che al legislatore deve riconoscersi la più ampia discrezionalità nel privilegiare alcuni elementi di valutazione nelle procedure di accesso all'impiego; ma il necessario limite della ragionevolezza risulta superato allorché, accordata la possibilità di ripetere il corso a chi sia stato giudicato negativamente, la medesima venga poi negata nell'ipotesi in esame, così attribuendosi alla frequenza un valore preminente rispetto al rendimento.

Del resto la stessa Avvocatura dello Stato finisce col convenire su tale conclusione, quando suggerisce una lettura della norma, secondo cui non sarebbe preclusa l'ammissione al corso successivo anche al di fuori dei casi esplicitamente previsti. Lettura che tuttavia non può accettarsi, essendo il dato testuale preciso e ineludibile nel senso indicato dal rimettente. L'ammissione al «primo corso successivo», infatti, è prevista espressamente solo per le due ipotesi di infermità «contratta a causa delle esercitazioni pratiche» e di assenza «determinata da maternità»; mentre, d'altra parte, l'ultimo comma dello stesso art. 57 accomuna *quoad effectum* l'espulsione e la dimissione dal corso, così accentuando il carattere ingiustificatamente sanzionatorio del provvedimento relativo a quest'ultima.

La coerenza del sistema, dunque, può e deve ottenersi solo attraverso la declaratoria d'illegittimità costituzionale della denunciata norma.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 57, lettera d) *della legge 1° aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione di pubblica sicurezza), nella parte in cui non consente all'Amministrazione di ammettere ad un altro corso successivo i commissari in prova che siano stati assenti per più di novanta giorni per infermità contratta durante il corso ed abbiano nel frattempo recuperato l'idoneità psicofisica.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0651

N. **196**

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regione Friuli-Venezia Giulia - Smaltimento dei rifiuti - Discariche - Divieto di smaltire rifiuti provenienti dall'esterno della regione - Insussistenza di una alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato della raccolta dei rifiuti - Non fondatezza.

(Legge regione Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, art. 29; legge regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, art. 16, comma 4).

(Cost., artt. 3, 41 e 116).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), come interpretato dall'art. 29 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e

di attività estrattive), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1997 dal g.i.p. presso la Pretura di Udine nel procedimento penale a carico di Giancarlo Toso n.q., iscritta al n. 321 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento della Regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nell'udienza pubblica del 13 gennaio 1998 il giudice relatore Piero Alberto Capotosti;

Udito l'avv.to Renato Fusco per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1. — Il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine, con ordinanza del 27 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi) il quale, nell'interpretazione autentica datane dall'art. 29 delle legge regionale Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive), stabilisce che negli impianti di discarica dei rifiuti, autorizzati ai sensi della prima delle due leggi, non possono essere smaltiti i rifiuti importati da altre regioni, in riferimento agli artt. 3, 41 e 116 della Costituzione.

2. — Il p.m. aveva richiesto al g.i.p. l'archiviazione di un affare rubricato, sotto l'ipotesi di reato dell'art. 27 d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, al nome del legale rappresentante di una società esercente lo smaltimento di rifiuti urbani e speciali in Pozzolo del Friuli. Nel corso delle indagini preliminari si era accertato che nell'impianto in questione venivano trattati rifiuti solidi assimilabili ai rifiuti urbani provenienti da altra regione, ossia una condotta astrattamente idonea ad integrare una violazione dei limiti dell'autorizzazione di cui l'imprenditore era titolare dal 1990. Ciò in quanto la disposizione interpretativa ha esplicitato il divieto espresso di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale, precisandone la riferibilità anche a tutti gli impianti di discarica considerati dalla precedente legge ed ha, in tal modo, ampliato il novero delle «prescrizioni» relative a tali impianti, la cui infrazione è penalmente sanzionabile.

Il giudice *a quo* deduce che, in mancanza di una pianificazione regionale degli impianti in grado di assicurare lo smaltimento dei rifiuti interni, la disciplina legislativa regionale risulta discriminatoria e viola gli artt. 3 e 41 della Costituzione «atteso che il divieto di smaltire rifiuti provenienti da fuori regione crea inevitabilmente un'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato della raccolta dei rifiuti a favore delle imprese prive di limiti territoriali di esercizio».

In contrario, prosegue il g.i.p. presso la pretura di Udine, non giova osservare che il d.lgs.5 febbraio 1997, n. 22 stabilisce il principio dell'autosufficienza degli ambiti spaziali di smaltimento, in quanto esso concerne soltanto i rifiuti urbani non pericolosi e presuppone la compiuta adozione dei piani regionali di gestione dei rifiuti. Analogamente, non rileva che detto atto normativo mira tendenzialmente a ridurre la circolazione dei rifiuti stessi, dato che il conseguimento di tale risultato non può dipendere dall'atteggiamento di un singolo ente territoriale. La norma denunziata, a suo avviso, viola, quindi, anche l'art. 116 della Costituzione, perché la Regione non ha osservato i principi generali dell'ordinamento statale, le norme di riforma economico-sociale e gli obblighi che alla Repubblica italiana derivano dall'appartenenza all'Unione europea ed attuati dal d.lgs. n. 22 del 1997.

Infine, la questione è rilevante, perché, conclude il g.i.p., l'art. 27 del d.P.R. n. 915 del 1982, nonostante la sostituzione disposta con il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (art. 51, comma 4), è applicabile in virtù dei principi sulla successione nel tempo delle leggi penali.

3. — La Regione Friuli Venezia Giulia è intervenuta nel giudizio ed ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata.

L'interveniente premette di essere titolare di potestà legislativa concorrente nella materia della «igiene e sanità», alla quale va ricondotta la disciplina dello smaltimento dei rifiuti, e deduce che l'art. 15, comma 6, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 aveva consentito il rilascio di autorizzazioni alla gestione di impianti per

i quali fosse «dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali». Successivamente, l'art. 16 della legge regionale n. 65 del 1988 ha sostituito detta disposizione e, in via transitoria e per ragioni di emergenza, ha accordato ad altri soggetti la facoltà di ottenere l'autorizzazione, al solo scopo di garantire la raccolta dei rifiuti in rapporto «agli ambiti territoriali serviti, di pertinenza esclusivamente regionale. L'art. 29 della legge d'interpretazione autentica n. 22 del 1996, a suo avviso, si è infine limitato a ribadire, a causa di difficoltà applicative, che il legislatore intende ancora adesso assicurare lo smaltimento soltanto dei rifiuti prodotti nella regione, perdurando la fase di emergenza per il mancato perfezionamento del sistema dei piani di livello provinciale introdotto proprio dalla legge regionale n. 65 del 1988.

La Regione contesta, inoltre, che nell'ordinamento sia individuabile un principio che stabilisca la «libera circolazione dei rifiuti [...] derogabile solo in presenza di piani di gestione», in quanto ne esiste anzi uno di segno contrario, ora espressamente sancito dall'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 22 del 1997, che vieta, a far data dal 1999, lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi al di fuori della regione ove essi sono stati prodotti.

L'interveniente ha concluso, infine, osservando che il principio costituzionale che stabilisce la libertà di impresa deve comunque essere giudicato recessivo rispetto ai valori connessi alla salubrità ambientale, i quali sono vulnerati da una indiscriminata circolazione dei rifiuti.

Considerato in diritto

1. — La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza in epigrafe concerne l'art. 16, comma 4, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65, che dispone: «fino a quando non saranno attuati i Piani (per lo smaltimento) e non saranno entrati in esercizio gli impianti dagli stessi previsti, potranno venire autorizzati... solamente la realizzazione e l'esercizio di quelle nuove discariche... per le quali sia stata dimostrata la sussistenza effettiva del fabbisogno di spazi di deposito in relazione alla quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale», così come autenticamente interpretato dall'art. 29 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22, che stabilisce che «"si intende per «quantità di rifiuti prodotti, rapportata agli ambiti territoriali serviti di pertinenza esclusivamente regionale» la quantità di rifiuti di provenienza esclusivamente regionale per i quali è stata dimostrata l'effettiva necessità di ulteriori spazi di deposito"».

Secondo il giudice *a quo*, la situazione di carenza di pianificazione a livello regionale — pianificazione che avrebbe anche potuto rendere plausibile l'adozione di misure restrittive per la tutela dell'ambiente — determina profili di «disparità di trattamento senza valide giustificazioni», in violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, in quanto «il divieto di smaltire rifiuti provenienti da fuori regione crea inevitabilmente un'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato della raccolta dei rifiuti a favore delle imprese prive di limiti territoriali di esercizio che possono garantirsi la piena utilizzazione delle capacità dei propri impianti».

Inoltre la norma impugnata violerebbe, secondo l'ordinanza di rinvio, anche l'art. 116 della Costituzione, integrato sia dall'art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, sia dagli artt. 5 e 6, ultimo comma, dello statuto, in quanto «la materia dello smaltimento dei rifiuti non rientra fra quelle per le quali è riconosciuta al Friuli-Venezia Giulia una potestà legislativa esclusiva, bensì solo concorrente o integrativa della disciplina statale».

2. — La questione non è fondata.

La disposizione impugnata, che sostanzialmente vieta di smaltire negli impianti di discarica autorizzati della Regione Friuli-Venezia Giulia rifiuti provenienti da altre regioni, si inserisce in un complesso quadro normativo costituito da fonti comunitarie, statali e regionali, che disciplinano il settore dei rifiuti. In questo ambito, in particolare, il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, che ha espressamente abrogato il previgente d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e che è stato emanato in base alla legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 91/156/CEE e 91/689/CEE, contiene disposizioni che costituiscono principi fondamentali della legislazione statale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, e rappresentano anche «norme di riforma economico-sociale» nei confronti delle regioni a statuto speciale.

Tra le disposizioni del decreto n. 22 del 1997, l'art. 5, in particolare, contiene una serie di principi che attengono alla questione del divieto di smaltimento dei rifiuti extraregionali. È prescritto infatti che lo smaltimento dei rifiuti sia attuato per mezzo di una rete integrata ed adeguata di impianti al fine di realizzare «l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali» (comma 3, lett. *a)* nonché di permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di «ridurre i movimenti» dei rifiuti stessi (comma 3, lett. *b)*. Lo stesso decreto n. 22 del 1997, all'art. 23, specifica che, salvo diversa disposizione regionale, «gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le Province». Infine, nell'ambito dei principi fissati dallo stesso art. 5, va segnalato il comma 5 che stabilisce che «è vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti». Da tale statuizione, in quanto applicabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1999, può essere, nel frattempo, ricavato un criterio interpretativo della *ratio* complessiva cui si ispira il legislatore statale nella disciplina di questa materia.

Questi principi sono conformi anche alla normativa comunitaria, dato che il trattato di Maastricht prevede, tra gli altri, anche il «principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente» (art. 130 R. n. 2); principio che, data la peculiarità dei rifiuti, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia della comunità europea «implica che spetta a ciascuna regione, comune o altro ente locale adottare le misure adeguate al fine di garantire l'accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti; questi devono essere quindi smaltiti, nei limiti del possibile, nel luogo della loro produzione al fine di limitare il loro trasporto per quanto si possa fare» (Corte di giustizia, sent. 9 luglio 1992, causa C-2/90).

Nell'ambito delle fonti comunitarie, inoltre, il regolamento CEE 1° febbraio 1993 n. 259/93 dispone, in via generale, all'art. 13, che gli Stati membri istituiscono un appropriato sistema di sorveglianza e controllo delle spedizioni di rifiuti al loro interno. In particolare, gli Stati membri possono, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3 *a) i)* dello stesso regolamento, adottare, nel rispetto del trattato e al fine di attuare i «principi della vicinanza, della priorità al recupero e dell'autosufficienza», «misure per vietare del tutto o in parte le spedizioni di rifiuti». Tutto questo, del resto, era già previsto dalla direttiva 91/156/CEE, recepita ed attuata dal citato decreto n. 22 del 1997, la quale, all'art. 7, paragrafo 3, stabilisce che «gli Stati membri hanno la facoltà di prendere i provvedimenti necessari per impedire movimenti di rifiuti non conformi con i loro piani di gestione dei rifiuti».

Anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia della comunità europea, del resto, sussiste un preciso orientamento, secondo cui l'obiettivo di fondo del diritto comunitario in materia è quello di costituire un sistema armonizzato di procedimenti attraverso i quali limitare la circolazione dei rifiuti, al fine di garantire la tutela dell'ambiente. Ed infatti la Corte di giustizia interpreta la citata direttiva 91/156 nel senso che essa prospetti l'opportunità di ridurre i movimenti di rifiuti conformemente alle esigenze di protezione dell'ambiente e, su questa premessa, rileva che il ricordato regolamento n. 259/93 «prescrive le modalità alle quali sono assoggettate le spedizioni di rifiuti all'interno degli Stati membri e i procedimenti da seguire per la loro autorizzazione... al fine di attuare i principi della vicinanza, della priorità al recupero e della autosufficienza a livello comunitario e nazionale» (Corte di giustizia, sent. 28 giugno 1994, causa C-187/93).

3. — Premesso questo quadro normativo e giurisprudenziale, in cui va collocata la norma sottoposta a scrutinio, non si riscontrano le prospettate censure di costituzionalità.

Non sussiste infatti la violazione degli artt. 3 e 41 della Costituzione, sotto il profilo che il divieto di smaltire rifiuti provenienti da fuori regione determinerebbe alterazioni dell'assetto concorrenziale del mercato della raccolta dei rifiuti e conseguente disparità di trattamento tra imprese del settore.

In proposito, va osservato che, nella specie, non è configurabile la lesione della libertà d'iniziativa economica, perché questa consente l'apposizione di limiti al suo esercizio a condizione che essi corrispondano all'utilità sociale, nel cui ambito sicuramente rientrano gli interessi alla tutela della salute e dell'ambiente. In ogni caso, la asserita limitazione, a fini di tutela ambientale, della libertà d'impresa relativa allo smaltimento dei rifiuti, disposta dalla norma in oggetto nella Regione Friuli-Venezia Giulia, si giustifica nel quadro delle norme-principio, che si è ora prospettato. Tanto più che, secondo la giurisprudenza comunitaria, la direttiva 91/156 mira principalmente a garantire, al fine preminente di salvaguardare l'ambiente, l'efficacia della gestione dei rifiuti nella comunità e, solo in subordine, ad incidere sulle condizioni della concorrenza e degli scambi: «è quindi errato sostenere che la direttiva in esame abbia quali obiettivi specifici il corretto funzionamento del mercato interno e l'eliminazione delle disparità di trattamento tra gli operatori economici» (Corte di giustizia, sent. 12 settembre 1996, cause

riunite C-58, 75, 112, 119, 123, 135, 140, 141, 154, 157/95). È dunque in questo contesto che va esaminata la norma in questione, che, nel bilanciamento tra la salvaguardia della salute e dell'ambiente e la libertà d'impresa, presceglie non irragionevolmente la prima, anche a costo di stabilire a carico della seconda «restrizioni inevitabili giustificate dal perseguimento dello scopo di interesse generale costituito dalla tutela dell'ambiente» (Corte di giustizia, sent. 7 febbraio 1985, causa C-240/83).

D'altra parte, la disciplina in oggetto trova adeguata giustificazione anche sul piano della ragionevolezza, poiché il legislatore regionale, in attesa dell'attuazione di una compiuta pianificazione territoriale dei siti di discarica, si è proposto di evitare, attraverso il divieto di conferimento di rifiuti provenienti da fuori regione, una incongrua e pregiudizievole moltiplicazione di impianti di smaltimento, derivante dall'assoluta imprevedibilità della quantità di materiali da trattare. A tal fine, il divieto tende pertanto a divenire, sia pure in via transitoria, generalizzato: ed infatti l'art. 28 della legge n. 22 del 1996 prevede l'autorizzazione di nuovi impianti di discarica in relazione a rifiuti di provenienza esclusivamente regionale, mentre la norma censurata dell'art. 29 chiarisce, non irragionevolmente, che lo stesso criterio limitativo, in quanto già ricavabile dall'art. 16, comma 4, della legge n. 65 del 1988, è applicabile anche agli impianti di discarica considerati dalla predetta legge.

Infine non sussiste neppure la violazione dell'art. 116 della Costituzione, per inosservanza sia dell'art. 4, sia degli artt. 5 e 6 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, poiché la norma censurata della legge n. 22 del 1996 appare rispettosa, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale che si è precedentemente delineato, dei limiti inerenti alla potestà legislativa regionale e, in particolare, sia delle norme di riforma economico-sociale, sia dei principi fondamentali in materia, sia infine delle esigenze di attuazione delle direttive comunitarie di settore.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 29 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) e 16, comma 4, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 28 novembre 1988, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 41 e 116 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Udine.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CAPOTOSTI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0652

N. 197

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Consulenti tecnici - Tariffe - Mancata previsione della comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale, in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione della parti davanti al collegio in camera di consiglio con la determinazione del termine per la notificazione del decreto, e del ricorso stesso, alla parte interessata - Erroneità delle premesse interpretative da parte del giudice rimettente - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(Legge 8 luglio 1980, n. 319, art. 11, sesto comma).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione delle tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come richiamato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), promosso con ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 dalla Corte di cassazione, sul ricorso proposto da Torre Angelo contro Giacumbi Paolo ed altro, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* Repubblica n 8. prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.

RITENUTO IN FATTO

Nel corso di un giudizio di legittimità — proposto da un perito d'ufficio avverso il provvedimento con cui il tribunale di Salerno aveva disposto l'archiviazione di un ricorso presentato contro la liquidazione del compenso per una perizia espletata in un processo penale — la Corte di cassazione, con ordinanza emessa il 10 ottobre 1995 (pervenuta alla Corte costituzionale il 23 gennaio 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 (Norme comuni relative all'applicazione delle tariffe degli onorari di avvocato e procuratore), come richiamati dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria).

Secondo la Corte, la norma denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., in relazione agli artt. 135 e 136 codice procedura civile. «nella parte in cui non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata».

Premesso che proprio a cagione di tale mancata comunicazione il ricorrente non aveva potuto conoscere il menzionato provvedimento, con conseguente intervenuta archiviazione del ricorso, rileva la Corte rimettente

che, allorquando si verta in materia di diritti soggettivi, la decadenza dall'azione e la perdita del diritto possono verificarsi solo con riguardo a situazioni conosciute dal soggetto. Pertanto — secondo la Suprema Corte — rapportare la presunzione di conoscenza al semplice deposito in cancelleria del decreto in calce al ricorso, significherebbe onerare l'interessato di un costante accesso alla cancelleria con modalità del tutto illogica ed arbitraria, soprattutto quando sia notevole il lasso di tempo intercorso tra il deposito del ricorso e l'assunzione del decreto.

Richiamata la sentenza n. 156 del 1986 (con la quale questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 codice procedura civile, nella parte in cui, disciplinando il reclamo verso i decreti del giudice delegato in materia di determinazione dei compensi ad incaricati per opera prestata nell'interesse della procedura di amministrazione controllata, facevano decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anziché dalla comunicazione), osserva, in particolare, la Corte rimettente come la non presumibile conoscenza del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza camerale e del termine per la notificazione alla controparte, se rapportata al semplice deposito del decreto in cancelleria, porta alla decadenza del diritto di cui determina l'improcedibilità e la non riproponibilità. Per cui, ritenuto che detto deposito è inidoneo a fare conoscere all'interessato il tenore del provvedimento e che l'inutile decorso del termine fissato dal giudice per la notifica alla controparte comporta la perdita dell'azione, per il giudice *a quo* sono identiche le conseguenze della disciplina normativa sulla tutela dei diritti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. — La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, come richiamato dall'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319, «nella parte in cui [nel caso di ricorso avverso la liquidazione del compenso spettante al perito, per le operazioni peritali espletate a richiesta dell'autorità giudiziaria] non prevede la comunicazione al ricorrente del decreto del Presidente del tribunale in calce al ricorso, con cui viene fissata la comparizione delle parti davanti al collegio in camera di consiglio ed è determinato il termine per la notificazione del decreto e del ricorso stesso alla controparte interessata».

Secondo la Corte rimettente, la norma censurata si pone in contrasto: *a)* con l'art. 3 Cost., data l'irrazionalità di un sistema che — in base ad una presunzione di conoscenza del deposito del decreto — può di fatto portare a conseguenze quali la decadenza dall'azione e dal relativo diritto; *b)* con l'art. 24 Cost., poiché il rapportare la presunzione di conoscenza al semplice deposito in cancelleria del decreto in calce al ricorso significa onerare arbitrariamente l'interessato di un costante accesso in cancelleria.

2. — La questione non è fondata, nei sensi appresso indicati.

2.1. — Non si può non riconoscere che i dubbi d'incostituzionalità prospettati dalla rimettente sarebbero fondati ove non fosse possibile — attraverso un'interpretazione adeguatrice della denunciata normativa ai precetti costituzionali — escludere che l'inutile decorso del termine di notifica indicato nel decreto di fissazione dell'udienza emesso a' sensi dell'art. 29 della legge n. 794 del 1942 comporti, pur in difetto della comunicazione del decreto stesso, la decadenza dell'impugnazione già tempestivamente proposta a' sensi dell'art. 11, quinto comma, della legge n. 319 del 1980. Infatti, il semplice deposito di un provvedimento nella cancelleria non offre al soggetto che lo ha richiesto quella ragionevole possibilità di tempestiva conoscenza, senza oneri eccedenti la normale diligenza, che — come questa Corte ha più volte affermato e intende ribadire — è necessaria quando viene in considerazione l'osservanza d'un termine per l'esercizio del diritto di agire e di difendersi in giudizio (v. sentenze n. 156 del 1986 e n. 303 del 1985, nonché n. 120 del 1986 e n. 15 del 1977).

Ma ritiene la Corte che l'esame complessivo dell'insieme di dati ermeneutici (testuali, storici e sistematici) qui di sèguito indicati possa condurre proprio a codesta interpretazione adeguatrice, la quale sembra non meno plausibile di quella posta dalla rimettente a base della sollevata questione.

2.2. — La più significativa innovazione apportata dalla legge n. 319 del 1980 alla previgente legge 1° dicembre 1956, n. 1426, è stata quella di prevedere e regolamentare nell'àmbito di un organico contesto normativo l'impugnabilità del provvedimento di liquidazione degli onorari dei periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria.

La possibilità di ricorso non trovava infatti riscontro diretto nell'abrogata disciplina legislativa, ma solo nella consolidata costruzione giurisprudenziale di legittimità, che riconduceva il summenzionato provvedimento (allora pronunciato ai sensi dell'art. 24 disp. att. cod. proc. civ., oppure dell'art. 23 disp. att. cod. proc. pen. del 1930) tra quelli speciali a carattere monitorio, emessi dal giudice in via provvisoria e senza preventiva contestazione della domanda, con ciò assimilandolo — anche relativamente all'utilizzazione, con gli opportuni adattamenti procedurali, degli strumenti di opposizione — al decreto ingiuntivo disciplinato dagli artt. 633 e segg. cod. proc. civ. Donde l'esclusione, da parte di questa Corte, dell'illegittimità costituzionale del sistema, proprio in ragione del differimento dell'attuazione del contraddittorio alla fase processuale di opposizione (v. sentenza n. 125 del 1972).

Così — anche al fine di ovviare, comunque, alle problematiche cui dava luogo l'assenza di una coerente disciplina organica — il quinto comma dell'art. 11 della legge n. 319 del 1980 ha esplicitamente previsto che «avverso il decreto di liquidazione il perito, il consulente tecnico, l'interprete, il traduttore, il pubblico ministero e le parti private possono proporre ricorso entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione davanti al tribunale o alla corte d'appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero ovvero nel cui circondario ha sede il pretore che ha emesso il decreto». A sua volta, il denunciato sesto comma dello stesso art. 11 ha stabilito che il relativo procedimento «è regolato dall'art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794», il quale sancisce che «il Presidente del tribunale o della corte d'appello ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al collegio in camera di consiglio» e che «il decreto è notificato a cura dell'interessato».

2.3. — Lo schema procedurale disciplinato da tale ultima norma con riferimento al giudizio di liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, non include nel suo contenuto precettivo alcun termine di decadenza. La norma infatti si limita a stabilire, in modo assolutamente neutro, una mera sequenza ordinatoria di adempimenti necessari per la regolare instaurazione del contraddittorio. La mancanza di un'espressa previsione dell'obbligo di comunicare il decreto di fissazione dell'udienza e del termine di notificazione del ricorso alla controparte, si spiega in quanto trova applicazione il generale principio di cui all'art. 136 cod. proc. civ., in conformità ad altri numerosi moduli procedimentali regolati nell'àmbito dello stesso codice.

Ma il rito camerale disciplinato dall'art. 29 della legge n. 794 del 1942 si correla ontologicamente ad uno specifico giudizio contenzioso finalizzato soltanto alla sollecita liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore (cfr. sentenze n. 238 del 1976 e n. 22 del 1973), che il professionista chiede col ricorso previsto dal precedente art. 28, avente natura di semplice domanda, sempre rinnovabile ove non dovesse essere notificato dalla parte istante il decreto emesso per la comparizione davanti al collegio in camera di consiglio. Mentre, viceversa, il ricorso proposto a' sensi dell'art. 11, quinto e sesto comma, della legge n. 319 del 1980 è atto impugnatorio della liquidazione già operata dal giudice o dal pubblico ministero che ha nominato il perito avente diritto al compenso. Atto, che costituisce espressione d'un diritto attribuito dalla norma col solo onere di osservare il termine di venti giorni «dall'avvenuta comunicazione».

Osservato tale termine, una decadenza dalla già proposta impugnazione potrebbe ricollegarsi alla mera inattività relativamente ad adempimenti successivi, solo in quanto il ricorrente sia stato posto in condizione di conoscere il momento iniziale del termine entro cui provvedere agli adempimenti stessi: il che non può ragionevolmente ritenersi verificato a sèguito del semplice deposito del decreto previsto nell'art. 29, primo comma, della legge n. 794 del 1942.

Da un lato infatti è da rilevare che nessuna decadenza per codesta inattività viene espressamente prevista nell'art. 11 della legge n. 319 del 1980, mentre, dall'altro, in mancanza di dati che suffraghino l'avviso contrario, è da ritenersi che esula dal rinvio all'art. 29 della legge n. 794 del 1942 l'*intentio* legislativa di pervenire a codesto risultato, il quale contrasterebbe con i princìpi generali del sistema delle impugnazioni, più volte affermati da questa Corte. A tal proposito giova in particolare richiamare la già citata sentenza n. 15 del 1977, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 435, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non disponeva che l'avvenuto deposito del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza di discussione fosse comunicato all'appellante, decorrendo da codesta comunicazione il termine per la notificazione all'appellato. Sentenza, codesta, che enuncia in generale criterio interpretativo (cfr. sentenza n. 358 del 1996) relativamente a tutte le norme riguardanti giudizi di impugnazione, le quali prevedano termini di decadenza.

2.4. — Il risultato ermeneutico così conseguito — da preferire proprio perché rispettoso dei valori costituzionali che la rimettente pone in evidenza nel sollevare la questione di costituzionalità — rende la denunciata normativa immune dai vizi prospettati muovendo da diversa premessa interpretativa.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, sesto comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0653

N. **198**

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Imposte in genere - I.C.I. - Istituzione - Criteri direttivi - Esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'ILOR - Presunta violazione dei criteri della delega - Discrezionalità legislativa - Non fondatezza.

(D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17, comma 5).

(Cost., art. 76).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 4 dicembre 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sui ricorsi riuniti proposti dalla D.A.R. s.p.a. contro la D.R.E. Lombardia iscritta al n. 246 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1998 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto in fatto

1. — Nel corso di un giudizio avente ad oggetto il rimborso di una somma versata da una società a titolo di ILOR, la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato — in riferimento all'art. 76 della Costituzione — questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), per violazione dei criteri della delega fissati dall'art. 4, comma 1, lettera *a)* punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale).

2. — Premette la Commissione rimettente che la norma da ultimo citata, nel delegare al Governo l'emanazione di decreti legislativi diretti all'istituzione, a decorrere dall'anno 1993, dell'imposta comunale immobiliare (ICI), aveva fissato quale criterio direttivo l'«esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR)».

A parere della rimettente, la disposizione denunciata, nella parte in cui stabilisce che per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ha effetto per i redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1993, avrebbe violato i criteri della delega e, dunque, l'art. 76 della Costituzione.

E ciò in quanto la norma censurata comporterebbe, sia pure per un limitato periodo di tempo, una duplicazione di imposta, per effetto della coesistenza dell'ICI e dell'ILOR sugli stessi redditi, che l'enunciato criterio direttivo avrebbe, invece, inteso escludere.

Considerato in diritto

1. — La Commissione tributaria di primo grado di Milano dubita — in riferimento all'art. 76 della Costituzione — della legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Ad avviso della Commissione rimettente, la disposizione denunciata, nella parte in cui stabilisce che l'esclusione dall'imposta locale sui redditi ivi indicati ha effetto — per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare — sui redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1993, violerebbe il criterio direttivo fissato dall'art. 4, comma 1, lettera *a)*, punto 16, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) e, conseguentemente, l'art. 76 della Costituzione.

2. — La questione non è fondata.

2.1 — Come costantemente affermato da questa Corte, la determinazione dei «principi e criteri direttivi», richiesti dall'art. 76 della Costituzione per una valida delegazione legislativa, non può eliminare ogni margine di scelta nell'esercizio della delega.

I principi ed i criteri direttivi servono, infatti, da un lato a circoscrivere il campo della delega sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilità di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare nella fisiologica attività di «riempimento» che lega i due livelli normativi (sentenze n. 56 del 1971, n. 158 del 1985, n. 362 del 1995; ordinanze n. 321 del 1987, n. 21 del 1988).

2.2 — Per quanto riguarda il caso in esame, la legge delega n. 421 del 1992, nello stabilire, in sede di istituzione dell'ICI, quale criterio direttivo (art. 4, comma 1, lettera *a)*, punto 16) l'esclusione dei redditi dominicali delle aree fabbricabili, dei redditi dei terreni agricoli e dei redditi dei fabbricati dall'ambito di applicazione dell'imposta locale sui redditi (ILOR), non ha fissato — come invece ha fatto al successivo punto 17 della citata legge per la soppressione dell'INVIM — il termine dal quale tale esclusione deve avere effetto.

Il legislatore delegato, pertanto, nell'attività di riempimento allo stesso riferibile, ha fissato quale data di decorrenza dell'esclusione dall'ILOR dei redditi sopra specificati il periodo di imposta successivo a quello in corso all'entrata in vigore del decreto legislativo.

Determinazione che, in quanto rimessa alla discrezionalità del potere delegato, si sottrae alla censura di costituzionalità che il rimettente prospetta sotto l'esclusivo parametro dell'art. 76 della Costituzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0654

N. **199**

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.

Porti - Regione Sicilia - Integrazione della circoscrizione dell'autorità portuale di Messina - D.M. trasporti e navigazione 27 novembre 1996 - Ricomprensione di aree demaniali marittime, opere portuali e di antistanti spazi acquei - Annullamento, in via di autotutela, del decreto ministeriale impugnato - Cessazione della materia del contendere.

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Siciliana, notificato il 10 febbraio 1997, depositato in cancelleria il 18 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, emesso il 27 novembre 1996, recante integrazione alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Messina, ed iscritto al n. 5 del registro conflitti 1997.

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice relatore Valerio Onida;

Uditi gli avvocati Francesco Castaldi e Laura Ingargiola per la regione siciliana.

Ritenuto in fatto

1. — Con ricorso notificato il 10 febbraio e depositato il 18 febbraio 1997, il Presidente della Regione Siciliana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri in relazione al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 27 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 291 del 12 dicembre 1996, con il quale viene integrata la circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina, ricomprendendovi anche le aree demaniali marittime, le opere portuali e gli antistanti spazi acquei compresi nel tratto di costa dalla radice del molo Marullo del porto di Milazzo alla foce del torrente Muto.

Secondo la Regione ricorrente, il provvedimento impugnato, nel sottoporre il porto di Milazzo — appartenente alla seconda categoria, classe seconda, e come tale trasferito alla competenza della Regione Siciliana in forza del d.P.R. 1° luglio 1977, n. 684, recante norme di attuazione dello statuto siciliano in materia di demanio marittimo — alla potestà dell'Autorità portuale del porto di Messina, lo avrebbe illegittimamente sottratto alla competenza della Regione, finora pacificamente esercitata, e avrebbe conseguentemente sottratto alla Regione stessa i canoni concessori e gli altri proventi fin qui dalla medesima riscossi in relazione a dette aree. Il decreto impugnato sarebbe pertanto lesivo delle attribuzioni spettanti alla Regione in base allo statuto e alle relative norme di attuazione, onde la ricorrente ne chiede l'annullamento.

2. — Viene formulata altresì, nel ricorso, istanza di sospensione dell'esecuzione del decreto ministeriale impugnato, che recherebbe danni gravi al funzionamento del porto di Milazzo e pregiudizio economico alla Regione per il mancato introito dei canoni concessori e degli altri proventi delle attività portuali.

3. — Il Presidente del Consiglio non si è costituito nel giudizio.

4. — Con nota del 27 gennaio, pervenuta il 4 febbraio 1998, il difensore della Regione ricorrente ha depositato copia del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 25 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 20 marzo 1997, con il quale viene disposto l'annullamento, in via di autotutela, del decreto ministeriale impugnato, riconosciuto illegittimo in quanto ricomprende nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina anche aree portuali già trasferite alla competenza della Regione.

Considerato in diritto

L'annullamento in via di autotutela, con effetto *ex tunc*, del decreto ministeriale impugnato, motivato dal riconoscimento della sua illegittimità in quanto aveva ricompreso nella circoscrizione dell'Autorità portuale di Messina le aree del porto di Milazzo, già trasferite al demanio e alla competenza della Regione Siciliana, dà luogo, come la stessa difesa della ricorrente ha riconosciuto all'udienza, alla cessazione della materia del contendere.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: ONIDA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0655

N. 200

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Dipendenti del Ministero degli esteri - Assegnazione di alloggi in locazione - Versamento all'amministrazione di un canone corrispondente ad una percentuale dell'indennità di servizio all'estero - Ragionevolezza - Inammissibilità - Non fondatezza.

(D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, art. 84, quarto comma).

(Cost., artt. 3, 76 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio - 20 febbraio 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Severino Natale ed altri contro il Ministero degli affari esteri iscritta al n. 422 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di costituzione di Baldi Renata nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 1998 il giudice relatore Fernando Santosuosso;

Uditi l'avvocato Federico Sorrentino per Baldi Renata e l'avvocato dello Stato Vincenzo Nunziata per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

1. — Nel 1990 alcuni dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio a Mosca (rivestenti varie qualifiche, diverse da quella diplomatica) proponevano ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiedendo l'annullamento dei decreti ministeriali con cui era stato determinato - nella misura minima prevista dall'art. 84 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri) - il canone che essi dovevano corrispondere per gli alloggi loro concessi dall'ambasciata italiana nella capitale russa.

Con ordinanza emessa in data 23 gennaio 20 - febbraio 1997 il T.A.R., ritenendo che i suddetti decreti ministeriali siano conformi al citato d.P.R. n. 18 del 1967, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, quarto comma, dello stesso, lamentando la violazione degli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

2. — La norma impugnata dispone che, in caso di assegnazione di alloggi presi in fitto dal Ministero degli esteri, i dipendenti di ruolo debbano versare all'amministrazione un canone corrispondente ad una percentuale dell'indennità di servizio all'estero, da loro percepita, non inferiore ad un settimo e non superiore ad un quinto,

indipendentemente dall'effettiva somma corrisposta dall'ambasciata al locatore. In particolare, per gli alloggi moscoviti verrebbe, in genere, trattenuta una somma superiore al doppio dei canoni (comprensivi delle spese di riscaldamento) realmente corrisposti al Governo russo che li fornisce.

3. — Il tribunale amministrativo regionale ritiene che la rigidità delle decurtazioni previste dalla norma impugnata sia irragionevole, risultando sproporzionata rispetto agli oneri effettivamente sostenuti dall'amministrazione, e sia lesiva del principio di uguaglianza, «finendo con l'avvantaggiare i dipendenti che ottengono alloggi più costosi e confortevoli a danno di quelli che fruiscono di alloggi modesti, piccoli e meno costosi».

Essa sarebbe, inoltre, contraria a quanto previsto dalla legge delega (legge 13 luglio 1965, n. 891, recante «delega al Governo per l'emanazione di norme relative all'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»), la quale, all'art. 3, n. 6), ha disposto che le norme delegate determinino «il riordinamento del sistema del trattamento economico del personale in servizio all'estero ... tendente in particolare all'adeguamento degli assegni all'estero agli effettivi oneri dipendenti dallo svolgimento delle varie funzioni, anche in connessione con l'eventuale rimborso, totale o parziale, delle spese di alloggio e di quelle di viaggio» e con una serie di altri elementi.

Infine, sarebbe violato il «generalissimo principio di buon andamento della pubblica amministrazione».

4. — Si è costituita nel giudizio avanti alla Corte costituzionale la signora Renata Baldi, ricorrente nel giudizio principale, che ha pure depositato una memoria in prossimità dell'udienza.

La parte privata riprende e sviluppa le argomentazioni svolte dal giudice *a quo*.

In primo luogo, sottolinea che la violazione degli artt. 3 e 76 della Costituzione deriva dal fatto che «l'astrattezza con la quale il legislatore delegato ha dettato la disciplina delle trattenute per coloro che fruiscono di alloggio in immobili presi in fitto dal Ministero degli affari esteri non consente di attribuire rilievo alle diverse situazioni concrete e quindi ai costi effettivi degli alloggi, avvantaggiando in molti casi i dipendenti che ottengono alloggi più costosi e confortevoli a danno di quelli che fruiscono di alloggi modesti».

D'altra parte, l'indennità oggetto di trattenuta è destinata a sopperire agli oneri del servizio all'estero ed è commisurata ad essi (tra i quali vi è il costo degli alloggi nella sede ove si presta servizio): «ne discende allora che, quando il costo degli alloggi sia relativamente basso, è assai probabile che esso incida in misura assai inferiore al settimo dell'indennità stessa, onde la sua decurtazione, anche nella misura minima, rischia di far perdere, in tutto o in parte, all'indennità stessa quella funzione di adeguamento al costo della vita cui è istituzionalmente preordinata».

Infine, la norma impugnata violerebbe anche l'art. 97 della Costituzione «sia per la mancata predeterminazione di criteri orientativi dell'amministrazione nell'assegnazione degli alloggi tale da impedire favoritismi ed arbitri, sia per l'adozione di un criterio inidoneo ... ad adeguare ai costi effettivi degli alloggi gli oneri per gli interessati».

5. — È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo che, per quanto concerne il contrasto con gli art. 76 e 97 della Costituzione, la questione è inammissibile per difetto di motivazione, mentre, con riferimento all'art. 3, è infondata.

Infatti la norma impugnata, «proprio in ossequio all'invocato principio di uguaglianza, ha fissato la misura minima e massima del canone, attribuendo al Ministro degli affari esteri il potere di stabilire, con decreto, l'entità del canone alla luce delle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento». Pertanto, la lamentata sperequazione sarebbe un dato di mero fatto, derivante «dalla casualità con la quale vengono assegnati gli alloggi e dall'estrema variabilità delle dimensioni e caratteristiche degli stessi».

Considerato in diritto

1. — Il tribunale amministrativo regionale del Lazio dubita della legittimità costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), nella parte in cui introduce un elemento di rigidità ed astrattezza nella determinazione del canone degli alloggi forniti al personale in servizio all'estero, in riferimento agli artt. 3, 76 e 97 della Costituzione.

2. — La questione deve innanzitutto essere dichiarata inammissibile in riferimento all'art. 97 della Costituzione: il T.A.R., infatti, non spende alcuna parola per motivare l'asserita violazione di tale norma costituzionale.

3. — Riguardo agli altri parametri la questione non è fondata.

L'art. 84, secondo comma, del decreto legislativo citato prevede che «qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finché le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri può concedere

in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto». Il quarto comma, impugnato dal T.A.R., dispone che, per tali alloggi, i dipendenti di ruolo debbano versare all'amministrazione un canone corrispondente ad una percentuale dell'indennità di servizio all'estero, da loro percepita, non inferiore ad un settimo e non superiore ad un quinto (mentre al personale a contratto dev'essere trattenuta un'analoga percentuale della retribuzione mensile), «in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento» ed indipendentemente dall'effettiva somma corrisposta dall'ambasciata al locatore.

Al contrario di quanto sostiene il giudice *a quo*, tale disposizione non appare irragionevole: essa prevede una forma di intervento dell'amministrazione di carattere eccezionale, temporaneo e comunque facoltativo, mentre la regola generale in materia è che i dipendenti in servizio all'estero provvedano da soli a reperire gli alloggi loro necessari e che ai sensi dell'art. 178 del d.P.R. n. 18 del 1967, il Ministero eroghi loro un contributo per le spese di abitazione, qualora queste superino la quota del 20% dell'indennità personale (indennità che risulta dal cumulo di quella di servizio all'estero con gli eventuali aumenti per i carichi di famiglia).

Nel caso in cui sussista la predetta situazione particolare occorre considerare che il legislatore delegato, nella sua discrezionalità, ha ritenuto di operare una scelta semplificatrice, individuando una misura mediamente corrispondente al costo degli alloggi per i propri dipendenti. In tale costo vanno ricompresi anche gli oneri sopportati esclusivamente dal medesimo Ministero nei periodi in cui l'alloggio rimanga inutilizzato a causa del trasferimento ad altra sede di chi ne fruiva o in conseguenza degli accordi eventualmente conclusi con i dipendenti, in base ai quali l'amministrazione assume su di sé tutte le spese, anche di manutenzione ordinaria.

D'altra parte, la norma impugnata consente una certa flessibilità nella determinazione del canone, che può variare da un minimo di un settimo ad un massimo di un quinto dell'indennità di servizio all'estero. Questa misura risulta comunque inferiore, in percentuale, a quella che sarebbe sopportata dal dipendente in condizioni normali, qualora l'amministrazione non gli procuri l'alloggio: infatti, in tal caso — come già ricordato — l'art. 178 del d.P.R. n. 18 del 1967 prevede un contributo del Ministero per le spese di abitazione dei propri dipendenti all'estero solo ove queste siano superiori ad un quinto dell'indennità personale da essi percepita.

4. — La norma impugnata non viola nemmeno il principio di eguaglianza, come lamenta il giudice *a quo*, secondo cui finirebbe «con l'avvantaggiare i dipendenti che ottengono alloggi più costosi e confortevoli a danno di quelli che fruiscono di alloggi modesti, piccoli e meno costosi».

Essa, infatti, impone al Ministero di fissare il canone degli immobili concessi al proprio personale «in relazione alle caratteristiche dell'alloggio e dell'eventuale arredamento»: la casualità nell'assegnazione delle diverse abitazioni ai vari dipendenti in servizio a Mosca e l'uniformità nella determinazione del relativo canone, denunciate dal T.A.R. e confermate dall'Avvocatura dello Stato, non sono conseguenze derivanti dalla norma considerata nel suo contenuto precettivo, ma piuttosto dalla sua applicazione in concreto. Ci si trova, dunque, di fronte ad una eventuale disparità di trattamento di mero fatto, che non ha rilevanza ai fini della verifica della costituzionalità della disposizione censurata, come ripetutamente affermato da questa Corte (si vedano, da ultime, le sentenze n. 417 del 1996, n. 175 del 1997 e n. 18 del 1998).

5. — Parimenti non è violato l'art. 76 della Costituzione, attraverso la norma interposta rappresentata dalla legge delega n. 891 del 1965.

Quest'ultima, all'art. 3, n. 6), precisa che la determinazione degli assegni percepiti dal personale in servizio all'estero deve avvenire secondo un criterio che tenga conto di vari elementi, tra cui l'eventuale rimborso delle spese di alloggio e di viaggio, il trattamento di missione e, soprattutto, l'adeguamento «tendenziale» agli effettivi oneri sopportati dal personale a causa dello svolgimento delle funzioni. Non è, dunque, prescritto che debba esservi una perfetta corrispondenza tra l'ammontare dell'indennità di servizio all'estero ed i suddetti oneri, per cui non appare censurabile il d.P.R. n. 18 del 1967 (che ha, peraltro, operato una complessiva revisione del sistema retributivo ed indennitario previsto per il personale del Ministero degli esteri). Esso, all'art. 171, ha disposto che la predetta indennità sia calcolata sulla base di diversi parametri — quali il costo della vita, quello degli alloggi, del personale domestico e dei servizi, il corso dei cambi, ed anche le condizioni disagiate della sede — introducendo così una sufficiente correlazione con gli oneri sopportati dal personale. Conseguentemente, anche l'art. 84 impugnato, che collega la misura del canone dovuto per gli alloggi forniti dall'amministrazione all'indennità di cui si tratta, non appare contrastante con la legge delega.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 84, quarto comma, del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal medesimo tribunale con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0656

N. **201**

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Ambiente (Tutela dell') - Regioni Toscana e Lazio - Trattamento dei rifiuti - Disciplina comunitaria - Interventi previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti - Potere sostitutivo del Ministro dell'ambiente - Rinuncia al ricorso da parte delle regioni interessate - Estinzione per rinuncia.

[D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera *n)*, 22, comma 9; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt 1, 13, 17, 18, 22, commi 9 e 11, 23 comma 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, comma 1, 42, comma 5, e 57, comma 1].

(Cost., artt. 117 e 118).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera *n)*, e 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante «Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio», e degli artt. 1, 13, 17, 18, 22, commi 9 e 11, 23, comma 5, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 41, comma 1, 42, comma 5, e 57, comma 1,

dello stesso decreto legislativo promossi rispettivamente con ricorso della regione Toscana, notificato il 14 marzo 1997, depositato il 24 successivo, e della regione Lazio, notificato il 17 marzo 1997, depositato in cancelleria il 26 successivo, iscritti ai nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni, per la regione Toscana, Massimo Luciani per la regione Lazio e l'avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la regione Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 80 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera *n)*, 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che, in particolare, gli artt. 5, comma 6, e 13, comma 4, del predetto d.lgs. n. 22 del 1997, sono impugnati nella parte in cui subordinano, rispettivamente, l'autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica e la emanazione di ordinanze regionali contingibili ed urgenti oltre i termini consentiti, alla obbligatoria intesa con il Ministro dell'ambiente; l'art. 18, comma 1, lettera *n)*, nella parte in cui non prevede la partecipazione regionale nella determinazione degli interventi di bonifica di interesse nazionale; infine, l'art. 22, comma 9, nella parte in cui dispone che, nel caso in cui le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti, il potere sostitutivo sia esercitato dal Ministro dell'ambiente;

che anche la regione Lazio, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha censurato numerose disposizioni del d.lgs. n. 22 del 1997;

che, in particolare, la predetta ricorrente ha lamentato il contrasto dell'art. 1 del più volte menzionato d.lgs. n. 22 del 1997 con gli artt. 3, 5, 115 e 117 della Costituzione, anche in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, per la illegittima limitazione della potestà legislativa regionale;

che oggetto di censura è, altresì, l'art. 13 del d.lgs. n. 22, per il *vulnus* agli artt. 3, 5, 76, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 27-34 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per l'attribuzione al presidente della provincia, del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti;

che nel ricorso si lamenta ancora la violazione degli artt. 3, 4, 76, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 38 della legge n. 146 del 1994, 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977, ad opera dell'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997, che riserverebbe allo Stato numerose competenze, non necessariamente collegate con la tutela di esigenze unitarie;

che sono, altresì, sospettati di illegittimità gli artt. 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. n. 22 per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all'art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1997 e all'art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto conterrebbero una serie di disposizioni di dettaglio che si imporrebbero alle regioni; mentre il comma 7 del citato art. 17 violerebbe, altresì, gli artt. 76 e 128 della Costituzione, e l'art. 27, comma 5, si porrebbe in contrasto, oltre che con i parametri già indicati, con l'art. 123 della Costituzione;

che, sempre in riferimento agli artt. 3, 4, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, viene altresì sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 9, che attribuisce al Ministro dell'ambiente poteri sostitutivi nei confronti delle autorità competenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani regionali per la gestione dei rifiuti; nonché del comma 11 dello stesso art. 22, che prevede la stipulazione, da parte dei produttori, di accordi di programma, per la realizzazione di impianti per il recupero di rifiuti urbani all'interno di insediamenti industriali già esistenti, con il Ministro dell'ambiente di concerto con quello dell'industria e d'intesa con la regione;

che, alla stregua dei predetti parametri, oltre che degli artt. 76 e 128 della Costituzione, anche in relazione all'art. 3, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e all'art. 38 della legge n. 146 del 1994, viene censurato l'art. 23, comma 5, che attribuisce alle province la disciplina della cooperazione tra enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (di regola la provincia), al fine della gestione dei rifiuti urbani;

che l'art. 26 del d.lgs. n. 22 del 1997 è ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 4, 76, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977 e all'art. 38 della legge n. 146 del 1994, in quanto istituisce un «osservatorio nazionale sui rifiuti», al quale vengono affidate competenze normative, programmatorie di controllo e vigilanza, senza che di esso faccia parte alcuna rappresentante regionale;

che, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, anche in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977, all'art. 27 della legge n. 142 del 1990, e all'art. 43 della legge n. 52 del 1996, la regione Lazio impugna, altresì, l'art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 che istituisce il CONAI, Consorzio nazionale imballaggi;

che anche l'art. 42, comma 5, che dispone che i piani regionali di gestione dei rifiuti siano integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, in attuazione della disciplina contenuta nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, elaborato dal CONAI, recherebbe *vulnus* alle predette norme costituzionali;

che, infine, viene censurato l'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 per contrasto con gli stessi parametri, nella parte in cui dispone che le vigenti norme regolamentari e tecniche sulla raccolta, sul trasporto e lo smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi sino all'adozione della nuova normativa tecnica prevista dal decreto e che, a tal fine, «ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi», in violazione, altresì, dell'art. 11 della Costituzione, in quanto si determinerebbe una deroga, non consentita dal diritto comunitario, al regime normativo di classificazione dei rifiuti;

che in entrambi i giudizi si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza dei ricorsi.

Considerato che, avendo i due ricorsi ad oggetto disposizioni identiche o comunque contenute nello stesso decreto legislativo, censurate per ragioni sostanzialmente coincidenti, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che dapprima la regione Toscana, quindi anche la regione Lazio, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi;

che le rinunce sono state regolarmente accettate dall'Avvocatura generale dello Stato;

che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara estinto per rinuncia il processo relativo ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0657

N. 202

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Verbale di fissazione della prima udienza di trattazione per l'interrogatorio libero delle parti sui fatti di causa - Notificazione al contumace - Omessa previsione - Erroneità dei presupposti interpretativi da parte del giudice rimettente - Manifesta infondatezza.

(C.P.C., artt. 183, primo comma, e 292).

(Cost., art. 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra la Sparco s.r.l. e la Sakson Aebe S.A. iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per inadempimento contrattuale, il pretore di Torino, con ordinanza del 24 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del verbale in cui il giudice fissa la prima udienza di trattazione per interrogare liberamente le parti sui fatti di causa;

che il rimettente, dopo aver premesso che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale il comportamento processuale della parte può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento (e non soltanto elemento di valutazione di prove già acquisite al processo), rileva come il vigente sistema processuale preveda — proprio al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte non costituita — la notificazione al contu-

mace delle ordinanze che ammettono l'interrogatorio formale o il giuramento e, a seguito delle sentenze di questa Corte n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza;

che, ad avviso del rimettente, la mancata comparizione del contumace all'udienza di prima trattazione, potendo essere valutata dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ., renderebbe costituzionalmente illegittime, *ex* art. 24 della Costituzione, le norme denunciate nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del verbale di fissazione di tale udienza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.

Considerato che, per giurisprudenza costante, la contumacia non può assumere alcun significato probatorio né ricomprendersi in quel comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ;

che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 183, primo comma, del cod. proc. civ., a tenore del quale alla prima udienza di trattazione «la mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo comma dell'art. 116» deve intendersi riferita esclusivamente alle parti costituite;

che l'erroneità del presupposto interpretativo posto dal rimettente a base della questione di costituzionalità comporta la manifesta infondatezza di quest'ultima.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0658

N. 203

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. che abbia pronunciato il rigetto della istanza di revoca di un sequestro preventivo - Svolgimento delle funzioni di giudice del dibattimento - Divieto - Omessa previsione - Riferimento alla sentenza della Corte n. 66/1997 - Ricorso agli istituti della astensione o della ricusazione sussistendone i presupposti - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., artt. 34, comma 2, e 321, comma 3).

(Cost., artt. 3, 24, 24, secondo comma, e 101).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di procedura penale, anche in relazione all'art. 321, comma 3, dello stesso codice, promossi con ordinanze emesse: 1) il 5 novembre 1996 dal pretore di Lucera nel procedimento penale a carico di Vittorio Monaco, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997; 2) il 29 novembre 1997 dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a carico di Gianluigi Piol ed altra, iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 (reg. ord. n. 437 del 1997), il pretore di Lucera — che aveva in precedenza respinto, quale giudice per le indagini preliminari, l'istanza di revoca del sequestro preventivo di un manufatto — abusivo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, in relazione all'art. 321, comma 3, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari, il quale abbia pronunciato il rigetto della istanza di revoca di un sequestro preventivo, a svolgere funzioni di giudice del dibattimento;

che il giudice rimettente, dopo avere ricordato i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, ritiene che violi la garanzia del giusto processo affidare la valutazione conclusiva della responsabilità penale dell'imputato al giudice che, durante le indagini preliminari, ha rigettato la richiesta di revoca di una misura cautelare reale effettuando una valutazione positiva degli indizi di colpevolezza;

che con ordinanza emessa il 29 novembre 1997 (reg. ord. n. 15 del 1998) nel corso di un procedimento penale, il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre — che in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, aveva adottato nel medesimo procedimento una misura cautelare reale — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che abbia in precedenza, quale giudice per le indagini preliminari, emesso un decreto di sequestro preventivo;

che anche il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità del giudice e ritiene che l'emissione di un decreto di sequestro preventivo, sebbene non comporti la previa valutazione dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza richiesta invece per l'adozione delle misure cautelari personali, implichi tuttavia la convinzione del giudice in ordine all'esistenza di indizi di reato ed un apprezzamento anche in fatto, seppure non così approfondito come quello necessario per le misure cautelari personali.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale sono evidentemente connesse e possono essere definite con unica pronuncia, investendo entrambe la disciplina dell'incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento (art. 34 cod. proc. pen.), nella parte in cui non comprende, tra i casi nei quali il giudice non può partecipare al giudizio, anche quello del giudice che, prima del dibattimento, quale giudice per le indagini preliminari, abbia rigettato l'istanza di revoca di un sequestro preventivo o abbia emesso decreto di sequestro preventivo;

che, come questa Corte ha già affermato nel dichiarare non fondata analoga questione (sentenza n. 66 del 1997), le misure cautelari reali sono per loro natura attinenti a beni o cose pertinenti al reato la cui libera disponibilità può costituire situazione di pericolo; tali misure possono prescindere da qualsiasi profilo di colpevolezza, sicché, per la loro adozione, manca quella incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato, basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte dello stesso giudice, così da violare le garanzie che si collegano al principio del giusto processo. Né vi è, per le due diverse misure cautelari, personali o reali, una identità di presupposti in ordine alla valutazione rimessa al giudice, tale da comportare la medesima disciplina quanto all'incompatibilità del giudice;

che, d'altra parte, nell'adozione o nella conferma delle misure cautelari reali, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo di atto, l'effetto pregiudicante all'interno dello stesso procedimento di una eventuale valutazione di responsabilità deve essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, agli istituti della astensione o della ricusazione (sentenza n. 308 del 1997);

che i giudici rimettenti non prospettano profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale:

a) *dell'art. 34, comma 2, in relazione all'art. 321, comma 3, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dal pretore di Lucera con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

b) *dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0659

N. **204**

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Previdenza e assistenza - Pensioni Inps - Integrazione al minimo - Reddito del coniuge dell'assicurato - Esclusione del diritto all'integrazione nel caso di persona coniugata non legalmente ed effettivamente separata - Criteri e limiti reddituali - Analoga questione già dichiarata non fondata dalla Corte con sentenza n. 127/1997 - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.

[D.-L. 12 settembre 1983, n. 463, art. 6, primo comma, lettera *b)*, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, art. 4, comma 1, come modificato dall'art. 11, comma 38, legge 24 dicembre 1993, n. 537; legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 14; legge 23 ottobre 1992, n. 421, art. 3, comma 1, lettera *s)*].

(Cost., artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera *b)*, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* (esattamente: dell'art. 4, comma 1) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); promosso con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 dal pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Lucia Dal Bianco e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), iscritta al n. 453 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 6 maggio 1997 nel corso di un giudizio promosso dalla titolare di pensione diretta che chiedeva la condanna dell'Istituto nazionale della previdenza sociale a corrisponderle l'integrazione al trattamento minimo, il pretore di Genova ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme che attribuiscono rilievo, ai fini del riconoscimento di tale integrazione, al reddito del coniuge dell'assicurato, escludendo il diritto all'integrazione stessa nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, che sia titolare di redditi propri per un importo inferiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ma che sia tuttavia titolare di redditi, cumulati con quelli del

coniuge, per un importo superiore a quattro volte il trattamento minimo (con elevazione del limite a cinque volte il trattamento minimo per i lavoratori andati in pensione successivamente al 31 dicembre 1993 e fino al 31 dicembre 1994);

che il pretore di Genova dubita che possa essere in contrasto con gli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione avere attribuito rilievo, ai fini dell'integrazione della pensione al trattamento minimo, ai redditi del coniuge e non solo ai redditi propri del titolare della pensione, e denuncia specificamente il combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera *b)*, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, lettera *b)* (esattamente: dell'art. 4, comma 1) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1, lettera *s*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale);

che il giudice rimettente ritiene che il trattamento pensionistico, costituendo un prolungamento, a fini previdenziali, della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, debba essere proporzionato alla qualità e quantità di lavoro prestato e debba assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori consentendo loro di mantenere il tenore di vita conseguito nel corso dell'attività lavorativa (artt. 38, secondo comma, e 36 Cost.). L'istituto dell'integrazione della pensione al trattamento minimo sarebbe diretto a garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle esigenze di vita quando il calcolo della pensione in base ai contributi accreditati risulti, in mancanza di altri redditi, inferiore al necessario; tale istituto non avrebbe natura assistenziale, bensì previdenziale, sicché la valutazione dello stato di bisogno o di non abbienza dovrebbe essere effettuata con riferimento al singolo lavoratore e non al suo nucleo familiare;

che, ad avviso del pretore di Genova, le disposizioni denunciate determinerebbero, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, una palese irrazionalità ed una ingiustificata disparità di trattamento tra titolari di pensione diretta con identica posizione contributiva, i quali percepirebbero o meno l'integrazione della pensione al trattamento minimo a seconda del reddito del coniuge, senza che si tenga in alcun modo conto dei redditi dell'intero nucleo familiare in relazione al numero di persone che lo compongono. Inoltre sarebbero favorite le famiglie di fatto e le separazioni tra coniugi, in violazione dell'obbligo di agevolare con misure economiche la formazione della famiglia (art. 31, primo comma, Cost.);

che si è costituito in giudizio l'Istituto nazionale della previdenza sociale, chiedendo che la questione, analoga a quella decisa con la sentenza n. 127 del 1997, sia dichiarata non fondata;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ricordando la sentenza n. 127 del 1997 e chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento ai medesimi parametri dallo stesso pretore di Genova, è stata dichiarata non fondata (sentenza n. 127 del 1997);

che l'integrazione della pensione al minimo non costituisce una maggiorazione stabile e permanente del trattamento pensionistico calcolato in base ai contributi versati ed agli anni di servizio prestato, bensì una prestazione eventuale e variabile nel tempo che integra un intervento solidaristico diretto a far fronte alle esigenze di vita del titolare della pensione e della sua famiglia; in relazione a tale caratteristica esso è determinato dal legislatore, che può, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili, condizionare l'attribuzione e l'ammontare dell'integrazione della pensione contributiva agli altri redditi del pensionato e della sua famiglia, senza che ne risultino violati gli artt. 38 e 36 della Costituzione;

che, nel prevedere un intervento solidaristico integrativo, il legislatore ha, non irragionevolmente, considerato il reddito dei coniugi, sui quali solitamente gravano gli oneri relativi alle esigenze di vita della famiglia, ed ha determinato l'importo dei redditi cumulati che escludono l'integrazione in misura adeguatamente superiore a quella dei redditi propri del pensionato che determinano analoga esclusione;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la questione nuovamente sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto: dell'art. 6, primo comma, lettera b) del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638; dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall'art. 11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e dall'art. 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare); dell'art. 3, comma 1, lettera s), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale); sollevata, in riferimento agli artt. 3, 31, primo comma, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0660

N. **205**

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Impiego pubblico - Regione Veneto - Personale della scuola - Docenti di ruolo con funzioni di Preside incaricato - Diritto a percepire il trattamento economico spettante ai presidi di ruolo - Analoga questione già dichiarata con sentenza n. 273/1997 in parte inammissibile e in parte infondata - Manifesta inammissibilità - Manifesta infondatezza.

(R.D. 30 aprile 1924, n. 965, art. 22; legge 11 luglio 1980, n. 312, art. 54).

(Cost., artt. 3, 36 e 97).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per

il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1997 dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto sul ricorso proposto da Paolo Perinelli ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 545 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 aprile 1997, nel corso di un giudizio promosso da docenti di ruolo i quali, avendo svolto le funzioni di preside incaricato tra gli anni scolastici 1979/1980 e 1993/1994, chiedevano il riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico spettante ai presidi di ruolo, il tribunale amministrativo regionale per il Veneto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge, indicata soltanto nella motivazione dell'ordinanza di rimessione, 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario);

che il giudice rimettente richiama l'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio con la quale è stata sollevata analoga questione e ritiene che la mancata attribuzione del trattamento retributivo dei presidi di ruolo ai docenti di ruolo incaricati di sostituire il preside o di svolgerne le funzioni violerebbe il diritto ad una retribuzione proporzionale alla qualità del lavoro svolto e determinerebbe, inoltre, una oggettiva ed ingiustificata discriminazione con lesione della imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo, nell'atto di costituzione, che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, e ricordando, in una successiva memoria, che analoga questione è stata dichiarata dalla Corte in parte inammissibile ed in parte infondata (sentenza n. 273 del 1997).

Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Veneto, una analoga questione, richiamata dallo stesso giudice rimettente, è stata dichiarata, con sentenza n. 273 del 1997, in parte inammissibile e in parte infondata;

che, difatti, con riferimento alla disciplina della nomina e della retribuzione del preside supplente dettata dall'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, la questione ha ad oggetto una disposizione inserita in un atto, l'ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media, che si autoqualifica come regolamento e che, per la sua natura di norma secondaria, non è suscettibile di essere oggetto del giudizio di legittimità costituzionale;

che in riferimento alle altre disposizioni denunciate che hanno natura legislativa (art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e legge 14 agosto 1971, n. 821), la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata, giacché non è irragionevole, né discrimina i presidi incaricati, un trattamento retributivo differenziato rispetto a quello dei presidi di ruolo e che tenga conto del diverso livello di qualificazione accertato, solo per i presidi di ruolo, a seguito di apposito concorso; inoltre la differenza retributiva, oggettivamente ancorata ad una diversa qualità del lavoro con la quale la medesima funzione è espletata, non contrasta con il criterio di proporzionalità della retribuzione (artt. 3 e 36 Cost.); né, d'altra parte, possono essere invocati i principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.) per conseguire miglioramenti retributivi;

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile e manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) *la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle giunte e dei regi istituti di istruzione media), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dal tribunale amministrativo regionale per il Veneto con l'ordinanza indicata in epigrafe;*

b) *la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) e della legge 14 agosto 1971, n. 821 (Norme per il conferimento di incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale amministrativo regionale con la medesima ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0661

N. **206**

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice del dibattimento che abbia pronunciato l'ordinanza applicativa ovvero il rigetto dell'istanza di revoca della misura cautelare - Partecipazione al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati - Divieto - Omessa previsione - Analoga questione già dichiarata inammissibile e manifestamente inammissibile dalla Corte (vedi sentenza n. 51/1997 e ordinanza n. 366/1997) - Manifesta inammissibilità.

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio 1997, dal tribunale di Tolmezzo nel procedimento a carico di Antonio Solerti, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che il tribunale di Tolmezzo chiamato a decidere, nel corso di un processo penale, sulla eccezione, avanzata dalla difesa dell'imputato, di incompatibilità del collegio o di illegittimità costituzionale della disciplina delle incompatibilità del giudice con ordinanza emessa il 4 luglio 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento, che abbia pronunciato ordinanza applicativa ovvero di rigetto della istanza di revoca della misura cautelare, a partecipare al giudizio nei confronti dello stesso imputato e per i medesimi reati;

che nel processo principale, con la stessa composizione del collegio, il tribunale aveva disposto nei confronti dell'imputato, su richiesta del pubblico ministero, la misura cautelare del divieto di dimora e, successivamente, aveva respinto l'istanza di revoca di tale misura;

che il giudice rimettente esclude che questa ipotesi rientri tra le incompatibilità previste dall'art. 34 cod. proc. pen., ma ritiene che anche nel caso sottoposto al suo esame dovrebbero valere i principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo i quali è illegittima la mancata previsione dell'incompatibilità del giudice quando la valutazione conclusiva dell'organo investito della decisione possa essere condizionata da una precedente valutazione nel merito, espressa sugli indizi di colpevolezza, senza che abbia rilievo, ad avviso del giudice rimettente, che il provvedimento cautelare sia stato adottato nella stessa fase del giudizio;

che il tribunale di Tolmezzo ritiene che la disposizione denunciata violi: l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole l'omessa previsione, nell'art. 34 cod. proc. pen., della incompatibilità del giudice in una ipotesi analoga ad altre per la cui mancanza è stata pronunciata la illegittimità costituzionale; l'art. 24, secondo comma, della Costituzione, giacché sarebbe vulnerato il diritto di difesa dell'imputato; l'art. 27, secondo comma, della Costituzione, in relazione al contenuto di giudizio che il collegio avrebbe già espresso con le ordinanze che hanno disposto una misura cautelare personale e respinto l'istanza di revoca;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata in base alle argomentazioni già enunciate per analoga questione, decisa con la sentenza n. 51 del 1997.

Considerato che analoga questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 cod. proc. pen., per la omessa previsione dell'incompatibilità del giudice che si sia pronunciato, in dibattimento, su misure cautelari personali nei confronti dell'imputato, è già stata esaminata e dichiarata inammissibile (sentenza n. 51 del 1997) e manifestamente inammissibile (ordinanza n. 366 del 1997), giacché l'esito prefigurato finirebbe con l'attribuire alle parti la potestà di determinare l'incompatibilità nel corso di un giudizio del quale il giudice è già investito; sicché lo stesso giudice verrebbe spogliato di tale giudizio in ragione del compimento di un atto processuale cui è tenuto a seguito dell'istanza di una parte; esito, questo, non solo irragionevole, ma in contrasto con il principio del giudice naturale precostituito per legge, dal quale l'imputato verrebbe o potrebbe chiedere di essere distolto;

che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, sicché la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Tolmezzo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0662

N. 207

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Incompatibilità del giudice - G.i.p. - Restituzione degli atti al p.m. - Nuovo provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare - Emissione per gli stessi fatti e nei confronti del medesimo imputato, di decreto di rinvio a giudizio - Mancata previsione tra le cause di incompatibilità - Analoga questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte per erroneità dei presupposti interpretativi (vedi ordinanza n. 367/1997) - Manifesta infondatezza.

(C.P.P., art. 34, comma 2).

(Cost., artt. 3 e 24).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1997 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia nel procedimento penale a carico di Vittorio Sgarbi, iscritta al n. 827 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che, con ordinanza emessa il 16 luglio 1997, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia — dovendo adottare, a seguito della restituzione degli atti al pubblico ministero, disposta dal tribunale, un nuovo provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare dopo avere emesso per gli stessi fatti e nei confronti del medesimo imputato un decreto di rinvio a giudizio — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede questa ipotesi tra le cause di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento;

che l'ordinanza di rimessione ricorda che, secondo la giurisprudenza costituzionale, in sede di udienza preliminare il giudice ha il compito di controllare la legittimità della domanda di giudizio avanzata dal pubblico ministero, e non di accertare la verità materiale dei fatti o di esprimere giudizi sul merito della responsabilità dell'imputato (ordinanza n. 24 del 1996; sentenza n. 64 del 1991 e ordinanza n. 252 del 1991); tuttavia il giudice non si limiterebbe ad una mera verifica dei requisiti formali della pretesa punitiva e ad una acritica ricognizione del materiale ricevuto, dovendo evitare la celebrazione di un dibattimento superfluo e valutare, quindi, l'adeguatezza delle fonti di prova, tanto più che la modifica dell'art. 425 cod. proc. pen. avrebbe ampliato i poteri valutativi

del giudice (mentre nel testo iniziale si prevedeva che nell'udienza preliminare fosse emanata sentenza di non luogo a procedere solo se risultasse «evidente» la causa che consentiva l'adozione di quella pronuncia, successivamente la legge 8 aprile 1993, n. 105, ha abrogato il requisito della «evidenza»);

che l'omessa previsione dell'incompatibilità del giudice dell'udienza preliminare investito della valutazione degli stessi fatti per i quali abbia in precedenza disposto il rinvio a giudizio potrebbe essere in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, essendo intaccata l'imparzialità del giudice;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o manifestamente infondata, giacché l'incompatibilità presuppone che il convincimento già espresso dal giudice possa incidere sulla valutazione del merito; valutazione estranea all'udienza preliminare, che costituisce solo un momento processuale interlocutorio, diretto ad accertare la legittimità della richiesta di rinvio a giudizio.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, analoga questione è stata dichiarata manifestamente infondata, essendo inesatto il presupposto interpretativo posto a base dei dubbi di legittimità costituzionale (ordinanza n. 367 del 1997); difatti nell'udienza preliminare il giudice non è chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, ma solo a verificare, in una delibazione di carattere processuale, la legittimità della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero, sicché non risulta pregiudicata la decisione di merito sull'oggetto del processo, in ordine alla quale è destinato ad operare il regime della incompatibilitá;

che la soppressione del termine «evidente» nel testo dell'art. 425 cod. proc. pen. (disposta con la legge 8 aprile 1993, n. 105) non muta le caratteristiche e la funzione dell'udienza preliminare, che rimane destinata a valutare se si possa o meno dare ingresso alla successiva fase del dibattimento per il giudizio di merito (da ultimo, ordinanza n. 91 del 1998);

che l'ordinanza di rimessione non prospetta profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, sicché la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimitá costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0663

N. 208

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Processo penale - Attribuzione al Pretore della competenza per il reato di rissa aggravata - Identica questione già dichiarata manifestamente infondata dalla Corte (vedi ordinanze nn. 423/1997, 257/1995 e 139/1997) - Discrezionalità legislativa - Manifesta infondatezza.

[Legge 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, n. 12; c.p.p., art. 7, comma 2, lettera *g)*].

(Cost., art. 3).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale) e dell'art. 7, comma 2, lettera *g)*, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 dal pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, nel procedimento penale a carico di Giuseppe Messina ed altri, iscritta al n. 904 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 settembre 1996 (pervenuta alla Corte costituzionale il 19 dicembre 1997) nel corso di un procedimento penale promosso con l'imputazione di rissa aggravata, il pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale della disciplina della competenza del pretore dettata dall'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dall'art. 7, comma 2, lettera *g)*, del codice di procedura penale, che attribuisce al pretore la competenza per il reato di rissa aggravata;

che il giudice rimettente osserva che la legge di delega legislativa ed il codice di procedura penale che la attua hanno adottato, per determinare la competenza per materia, un criterio misto, basato in via generale sulla quantità della pena, mentre per determinati reati, specificamente indicati, la competenza è attribuita indipendentemente dalla pena edittale, in base ad una valutazione qualitativa. In tal modo al pretore, competente secondo il criterio quantitativo per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione, è stata attribuita la competenza, tra l'altro, per il reato di rissa aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.), che è punito con la pena della reclusione fino a cinque anni;

che, ad avviso del pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, la determinazione della competenza del giudice secondo un criterio qualitativo, accanto a quello quantitativo, darebbe luogo ad una disparità

di trattamento in contrasto con l'art. 3 Cost., giacché la monocraticità dell'organo e la semplificazione della procedura, che non prevede l'udienza preliminare, attribuirebbero minori garanzie all'imputato giudicato dal pretore rispetto a chi, essendo imputato per un reato da considerare di pari gravità in base alla pena edittale, è invece sottoposto al giudizio del tribunale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione, analoga ad altre sollevate dal medesimo pretore e già dichiarate manifestamente infondate (ordinanza n. 139 del 1997), sia egualmente dichiarata manifestamente infondata;

Considerato che la delega legislativa per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ha previsto, nella determinazione della competenza per materia, l'adozione di un criterio che tenga conto sia della quantità della pena edittale sia della qualità del reato (art. 2, numero 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81), comprendendo nella competenza del pretore, oltre ai delitti per i quali la legge stabilisce una pena detentiva, sola o congiunta con una pena pecuniaria, non superiore nel massimo a quattro anni, anche altri delitti da indicare specificamente, tra i quali il codice di procedura penale (art. 7, comma 2) ha compreso il reato di rissa aggravata (art. 588, secondo comma, cod. pen.);

che la asserita disparità di trattamento, prospettata dall'ordinanza di rimessione senza indicare rispetto a quali altri delitti attribuiti alla competenza del tribunale si affermi la pari gravità, tenderebbe in realtà ad escludere la compatibilità con il principio di eguaglianza della deroga, in base alla qualità del reato, al criterio della pena edittale per determinare la competenza per materia;

che, come ha già affermato questa Corte nel dichiarare la manifesta infondatezza di un'identica questione di legittimità costituzionale (ordinanza n. 423 del 1997; per analoghe questioni, relative ad altre ipotesi di reato, ordinanze n. 257 del 1995 e n. 139 del 1997), rientra nelle valutazioni discrezionali del legislatore la ripartizione, effettuata nei limiti della ragionevolezza, della competenza per materia tra i diversi giudici, senza che la differente composizione dell'organo giudicante per i diversi reati o la semplificazione del procedimento determini una disparità di trattamento tra cittadini;

che non sono stati prospettati profili o argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto la questione di legittimità costituzionale ora riproposta deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, n. 12, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale), e dell'art. 7, comma 2, lettera g), *del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Enna, sezione distaccata di Piazza Armerina, con l'ordinanza indicata in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0664

N. 209

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Espropriazione - Indennizzo - Criteri di determinazione - Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 369/1996 - Manifesta inammissibilità.

(D.-L. 11 luglio 1992, n. 333, art. 5-*bis*, comma 6, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, legge 28 dicembre 1995, n. 549).

(Cost., artt. 3, 3, primo comma, 24, 42, secondo e terzo comma, e 97, primo e secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promossi con ordinanze emesse il 24 aprile 1996 dal tribunale di Latina, il 27 novembre 1996 dal tribunale di Pordenone, il 16 febbraio 1996 dal tribunale di Taranto ed il 9 gennaio 1996 dal tribunale di Reggio Calabria, rispettivamente iscritte ai nn. 243, 385, 409 e 895 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nelle *Gazzette Ufficiali* della Repubblica, n. 20, 27 e 28, prima serie speciale, dell'anno 1997 e n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la domanda di risarcimento danni da illegittima occupazione acquisitiva di un terreno di proprietà privata, il tribunale di Latina, con ordinanza emessa in data 24 aprile 1996, pervenuta alla Corte costituzionale il 15 aprile 1997 (r.o. n. 243 del 1997), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 5-*bis*, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che ha disposto che la disciplina dello stesso art. 5-*bis* in tema di stima dell'indennizzo espropriativo — che fissa il *quantum* dovuto nella media tra il valore venale del suolo e la rendita catastale rivalutata degli ultimi dieci anni con riduzione dell'importo ottenuto del 40% — si applica anche «in tutti i casi in cui non sono stati ancora determinati in via definitiva il prezzo, l'entità dell'indennizzo e/o del risarcimento del danno alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

che, ad avviso del Collegio rimettente, tale disposizione si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, realizzando una violazione del principio di uguaglianza, per l'ingiustificata e discriminatoria parificazione delle posizioni di chi subisca gli effetti di un fatto illecito, quale l'accessione invertita in favore dell'amministrazione, e di chi, invece, sia destinatario di un *iter* procedurale espropriativo concluso nel rispetto dei termini e delle forme di legge;

che la disposizione censurata integrerebbe, inoltre, una lesione dell'art. 24 della Costituzione, per la violazione del diritto alla difesa di chi, avendo subito una occupazione illegittima, e, quindi, avendo già maturato, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.-l. n. 333 del 1992, il diritto al risarcimento del danno, sarebbe stato, già a quella data, titolare di un credito di valore per l'avvenuta consumazione dell'illecito;

che, infine, sarebbero violati gli artt. 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, risultando la p.a. del tutto svincolata dalla osservanza delle norme che presiedono al regolare svolgimento del procedimento amministrativo e riducendosi la sindacabilità da parte del privato dell'operato pubblico;

che anche il tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 27 novembre 1996 (r.o. n. 385 del 1997), ha censurato la medesima disposizione in riferimento agli artt. 42, terzo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione;

che la stessa questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, è stata, altresì, sollevata dal tribunale di Taranto, con ordinanza del 16 febbraio 1996, pervenuta alla Corte il 2 giugno 1997 (r.o. n. 409 del 1997);

che, infine, l'art. 5-*bis*, comma 6, del d.-l. n. 333 del 1992 è stato oggetto di censura da parte del tribunale di Reggio Calabria (ordinanza r.o. n. 895 del 1997, emessa il 9 gennaio 1996 e pervenuta alla Corte il 15 dicembre 1997), che ne ha sostenuto il contrasto con l'art. 3, primo comma, e con l'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione;

che nel giudizio introdotto con ordinanza r.o. n. 409 del 1997 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che, in considerazione della identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia;

che la disposizione censurata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima *in parte qua* con la sentenza n. 369 del 1996, e, pertanto, espunta dall'ordinamento;

che, dunque, tutte le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

*riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5-*bis*, comma 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97, primo e secondo comma, della Costituzione, dal tribunale di Latina; in riferimento agli artt. 42, secondo e terzo comma, 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal tribunale di Pordenone; in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal tribunale di Taranto; in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal tribunale di Reggio Calabria, con le ordinanze indicate in epigrafe.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: CHIEPPA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0665

N. 210

Ordinanza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Contenzioso tributario - Assistenza tecnica - Riserva esclusiva agli avvocati - Omessa previsione - Insussistenza di una compressione del diritto di difesa della parte con l'estensione a soggetti diversi dagli avvocati dell'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle commissioni tributarie (vedi sentenza n. 188/1980 e ordinanze nn. 48 e 685/1988 e 251/1994) - Manifesta infondatezza.

(D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 2, come modificato dal d.-l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427).

(Cost., artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promossi con due ordinanze emesse il 4 giugno 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania sui ricorsi proposti da Nardi Maria Elisa e da De Vita Leonardo contro l'Ufficio delle imposte dirette di Verbania iscritte ai nn. 589 e 590 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Verbania, nel corso di giudizi in cui i ricorrenti erano rappresentati e assistiti da un ragioniere e da un dottore commercialista, con due ordinanze di identico contenuto emesse il 4 giugno 1997 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella parte in cui detta norma non riserva esclusivamente agli avvocati «l'assistenza tecnica» davanti alle commissioni tributarie:

che, a parere della rimettente, la disposizione denunciata, abilitando all'assistenza e rappresentanza nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie una vasta categoria di soggetti alcuni dei quali privi di adeguata preparazione giuridica ed altri non iscritti in alcun albo professionale, non garantirebbe l'effettivo esercizio del diritto di difesa e risulterebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione;

che siffatta estensione della categoria dei soggetti abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie sarebbe altresì lesiva del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione perché da un lato si consentirebbe a persone prive di sufficiente preparazione giuridica di assistere e rappresentare i contribuenti, dall'altro lo si vieterebbe ad altre (notai, ex giudici tributari, praticanti procuratori legali) indubbiamente fornite di maggiore capacità tecnica;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione;

che in uno dei due giudizi è intervenuto il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali con memoria depositata fuori termine;

Considerato che i due giudizi, prospettando questioni identiche, relative alla stessa disposizione legislativa, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente:

che, come già affermato da questa Corte, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione è diversamente modulabile dal legislatore, il quale può disciplinarne l'esercizio secondo valutazioni discrezionali, con il limite della non irrazionalità delle scelte (sentenza n. 188 del 1980, ordinanze nn. 48 e 685 del 1988, n. 251 del 1994);

che la norma denunciata, nell'estendere a soggetti diversi dagli avvocati l'abilitazione all'assistenza tecnica davanti alle Commissioni tributarie, non comprime in alcun modo il diritto di difesa della parte alla quale è attribuita la facoltà di avvalersi, oltre che dell'assistenza degli avvocati, anche di quella di soggetti aventi diversa qualificazione professionale;

che, in ogni caso, non può ritenersi irragionevole la facoltà, prevista dalla norma in esame, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da ragionieri e dottori commercialisti i quali, per la loro formazione professionale, devono ritenersi in possesso di adeguate nozioni tecniche nella materia di competenza delle Commissioni tributarie;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), come modificato dal decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, in legge 29 ottobre 1993, n. 427, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Verbania con le ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: MARINI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0666

N. 211

Sentenza 20 maggio-3 giugno 1998

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale.

Catasto - Tariffe di estimo e delle rendite catastali - Determinazione in esecuzione del D.M. 20 gennaio 1990 - Permanenza in vigore - Riferimento alla sentenza della Corte n. 263/1994 di infondatezza della questione - Protratta transitorietà della disciplina - Non cogenza del criterio di determinazione del valore finale in base agli estimi catastali - Non fondatezza nei sensi di cui in motivazione.

(D.-L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75; d.-l. 28 giugno 1995, n. 250, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349).

(Cost., artt. 3, 24, 53, 101, 102, 103, 104 e 113).

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: dott. Renato GRANATA;

Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 e degli artt. 2, comma 1, dello stesso decreto-legge e 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, promossi con ordinanze emesse, l'una, il 1° giugno 1995 dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, sui ricorsi riuniti proposti da Paladini Giorgio contro l'Ufficio tecnico erariale di Firenze, iscritta al n. 392 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996 e, l'altra, il 15 ottobre 1996 dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, sul ricorso proposto dalla Banca di Piacenza Soc. Coop. a r.l. contro l'Ufficio registro di Piacenza, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Visti gli atti di costituzione di Paladini Giorgio e della Banca di Piacenza Soc. Coop. a r.l. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1997 il giudice relatore Massimo Vari;

Uditi gli avvocati Felix Hofer per Paladini Giorgio, Massimo Luciani per la Banca di Piacenza Soc. Coop. a r.l. e l'Avvocato dello Stato Carlo Bafile per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto in fatto

1.1. — Con ordinanza del 1° giugno 1995 (r.o. n. 392 del 1996), la Commissione tributaria di primo grado di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributa-

rie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 «nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990».

1.2. — L'ordinanza è stata assunta nell'ambito di tre giudizi riuniti aventi ad oggetto l'impugnativa, da parte di un contribuente, dell'accertamento della rendita catastale di taluni suoi immobili, deducendo l'illegittimità della stessa «per violazione di legge ed eccesso di potere» del decreto ministeriale 20 gennaio 1990, concernente la revisione delle tariffe d'estimo.

1.3. — Il giudice rimettente, richiamate le vicende giurisdizionali che hanno interessato detto decreto, come pure quello successivo del 27 settembre 1991, al cui annullamento ha fatto seguito la disposizione denunciata, reputa quest'ultima in contrasto, anzitutto, con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto il «criterio del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile», cui fa riferimento il primo comma della disposizione stessa, ha «esposto ed espone gli Uffici tecnici erariali — nel periodo transitorio che doveva durare fino al 1994, ma che è stato poi prorogato fino al 1° gennaio 1998 — al rischio concreto di attribuire rendite catastali superiori a quelle effettive, determinando così, nella liquidazione delle singole imposte, una ingiusta erosione del patrimonio e dando luogo ad effettive situazioni di disparità di trattamento con palese violazione del principio di uguaglianza e di quello di capacità contributiva».

Ad avviso dell'ordinanza non giova obiettare, così come fa la Corte costituzionale, nella sentenza n. 263 del 1994, che la verifica di costituzionalità va operata nell'ambito della disciplina delle singole imposte. In molti casi, come ad esempio in materia di IRPEF, in cui l'imposta è applicata direttamente dal contribuente in base ad una sua autodichiarazione, l'adesione alle suddette argomentazioni costringerebbe il cittadino ad iniziare un procedimento quanto mai macchinoso e dispendioso, al solo fine di sollevare le eccezioni di illegittimità costituzionale, e cioè «richiesta di rimborso all'amministrazione finanziaria, silenzio-rifiuto, ricorso avverso tale silenzio-rifiuto dinanzi alle Commissioni tributarie».

Secondo il rimettente, il profilo d'illegittimità denunziato si appalesa rilevante, poiché — salvo verifica in sede di esame di merito di quanto illustrato dal contribuente — l'applicazione della rendita catastale, in base ai parametri cui fa riferimento l'art. 2 del decreto-legge denunciato, evidenzia, nella fattispecie, una notevole difformità «tra il valore catastale ed il valore reale di mercato degli immobili attuale o quello riferito al periodo 1988-1989».

1.4. — Ugualmente ammissibili e rilevanti sono, secondo l'ordinanza, altri due profili di incostituzionalità.

Il primo riguarda la violazione dell'art. 3 della Costituzione, in quanto la «legificazione» delle tariffe d'estimo, fissate dai decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, dà luogo «all'attribuzione di fatto, in linea diretta ed immediata, delle rendite catastali alle unità immobiliari», donde la conclusione che, in tal modo, il legislatore è venuto a sostituirsi alla pubblica amministrazione, esercitando «una funzione tipicamente amministrativa» e ponendo in essere un «comportamento viziato da eccesso di potere ed irragionevolezza».

1.5. — L'altro profilo concerne, invece, la lesione degli artt. 24 e 113 della Costituzione, avendo il legislatore precluso al cittadino qualsiasi possibilità di difesa giurisdizionale di fronte ad una disciplina che, nell'assorbire concretamente la funzione amministrativa, appare atta ad incidere sulle posizioni soggettive dei privati «con riguardo ai parametri di individuazione in concreto degli elementi di fatto» da cui trae origine la potenzialità reddituale».

1.6. — La parte privata, nel costituirsi in giudizio, ha depositato una memoria in cui, nel lamentare che il valore assegnato alle sue unità immobiliari sia molto più alto di quello riscontrabile in riferimento alla realtà oggettiva del mercato immobiliare locale, segnala l'esigenza di una riconsiderazione del carattere transitorio della disciplina impugnata, da cui deriverebbe, giusta la sentenza della Corte n. 263 del 1994, la mancanza di potenzialità lesiva, visto che la disciplina stessa è stata prorogata al 31 dicembre 1998.

Si osserva, inoltre, che:

il meccanismo, automatico ed implicito, con il quale è stata attribuita la nuova rendita catastale agli immobili di proprietà del ricorrente, implica, a carico di quest'ultimo, «evidenti esiti di accertamento tributario»,

realizzato all'insaputa dell'interessato, senza il rispetto dell'obbligo di motivazione e di congrua esternazione dei criteri di calcolo e dei parametri utilizzati per stabilire il valore di mercato degli immobili, con conseguente lesione del diritto di difesa, violazione del principio di ragionevolezza *ex* art. 3 della Costituzione e preclusione del sindacato giurisdizionale assicurato dall'art. 113 e dai dettami di trasparenza *ex* art. 97 della Costituzione;

sotto ulteriore e diverso profilo, la disposizione denunciata si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto il criterio fissato nel primo comma dell'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 (valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile) dà luogo all'attribuzione di rendite catastali superiori a quelle effettive, con assegnazione di un reddito astratto e virtuale, trascurando che le presunzioni, per potere essere conformi al principio di capacità contributiva, debbono essere confortate da elementi concreti che le giustifichino razionalmente.

Né, ad avviso della parte privata, la problematica in esame può essere spostata in altra sede e, segnatamente, in quella in cui si attuano i procedimenti applicativi delle singole imposte, per le difficoltà e preclusioni oggettive che spesso si oppongono a tale trasferimento.

In definitiva, il legislatore, prevedendo la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, è giunto ad assegnare direttamente le rendite alle singole unità immobiliari, appropriandosi di una funzione tipicamente amministrativa e ponendo in essere disposizioni viziate da «eccesso di potere legislativo», nonché da irragionevolezza, censurabili *ex* art. 3 della Costituzione, non potendo i precetti legislativi «trasmodare in un regolamento irrazionale» che incide arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti, frustrando l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica.

Esito conseguenziale di ciò è la violazione anche degli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto l'assorbimento della funzione amministrativa in quella legislativa elimina ogni possibilità di tutela giurisdizionale dei singoli cittadini, per l'impossibilità di impugnare, di fronte al giudice amministrativo ovvero di fronte al giudice tributario, un provvedimento legislativo.

1.7. — È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, per chiedere che la questione sollevata venga dichiarata inammissibile ovvero rigettata.

In via pregiudiziale, l'Avvocatura sostiene il difetto di rilevanza delle prospettate censure, osservando che l'oggetto del processo principale è l'impugnazione dell'avviso di classamento, sicché il ricorso può portare solo ad una modifica della categoria e della classe di appartenenza dell'immobile. Tutt'altro problema è, invece, quello della tariffa «che può essere affrontato innanzi alle Commissioni solo in connessione con un atto che concerne la determinazione di una delle imposte sulle quali è rilevante il reddito catastale».

Nel merito, la difesa erariale rileva che l'ordinanza di rimessione si limita a prospettare «il rischio» che il reddito, per effetto del criterio fissato dalla norma denunziata, risulti superiore alla rendita effettiva, sicché la illegittimità si fonda sulla eventualità che, nel caso del ricorrente (e non in termini generali), possa verificarsi (ma è solo un sospetto da verificare) una valutazione sproporzionata. In ogni caso, l'ordinanza fa riferimento ad un reddito astratto, quale risulta a seguito del classamento, senza considerare che la verifica del rispetto dell'art. 53 della Costituzione si può fare solo a fronte di «una imposizione effettiva e non potenziale», promuovendo un ricorso contro un atto dell'ufficio.

1.8. — In prossimità della trattazione del giudizio, fissata, in un primo tempo, per la camera di consiglio del 9 aprile 1997, la parte privata ha depositato una memoria, in cui, replicando alle deduzioni dell'Avvocatura dello Stato, si sostiene che il giudice tributario ha ritenuto di dover nuovamente investire la Corte del sindacato di costituzionalità della disposizione denunciata, perché, nel caso oggetto di giudizio, esiste una notevole difformità tra valore catastale e valore reale di mercato degli immobili, onde si è verificata proprio l'ipotesi prospettata nella sentenza della Corte n. 263 del 1994, nel senso che l'applicazione dei criteri contenuti nella norma al vaglio della Corte ha portato all'attribuzione di una rendita notevolmente superiore a quella effettiva, con violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione.

Si nega, peraltro, che oggetto della impugnazione nel giudizio principale sia un avviso di classamento, assumendo che oggetto del giudizio è, invece, l'attribuzione della rendita catastale intervenuta a seguito della revisione delle tariffe d'estimo e che, quindi, si tratta di una controversia sicuramente di competenza del giudice tributario.

Rammentato che la sentenza della Corte n. 263 del 1994 ha ritenuto che, nel caso allora in esame, non risultavano prospettati profili idonei a concretamente evidenziare una incongruità dei criteri di determinazione dei valori rispetto al fine che si era inteso perseguire, si sostiene che la pronunzia ha lasciato aperta la via per un vaglio di costituzionalità della legge nelle ipotesi in cui la concreta applicazione di quest'ultima dia luogo ad una rendita catastale superiore all'effettiva. Confutando, poi, la tesi della difesa erariale che ritiene la questione prospettata in astratto, si osserva che l'applicazione dei nuovi criteri ha comportato l'attribuzione di un reddito assai «concreto» cui il cittadino deve fare riferimento per ogni incombenza a carattere fiscale (in particolare, in sede di autoliquidazione ai fini IRPEF).

Non condividendo le indicazioni della difesa erariale circa le vie consentite al contribuente, per proporre la questione di legittimità costituzionale dei criteri determinativi delle nuove rendite catastali, si ribadisce che la norma denunciata ha assegnato le nuove rendite alle singole unità immobiliari urbane, appropriandosi di una funzione tipicamente amministrativa. Si è così realizzata una disciplina palesemente arbitraria ed irragionevole che, come risulta dalle perizie depositate nel giudizio principale, ha portato all'attribuzione, in concreto, di rendite assolutamente esorbitanti rispetto alla realtà, senza che siano state svolte dal legislatore la necessaria attività istruttoria e la indispensabile valutazione dei concreti elementi di fatto che avrebbero dovuto necessariamente precedere l'attività amministrativa di attribuzione della rendita catastale.

Quanto al contrasto della norma censurata con gli artt. 24 e 113 della Costituzione, si sostiene che, nel momento in cui l'attività amministrativa risulta interamente assorbita dalla potestà legislativa, si nega al privato la necessaria tutela, non essendo il provvedimento legislativo impugnabile di fronte ad alcuna autorità giudiziaria.

Inoltre, la parte privata, nel rammentare che la sentenza n. 263 del 1994 aveva giudicato non fondata la questione di legittimità costituzionale della normativa in esame anche, e soprattutto, in considerazione della transitorietà della disciplina denunciata, rileva che tale transitorietà è venuta meno a seguito delle successive proroghe.

Ricordato, infine, che gli stessi giudici amministrativi, nell'annullare i decreti, avevano ammonito che la semplice loro legificazione avrebbe comunque sottoposto il provvedimento legislativo a chiari dubbi di costituzionalità, si afferma che al legislatore non è consentito spingersi fino al punto di stabilire egli stesso le singole rendite, determinando così addirittura i presupposti di fatto dell'imposizione tributaria.

1.9. — In prossimità della odierna udienza pubblica, la parte privata ha depositato una ulteriore memoria in cui si riconfermano, sostanzialmente, le considerazioni in precedenza svolte non senza rilevare che, nel caso di specie, l'ordinanza della Commissione tributaria ha ravvisato un classico esempio di incongruità dei criteri di determinazione normativamente stabiliti, per la discrasia tra i risultati ottenuti e la reale redditività del bene.

Nel contestare l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale la lamentata illegittimità costituzionale si fonderebbe «sulla eventualità che nel caso del ricorrente (e non in termini generali) possa verificarsi (ma è solo un sospetto da verificare) una valutazione sproporzionata», si ricorda che, secondo la giurisprudenza, le leggi provvedimento, pur ammissibili in linea di principio, devono, tuttavia, conformarsi ai principi di ragionevolezza e di buon andamento.

2.1. — La Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con ordinanza del 15 ottobre 1996 (r.o. n. 57 del 1997), ha sollevato, due questioni di legittimità costituzionale, concernenti, la prima, l'art. 2 del già menzionato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, «convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1995, n. 75» [*recte:* 24 marzo 1993, n. 75], censurato per contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990»; e, la seconda, l'art. 2, comma 1, «della legge n. 75 del 1993» [*recte:* l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75], nonché l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, «nella legge 8 agosto 1995, n. 344» [*recte:* n. 349], denunciati per contrasto con gli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione.

2.2. — Le questioni sono state sollevate nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la richiesta avanzata dalla Banca di Piacenza, Soc. coop. a r.l., per il rimborso di somme pagate a titolo di INVIM straordinaria, sui valori finali degli immobili di sua proprietà alla data del 31 ottobre 1991; INVIM calcolata applicando, alle rendite catastali determinate a seguito della revisione disposta dal più volte menzionato decreto ministeriale 20 gen-

naio 1990, «i moltiplicatori di cui all'art. 1, comma 8, della legge 18 novembre 1991, n. 365» [*recte:* art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363].

Il giudice rimettente, nel rilevare che la originaria transitorietà della disciplina di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 — su cui si fonda la declaratoria di infondatezza contenuta nella sentenza di questa Corte n. 263 del 1994 — è venuta meno a seguito della proroga della disciplina stessa al 1° gennaio 1997 (in forza dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 250 del 1995, nonché dell'ulteriore proroga risultante dalla legge n. 549 del 1995 e dal disegno di legge collegato alla finanziaria 1997), ritiene che l'articolo denunciato sia stato salvato dal giudizio di illegittimità sul presupposto che l'operatività della disposizione di legge sarebbe stata temporanea e che la transitorietà sarebbe cessata con la revisione delle tariffe, da attuarsi entro il 1° gennaio 1995. L'inerzia del legislatore giustifica, perciò, la riproposizione della questione di legittimità costituzionale, sotto il profilo del contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, essendo la disposizione irragionevole e tale da «dar luogo alla determinazione e alla applicazione di redditi superiori e comunque diversi da quelli voluti dal legislatore, con situazioni di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza e di quello di capacità contributiva».

2.3. — Ad avviso dell'ordinanza, la continua dilatazione del regime transitorio di applicazione dei criteri dichiarati illegittimi dal TAR Lazio (e legificati in modo asseritamente temporaneo dalla predetta legge n. 75 del 1993) impone un riesame anche delle questioni già esaminate e respinte dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 263 del 1994, relative al contrasto «dell'art. 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 75 del 1993» [*recte:* dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75] e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, con gli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione. Atteso che la transitorietà della richiamata situazione è destinata a protrarsi e non si avverte una soluzione in tempi brevi del problema, la Corte costituzionale dovrà, pertanto, valutare se il fine delle citate norme non sia stato proprio quello «di vanificare gli effetti della sentenza del TAR, con conseguente straripamento del potere legislativo in quello giudiziario».

2.4. — Si è costituito in giudizio il contribuente che, nel rilevare il carattere ormai stabile assunto dalla disciplina, a seguito dell'art. 3, comma 155, della legge n. 662 del 1996, per effetto del quale la decorrenza dell'applicazione dei nuovi estimi catastali è in pratica senza termine, ritiene che occorra giungere, ormai, a conclusioni opposte a quelle della sentenza n. 263 del 1994.

In primo luogo, riprende tutta la sua importanza il rilievo secondo il quale il legislatore non può «convalidare» un atto amministrativo illegittimo e già annullato senza invadere la sfera delle attribuzioni dell'amministrazione e del potere giudiziario. Nel nostro ordinamento la convalida degli atti amministrativi è possibile solo in sede di autotutela, mentre è, a dir poco, dubbio che il legislatore possa, con norma singolare, convalidare atti amministrativi illegittimi e annullati, senza violare gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Infatti, i principi costituzionali di uguaglianza e di imparzialità, oltre che il principio di affidamento, escludono che la legge possa liberamente disporre — con effetti nei singoli casi e quindi con incisione su situazioni soggettive tutelate — del contenuto e degli effetti degli atti amministrativi, come è avvenuto nella specie.

Nel rilevare, poi, che il principio del giusto procedimento esige che il provvedimento che incide su situazioni giuridiche tutelate sia preceduto da una definizione legislativa di criteri e condizioni, si osserva che la distinzione tra regola e applicazione della regola è talmente fondamentale, nel disegno costituzionale delle fonti normative, che ogni deroga alla stessa, come di recente ribadito dalla stessa Corte, deve essere oggetto di uno scrutinio particolarmente stretto e rigoroso (sentenza n. 2 del 1997).

Osserva, ancora, la memoria che il legislatore, legificando gli atti amministrativi annullati, ha perseguito il fine di superare ed anzi di violare il giudicato prodottosi a seguito dell'annullamento dei vecchi decreti ministeriali, disattendendo così le disposizioni della Costituzione che assicurano il diritto di agire in giudizio, l'indipendenza della funzione giurisdizionale e la tutela dei diritti e degli interessi contro gli atti della pubblica amministrazione.

Altro profilo di illegittimità risiederebbe nella contraddittorietà e, quindi, nella contrarietà al principio di razionalità della disposizione contenuta nell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del 1993: essa, da un lato, prevede che la nuova revisione delle tariffe sia effettuata secondo criteri aventi riguardo al reddito medio dell'immobile e, dall'altro, dispone, fino alla revisione stessa, la permanenza in vigore delle tariffe degli estimi formati sulla base del diverso criterio stabilito dal decreto ministeriale 20 gennaio 1990; criterio che, dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo, viene mantenuto in vita per un tempo illimitato.

Nell'evidenziare, infine, la ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento tra le situazioni giuridiche regolate dalle tariffe di estimo determinate ai sensi dei decreti ministeriali 20 gennaio 1990 e 27 settembre 1991, fondate sul criterio del valore del bene, e quelle passate e future regolate secondo il criterio di redditività del bene, si sostiene che la tassazione delle rendite immobiliari, fondata su una ipotesi di fruttuosità dell'immobile determinata con criteri di tipo patrimoniale, contrasta con il principio di capacità contributiva e di progressività di cui all'art. 53, in relazione all'art. 3, della Costituzione: a meno di non voler rischiare di introdurre nel sistema un elemento di incoerenza, il riferimento ad estimi determinati con il criterio del valore non potrebbe ragionevolmente utilizzarsi ai fini dell'applicazione di imposte sul reddito, atteso che in tal modo non si terrebbe conto della capacità contributiva del soggetto d'imposta, con l'eventualità di tassare redditi superiori a quelli reali.

2.5. — Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto in giudizio chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o rigettate per infondatezza.

La difesa erariale, rilevato che la materia del contendere nel giudizio principale riguarda il rimborso dell'INVIM straordinaria pagata il 20 dicembre 1991, sulla base dei valori finali degli immobili alla precedente data del 31 ottobre 1991, reputa irrilevante l'eventuale illegittimità costituzionale sopravvenuta della disposizione, a causa della mancata successiva revisione delle tariffe.

Secondo l'Avvocatura, ulteriore motivo di inammissibilità consegue alla considerazione che, nell'INVIM, il valore finale non è determinato in base agli estimi catastali in modo cogente, in quanto il contribuente ha facoltà di invocare il reddito catastale capitalizzato con l'applicazione di un coefficiente *ex* art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, per evitare che l'ufficio accerti il valore venale, senza tuttavia che sia impedito al contribuente stesso di dichiarare un valore inferiore a quello tabellare, e di svincolarsi così dalla operatività della tariffa di estimo.

2.6. — In prossimità della udienza pubblica, la parte privata ha depositato una ulteriore memoria nella quale, nel contestare le eccezioni di irrilevanza prospettate dall'Avvocatura erariale, sostiene che le norme censurate sono da reputare illegittime fin dall'inizio ed in radice.

Quanto all'altra eccezione sollevata dalla difesa erariale — nel senso che la questione sarebbe inammissibile poiché il contribuente potrebbe svincolarsi dalla tariffa d'estimo, dichiarando un valore inferiore e sottoponendosi, così, alla stima del valore corrente in commercio — si rileva che, nel caso di specie, è in discussione il mancato rimborso dell'INVIM straordinaria calcolata sui valori finali già ottenuti applicando, alle rendite catastali, i moltiplicatori di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299. Onde il giudice *a quo* non poteva non considerare come base del calcolo le rendite catastali medesime e, altrettanto conseguentemente, non sollevare la questione.

Il suggerimento della difesa erariale (di esporsi, dichiarando un valore inferiore a quello catastale, al rischio di ulteriori accertamenti, allo scopo di invocare come base di calcolo la redditività dell'immobile), dimostrerebbe la gravità del pregiudizio che il contribuente subisce in forza dell'applicazione dei criteri contestati e, parimenti, la maggiore plausibilità e conformità a Costituzione del criterio della redditività.

Secondo la parte, anche la specifica normativa sull'INVIM straordinaria consente di riscontrare l'irragionevolezza del criterio di determinazione delle rendite catastali basato sul valore di mercato dell'immobile, dal momento che è la stessa procedura di capitalizzazione delle rendite, ai fini della comparazione con il valore accertabile d'ufficio, a perdere di significato e ad assumerne uno fuorviante ed arbitrario, se quelle che si chiamano rendite non vengono correlate al reddito. In sostanza una rendita catastale così stabilita è irragionevole *ex* artt. 3 e 53 della Costituzione, perché cessa di essere, puramente e semplicemente, vera rendita, mentre le stesse risultanze catastali, che la legislazione vigente vorrebbe significative della redditività dell'immobile, cessano di assolvere la loro funzione.

Nel rilevare come venga così meno quell'effetto di certezza che il catasto e la stessa determinazione delle rendite catastali esplicano circa la redditività dei beni, anche a fini diversi da quelli fiscali, si ribadisce, infine, che cade anche la giustificazione — accolta dalla giurisprudenza della Corte (sentenza n. 263 del 1994) per rigettare le censure di illegittimità costituzionale formulate nei confronti della normativa *de qua* — della transitorietà del regime contestato; transitorietà sostituita, a causa della proroga *sine die* delle rendite catastali, dalla ordinarietà che non può non travolgere il regime stesso non solo *de futuro*, bensì anche *de praeterito*.

Rilevata, infine, l'incostituzionalità dell'adozione con decreto-legge di norme che fanno riferimento a provvedimenti ad emanazione ed efficacia differita, come quelli di revisione generale delle tariffe e delle rendite di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, si sostiene che le disposizioni censurate, nel pretendere di far rivivere il decreto ministeriale 20 gennaio 1990, censurato dal giudice amministrativo, violano gli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, sottolineando, al riguardo, che il combinato disposto degli artt. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 e 1, comma 5, del decreto-legge n. 250 del 1995, fa riferimento, per la decorrenza (ormai protratta *sine die*) dell'applicazione delle tariffe d'estimo e delle rendite catastali di cui al predetto decreto, ad una data (il 1° gennaio 1992) anteriore all'annullamento pronunciato dal TAR del Lazio (il 6 maggio 1992). E ciò dimostrerebbe «come e quanto il legislatore abbia proprio inteso opporsi frontalmente alla pronuncia del giudice amministrativo», con un intento lesivo dei principi dell'effettività della tutela giudiziaria, dell'indipendenza del giudice e dell'intangibilità del giudicato.

Considerato in diritto

1. — Le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe investono, sotto vari profili, l'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, e l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349.

2. — I giudizi, avendo ad oggetto questioni tra loro connesse, vanno riuniti per essere decisi con una unica sentenza.

3. — La Commissione tributaria di primo grado di Firenze dubita della legittimità costituzionale della prima delle sopra menzionate disposizioni e cioè dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, «nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe di estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990».

Come è noto, tale disposizione è intervenuta dopo che il giudice amministrativo aveva annullato quest'ultimo decreto, come pure quello successivo del 27 settembre 1991, contenente i prospetti delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, avendo ritenuto che il criterio del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, alla stregua del quale il primo dei cennati decreti aveva autorizzato la revisione di tali tariffe, fosse in contrasto con le norme sul catasto.

3.1. — Ad avviso del rimettente, la disposizione denunciata colliderebbe con:

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, posto che il riferimento al «criterio del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile» espone gli uffici tecnici erariali nel periodo transitorio, che doveva durare fino al 1994, ma che è stato poi prorogato fino al 1° gennaio 1998, al rischio di attribuire rendite catastali superiori a quelle effettive, determinando così, nella liquidazione delle singole imposte, una ingiusta erosione del patrimonio e dando luogo a situazioni di disparità di trattamento, con palese violazione del principio di uguaglianza e di quello di capacità contributiva;

l'art. 3 della Costituzione, per avere il legislatore attuato, attraverso la «legificazione» delle tariffe, l'attribuzione di fatto, in linea diretta ed immediata, delle rendite catastali alle unità immobiliari, sostituendosi alla pubblica amministrazione, nell'esercizio di una potestà tipicamente amministrativa e ponendo in essere «un comportamento viziato da eccesso di potere ed irragionevolezza»;

gli artt. 24 e 113 della Costituzione, per avere precluso al cittadino qualsiasi possibilità di difesa giurisdizionale, di fronte ad una disciplina normativa che assorbe concretamente la funzione amministrativa e che è atta ad incidere sulle posizioni soggettive dei privati, con riguardo ai parametri di individuazione in concreto degli elementi di fatto da cui origina la potenzialità reddituale del contribuente.

3.2. — Va esaminata, in via pregiudiziale, la eccezione sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale sostiene l'irrilevanza della questione, essendo il giudizio principale rivolto all'impugnazione dell'avviso di classamento, sì da poter eventualmente mettere capo soltanto ad una modifica della categoria e della classe di appartenenza dell'immobile; mentre tutt'altro problema sarebbe quello relativo alla tariffa, dalla quale discende come mera conseguenza aritmetica la rendita delle singole unità immobiliari e «che può essere affrontato innanzi alle Commissioni solo in connessione con un atto che concerne la determinazione di una delle imposte».

L'eccezione è da disattendere, giacché, contrariamente a quanto sostenuto dall'Avvocatura, risulta chiaramente dal testo dell'ordinanza di rimessione che il giudizio promosso dal contribuente innanzi alla Commissione tributaria concerne la «determinazione della rendita catastale», nell'ambito di un procedimento nel quale il ricorrente lamenta «violazione di legge ed eccesso di potere» da parte del decreto ministeriale 20 gennaio 1990, concernente la revisione delle tariffe di estimo.

D'altro canto, ai fini della rilevanza della questione, è sufficiente rammentare il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il controllo sull'ammissibilità della questione stessa potrebbe far disattendere la premessa dalla quale muove il rimettente, nel ritenere applicabile nel giudizio *a quo* la norma denunciata, solo allorché tale premessa dovesse risultare palesemente arbitraria, ovvero quando l'interpretazione accolta si palesasse del tutto non plausibile (cfr., *ex plurimis*, sentenze nn. 386 e 361 del 1996, 103 del 1993). Presupposti, questi, che non è dato assolutamente ravvisare nel caso di specie, ove si tenga conto di quel filone giurisprudenziale (già ricordato anche nella sentenza n. 9 del 1993), che ha affermato, in casi analoghi a quello pendente innanzi al rimettente, la competenza del giudice tributario a conoscere della controversia e a sindacare, sia pure *incidenter tantum*, la legittimità dei prospetti delle tariffe derivanti dalla revisione degli estimi, argomentando dall'attribuzione di rendita che in concreto deriverebbe dall'adozione delle nuove tariffe ovvero, alternativamente, dalla modifica del classamento che ad esse conseguirebbe.

3.3. — Nel merito, la questione non è fondata nei sensi di cui si dirà.

Il rimettente denuncia, in primo luogo, violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, senza in realtà addurre alcun elemento nuovo rispetto a quelli già esaminati nella precedente sentenza n. 263 del 1994, ma limitandosi a richiamare un rilievo ivi svolto che viene isolato dal contesto della motivazione di cui fa parte.

Invero, quello dei rischi, insiti nella determinazione delle rendite catastali sulla base dei valori di mercato del bene, è argomento già valutato da questa Corte in detta precedente circostanza, ma non ritenuto tale da influire sulla *ratio decidendi* allora accolta, che fa leva su una pluralità di motivi tra cui principalmente la connessione che, comunque, è dato stabilire fra il valore venale del bene e la sua redditività, come pure la mancata evidenziazione di ragioni atte a dimostrare l'incongruità del criterio di determinazione delle rendite accolto dal legislatore.

Le conclusioni di infondatezza cui è pervenuta detta pronuncia vanno, dunque, mantenute ferme, anche perché l'esito di cui, sul piano normativo, sembra precipuamente dolersi il rimettente — sì da denunciare l'incongruità dei criteri adottati nella norma rispetto al fine dell'equa e ragionevole tariffazione che essa si prefigge — parrebbe essere quello di una violazione del principio di capacità contributiva discendente non tanto dal criterio di tipo patrimoniale accolto dal legislatore per pervenire alla rendita e quindi alla tassazione, quanto piuttosto da una tassazione che, sia pure nell'ambito dei contestati criteri di determinazione della rendita, non terrebbe conto della denunciata «notevole difformità tra il valore catastale e il valore reale di mercato degli immobili». Il che pone un problema non coincidente con quello esaminato nella già menzionata sentenza n. 263 del 1994: quest'ultima affrontava la questione della legittimità costituzionale in sé del criterio accolto dal legislatore nel passare, attraverso l'applicazione del tasso di redditività, dal valore di mercato alla rendita catastale; la censura qui

formulata, come si desume dall'ordinanza, solleva, fondamentalmente, un problema di significatività, a fini di una equa ripartizione del carico tributario, di valori del bene non suscettibili di contestazione, anche se non rispondenti a quelli reali, proprio perché desumibili, con un mero calcolo aritmetico, dalle tariffe e dalle rendite legificate dalla disposizione denunciata.

3.4. — In questo senso, meritevoli di maggiore attenzione, anche perché più pertinenti, appaiono le ulteriori due censure con le quali viene riproposta all'esame della Corte la tematica delle leggi a contenuto sostanzialmente provvedimentale; in primo luogo, sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione, per l'irragionevole assorbimento della funzione amministrativa in quella legislativa che, ad avviso del rimettente, deriverebbe dall'art. 2 del decreto-legge n. 16 del 1993 il quale, nel conferire base legislativa alle tariffe d'estimo fissate dai menzionati decreti ministeriali, comporterebbe «l'attribuzione di fatto in via diretta ed immediata, delle rendite catastali alle unità immobiliari»; e, in secondo luogo, sotto quello della vanificazione delle garanzie di difesa apprestate dagli artt. 24 e 113 della Costituzione.

Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza costituzionale, le leggi in questione esigono un controllo stretto di non arbitrarietà e di non irragionevolezza restando, in definitiva, soggette a quello scrutinio che l'ordinanza di rimessione invoca nel richiamare l'art. 3 della Costituzione.

Di quanto testé considerato non può non tenersi conto ovviamente anche nell'interpretazione della contestata disposizione, in relazione all'esigenza di una lettura della medesima che non la ponga in contrasto con la Costituzione.

Il denunciato atto legislativo, annoverabile più esattamente nella categoria delle leggi di sanatoria, nel disporre la permanenza in vigore delle tariffe d'estimo e delle rendite «già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990» ha avuto il fine, come già posto in risalto dalla precedente sentenza n. 263 del 1994, di conferire base legislativa a quel criterio di revisione delle tariffe d'estimo «sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile», che era stato recepito in detto decreto, annullato dal giudice amministrativo, perché il criterio stesso non era conforme ai principi ispiratori della disciplina all'epoca vigente in materia.

Si deve perciò ritenere che il legislatore abbia inteso salvaguardare le tariffe e le rendite solo in quanto applicative del criterio ritenuto illegittimo dal giudice, validando le stesse in stretta correlazione con il criterio legificato, senza ricomprendere nella sanatoria eventuali vizi sostanziali o procedimentali diversi da quelli derivanti dall'illegittimità del criterio medesimo.

Conclusione questa che va mantenuta ferma anche a fronte della disciplina contenuta nei commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* del denunciato articolo. Questi ultimi, aggiunti dalla legge di conversione, hanno contemplato la possibilità, a seguito di ricorso alle Commissioni censuarie, di eventuali modifiche delle tariffe d'estimo già stabilite, da recepire in un decreto legislativo (art. 2 della legge 24 marzo 1993, n. 75), come in effetti è poi avvenuto, introducendosi così una disciplina che, però, rimane estranea alla presente questione di costituzionalità.

Al tempo stesso, contrariamente a quanto assume il rimettente, è da escludere che la disposizione denunciata, trasmodando in una ingiustificata disciplina delle modalità applicative, abbia inteso ricomprendere nell'effetto di legificazione anche «l'attribuzione di fatto in via diretta ed immediata della rendita catastale» ai singoli immobili. Ciò sta allora a significare che, se si sono determinati altri vizi in sede di rilevazione dei valori degli immobili ovvero di determinazione delle rendite diversi da quelli discendenti dal criterio ora legificato, i vizi stessi non possono reputarsi sanati. Oltretutto sarebbe palesemente contraddittorio, nel momento in cui si riconduce a legittimità il criterio, consentire la violazione dello stesso, come, in via pratica, potrebbe accadere se gli atti applicativi, beneficiando della disposta sanatoria, venissero sottratti al sindacato del giudice.

In tal modo viene altresì meno il presupposto della censura di violazione delle garanzie giurisdizionali di cui agli artt. 24 e 113 della Costituzione. Mentre infatti la sanatoria per via legislativa del vizio afferente al criterio stabilito nel decreto 20 gennaio 1990 opera sul piano sostanziale, attribuendo *ex post* al criterio accolto nel decreto il fondamento legislativo prima mancante, gli altri eventuali vizi degli atti che hanno portato alla determinazione di tariffe di estimo e di rendite restano interamente soggetti al controllo giurisdizionale.

4. — Con la seconda delle ordinanze in epigrafe, la Commissione tributaria provinciale di Piacenza sottopone all'esame della Corte due questioni di legittimità, concernenti, la prima, l'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio

1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1995, n. 75 [*recte:* 24 marzo 1993, n. 75]; la seconda, l'art. 2, comma 1, della legge n. 75 del 1993 [da intendersi più esattamente come art. 2, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75] e l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 344 [*recte:* n. 349].

4.1. — Le questioni di cui sopra sono state sollevate nel corso di un giudizio avente ad oggetto la ripetizione, da parte del contribuente, di somme a suo tempo corrisposte, a titolo di INVIM straordinaria, sul valore finale degli immobili di sua proprietà, alla data del 31 ottobre 1991; INVIM calcolata utilizzando i criteri dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1991, n. 363, il quale stabilisce che detto valore non è sottoposto a rettifica ove dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando i moltiplicatori, previsti dalla disposizione stessa, all'ammontare delle rendite catastali determinate a seguito della revisione generale disposta con il più volte menzionato decreto del 20 gennaio 1990.

Intervenuto, nelle more del giudizio, l'annullamento di quest'ultimo decreto da parte del giudice amministrativo, il rimettente muove dalla premessa che il rinvio dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299 sia da intendere oggi effettuato alla disposizione dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16.

Chiede, pertanto, alla Corte di stabilire:

se il predetto art. 2 violi gli artt. 3 e 53 della Costituzione, «nella parte in cui prevede la permanenza in vigore delle tariffe di estimo e delle rendite già determinate in esecuzione del decreto ministeriale 20 gennaio 1990», posto che il medesimo «appare irragionevole e potrebbe dar luogo alla determinazione e alla applicazione di redditi superiori e comunque diversi da quelli voluti dal legislatore, con situazioni di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza e di quello della capacità contributiva»;

se il comma 1 del medesimo articolo e l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, si pongano in contrasto con gli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, nella parte in cui operano una «dilatazione del regime transitorio di applicazione dei criteri dichiarati illegittimi dal TAR Lazio (e legificati in modo asseritamente temporaneo dalla predetta legge n. 75 del 1993)», per essere il fine delle citate norme quello di vanificare gli effetti della pronunzia del TAR, con conseguente straripamento del potere legislativo in quello giudiziario.

4.2. — Pur a voler condividere la premessa dalla quale muove il rimettente, è comunque da escludere che l'una e l'altra censura siano fondate.

A ben vedere, la prima non si discosta sostanzialmente da quella analogamente proposta dal giudice tributario di Firenze con l'altra ordinanza qui in esame, sicché non possono che reputarsi valide le considerazioni già svolte a proposito di quest'ultima, alle quali è sufficiente rinviare.

Quanto poi alla seconda censura, anch'essa risulta già scrutinata dalla Corte con la sentenza n. 263 del 1994, la quale — dopo aver ricordato il consolidato orientamento della giurisprudenza, secondo cui le leggi di sanatoria, ove non siano preordinate a vanificare i giudicati, non possono di per sé essere considerate lesive delle attribuzioni degli organi giurisdizionali — ha escluso, comunque, l'illegittimità della disposizione denunciata per la «decisiva» circostanza che, nella specie, «il legislatore, più che a vanificare pronunzie giudiziali, ha provveduto a dare fondamento legislativo a criteri che il giudice amministrativo aveva considerato illegittimi proprio perché enunciati in un decreto ministeriale» (sentenza n. 263 del 1994). Conclusione, questa, che non può non restare ferma anche a fronte della protratta transitorietà della disciplina, il cui termine, come rammenta lo stesso rimettente, originariamente fissato al 1° gennaio 1995, è stato prorogato, dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 250 del 1995, al 1° gennaio 1997 e ulteriormente rinviato all'esito della revisione delle zone censuarie e delle tariffe di estimo che dovrà avvenire sulla base dei regolamenti previsti dall'art. 3, comma 155, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4.3. — A parte dette considerazioni, non meno risolutivo appare, anche, l'argomento che è dato trarre dal carattere facoltativo del ricorso al particolare meccanismo impositivo previsto per l'INVIM straordinaria, tale di per sé da escludere qualsiasi attentato alla capacità contributiva del soggetto tassato, considerata la non

cogenza del criterio di determinazione del valore finale in base agli estimi catastali. Criterio suscettibile, infatti, di essere invocato dal contribuente a sua assoluta discrezione, sulla base delle sue personali valutazioni di convenienza economica, per escludere l'accertamento del reale valore venale del bene da parte dell'Ufficio tributario, senza, però, impedire, a chi voglia svincolarsi dal riferimento alla tariffa di estimo, di dichiarare un valore inferiore a quello tabellare.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi, dichiara:

a) *non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (Disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, con la prima delle ordinanze in epigrafe;*

b) *non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 del predetto decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Piacenza, con la seconda delle ordinanze in epigrafe nonché del medesimo art. 2, comma 1, e dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250 (Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 349, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 101, 102, 103 e 104 della Costituzione, dalla stessa Commissione tributaria, con la già menzionata ordinanza.*

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: GRANATA

Il redattore: VARI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

98C0667

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 12

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria l'8 maggio 1998
(della regione Veneto)

Zootecnia - Agricoltura - Regime comunitario della produzione lattiera - Criteri per la determinazione del «numero di vacche accertato», ai fini della individuazione dei quantitativi di latte prodotto - Modalità e procedura per la presentazione dei ricorsi di riesame - Fissazione del termine di 60 giorni per la decisione, da parte delle regioni, sui ricorsi stessi - Attribuzione al Ministero per le politiche agricole del potere di coordinamento necessario per l'uniforme applicazione, sul territorio nazionale, del decreto di cui trattasi - Attribuzione all'AIMA del potere di aggiornamento degli elenchi dei produttori, titolari di quota, e dei quantitativi ad essi spettanti nonché della competenza circa la determinazione dell'ubicazione aziendale - Lesione dell'autonomia e delle competenze regionali, in particolare, in materia di agricoltura - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di leale cooperazione - Mancata attribuzione di risorse finanziarie per la copertura dei nuovi oneri derivanti alla regione dalle norme impugnate.

(Decreto del Ministero delle politiche agricole 12 febbraio 1998, art. 1, comma 2; decreto del Ministero delle politiche agricole 17 febbraio 1998, intero testo; artt. 1, commi 1, 3, 4 e 5, commi 1 e 2, 7 e 8).

(Cost., artt. 5, 97, 115, 117 e 118; legge 23 agosto 1998, n. 400, art. 17; d.-l. 1° dicembre 1997, n. 411, convertito in legge 27 gennaio 1998, n. 5; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 8; legge 28 marzo 1997, n. 81; legge 3 luglio 1997, n. 204; d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143; legge 4 dicembre 1993, n. 491).

Ricorso della regione Veneto, in persona del vice presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, avv. Bruno Canella, rappresentata e difesa, come da delega a margine del presente atto, ed in virtù di deliberazione di g.r. n. 1177, del 7 aprile 1998, di autorizzazione a stare in giudizio dagli avv.ti proff. Giuseppe Franco Ferrari e Massimo Luciani, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Roma, Lungotevere delle Navi n. 30, per conflitto di attribuzione contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente *pro-tempore* del Consiglio dei Ministri;

In relazione al decreto del Ministero per le politiche agricole 17 febbraio 1998, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 42 del 20 febbraio 1998, recante: «Modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e per l'applicazione dei decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1998, n. 5», nella sua interezza ed in particolare quanto all'art. 1 comma 1, in quanto stabilisce le modalità di determinazione del numero di vacche da parte dell'Aima, in particolare disponendo che si debba prendere in considerazione il minor numero di capi tra quello risultante dal modello L1 e quello accertato in sede di rilevazione delle a.s.l. a norma del d.-l n. 130 del 1997, e che in assenza di riscontro con la suddetta rivelazione il modello L1 deve essere assimilato all'ipotesi del modello L1 privo dell'indicazione del numero di capi; quanto all'art. 1, comma 2, in quanto stabilisce le «modalità di trattamento» delle «anomalie dichiarative» di cui all'art. 2, comma 1 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998; quanto all'art. 3, in quanto stabilisce le modalità per l'istruttoria dei ricorrsi di riesame di competenza delle regioni; quanto all'art. 4, in quanto elenca la documentazione che deve essere necessariamente allegata ai ricorsi di riesame di competenza delle regioni; quanto all'art. 5, comma 1, in quanto dispone che le regioni e le province autonome trasmettano progressivamente all'Aima, con cadenza settimanale e comunque non oltre il termine di cui all'art. 2, comma 8, del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, copia dei verbali redatti in riferimento ai ricorsi di riesame istruiti; quanto all'art. 5, comma 2, in quanto dispone che l'Aima provvede a verificare il rispetto dei termini di cui al comma 4 dell'art. 2 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, e che nel caso in cui da tale verifica risulti il mancato rispetto dei detti termini il ricorso non è preso in considerazione indipendentemente dall'esito dell'istruttoria effettuata dalle regioni o dalle province autonome; quanto all'art. 7, in quanto prevede che il Ministero per le politiche agricole assicuri l'attività di coordinamento necessaria all'uniforme applicazione del d.m. stesso; quanto all'art. 8, in quanto conferma in capo all'Aima la competenza in ordine all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari

di quota per il periodo 1998-1999 e a tal fine attribuisce alla stessa Aima le attribuzioni inerenti l'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva CEE 268/75.

FATTO

1.1. — Il regime delle c.d. quote latte, finalizzato al contenimento della produzione, da anni eccedente nel mercato europeo, è stato introdotto in Italia, dopo lungo contenzioso circa l'effettiva entità della produzione interna e la irrogazione delle relative sanzioni comunitarie, dalla legge 26 novembre 1992, n. 468.

Tale testo normativo, dopo avere demandato, all'art. 2, comma 2, la redazione di elenchi dei produttori titolari di quota e la loro pubblicazione in appositi bollettini all'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (Aima), all'art. 2, comma 2, limitatamente ai produttori di associazioni aderenti alla Unalat, dispone la articolazione della quota in due parti: l'una *A)*, commisurata alla produzione di latte commercializzata nel periodo 1989-1989; l'altra *B)*, rapportata alla maggiore produzione commercializzata nel periodo 1991-1992.

Poiché peraltro il regolamento CEE del Consiglio n. 804, del 27 giugno 1968, contemplava la periodica rideterminazione delle quote nazionali spettanti all'Italia, i commi 6-8 dello stesso art. 2 assegnavano alle regioni il compito di vigilare sulla effettiva produzione dei singoli operatori e di comunicare all'Aima per l'aggiornamento del bollettino le eventuali situazioni di quota assegnata superiore a quella effettiva, e al Ministro dell'agricoltura e foreste, acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e sentite le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, in caso di eccedenza delle quantità attribuite ai produttori alla stregua dei commi 2 e 3 rispetto alle quote nazionali individuate in sede comunitaria, di stabilire con proprio decreto i criteri generali per il pieno allineamento con le quote nazionali nell'arco di un triennio. Lo stesso comma 8 imponeva che, con riferimento alle riduzioni obbligatorie della quota *B*, si tenesse conto «dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

Il d.-l. 23 dicembre 1994, n. 727, poi convertito con modificazioni in legge 24 febbraio 1995, n. 46 ha poi operato la riduzione delle quote *B* per singolo produttore, con l'esclusione degli operatori delle stalle ubicate nelle zone montane di cui alla direttiva del Consiglio CEE 75/268 del 28 aprile 1975, da effettuarsi entro il 31 marzo 1995 con operatività della campagna 1995-1996.

La legge di conversione n. 46/1995 ha innovato il decreto come segue:

a) ha previsto [art. 2, comma 1, lett. *a)*] la riduzione della quota *A* non in produzione, almeno qualora essa ecceda il 50% della quota *A* attribuita;

b) dopo avere confermato la riduzione della quota *B* [lett. *a)*], escluso [lett. *b)*] da entrambre le riduzioni i produttori non solo titolari di stalle ubicate in zone di montagna, ma anche quelli operanti «nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole;

c) ha consentito (art. 2, comma 2-*bis*) che i produttori che abbiano ottenuto, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico da parte della regione e che lo abbiano realizzato, possano chiedere la assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano medesimo, in sostituzione delle quote *A* e *B*.

Più generale, il d.-l. n. 727 del 1994 e la legge n. 46 del 1995 hanno soppresso la previa consultazione della conferenza tra Stato e regioni, rimettendo la istruttoria e la predisposizione del piano di rientro esclusivamente all'istanza ministeriale.

Inoltre, è stato introdotto un meccanismo di autocertificazione delle produzioni, in base al quale gli acquirenti sono autorizzati a considerare i quantitativi autocertificati dai produttori.

La legge n. 46 del 1995, insieme con il decreto-legge convertito veniva impugnata dalla regione Veneto con ricorso rubricato 23/1995, con allegazione di numeri profili di incostituzinalità. Codesta ecc.ma Corte, a seguito di discussione nella pubblica udienza del 23 novembre 1995, con decisione n. 520 del 28 dicembre 1995 accoglieva il predetto ricorso, in una con quello presentato dalla regione Lombardia e rubricato con n.r.g. 22/1995, sotto il profilo della incostituzionalità dell'art. 2, comma 1, della legge, nella parte in cui non vi si contemplava il parere delle regioni interessate nel procedimento di riduzione delle quote individuali spettanti ai produttori di latte bovino.

1.2. — Come è noto, il Governo è poi più volte intervenuto con la decretazione di urgenza, adottando prima il d.-l. 15 marzo 1996 n. 124 e poi, reiterando il primo, adottando il d.-l. 16 maggio 1996 n. 260, (impugnati con i ricorsi n.r.g. 19 e 28/96), indi con il d.-l. 8 luglio 1996 n. 353 (del pari impugnato con il ricorso n.r.g. 33/96), con il d.-l. 8 agosto 1996 n. 440 (impugnato con il ricorso n.r.g. 38/96), con il d.-l. 6 settembre 1996 n. 463 (impugnato con ricorso n.r.g. 41/96), e «infine» con i dd.-l. 23 ottobre 1996, n,. 542 e 552 (il secondo, impugnato con ricorso n.r.g. 47/1996). Tali ultimi due decreti-legge sono poi stati convertiti, rispettivamente, nelle leggi 20 settembre 1996 n. 642 e 23 dicembre 1996 n. 649 (impugnate con ricorsi nn.rr.gg. 17/97 e 15/97).

I decreti-legge successivi alla legge n. 46 del 1995 appartengono a due «catene» di decreti reiterati: una saldatasi con la legge di conversione del d.-l. n. 542 del 1996 (legge n. 649 del 1996); l'altra saldatasi con la legge di conversione del d.-l. n. 552 del 1996 (legge n. 642 del 1996).

La prima catena è relativa alle previsioni sulle procedure di compensazione (in particolare, all'eliminazione delle procedure previste dalla legge n. 468 del 1992, sostituite da una compensazione nazionale gestita dall'Aima), nonché alle modalità e ai tempi dei prelievi e delle restituzioni. La seconda catena riguarda, in particolare, la disciplina dei bollettini dei produttori titolari di quota; la fissazione dei criteri di effettuazione della compensazione; le modalità della compensazione medesima; la disciplina dell'abbandono della produzione; i termini per la cessione delle quote latte.

Queste due catene, ancorché distinte, sono interconnesse, e — per le ragioni già esposte nei ricorsi sopradescritti — hanno determinato gravissimi pregiudizi all'autonomia delle regioni in materia di agricoltura, disegnando uno scenario normativo incoerente e costituzionalmente illegittimo. L'incoerenza e l'illegittimità sono state confermate (e aggravate) dalla «saldatura» operata dalle menzionate leggi nn. 642 e 649 del 1996.

A distanza di pochissimi giorni dalla pubblicazione (nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente, del 21 e del 23 dicembre 1996) delle leggi ora ricordate, il legislatore è poi nuovamente intervenuto nel settore della produzione lattiera con la legge 23 dicembre 1996 n. 662 (che, addirittura, ancorché pubblicata poco dopo, reca la stessa data della legge n. 649 del 1996), a conferma della caoticità e della farraginosità del suo agire.

La legge (impugnata con ricorso n.r.g. 21/1997) dedica alla produzione lattiera i commi da 166 a 174 dell'art. 2.

Tutti i ricorsi più sopra menzionati, e segnatamente i ricorsi nn.rr.gg. 19, 28, 33, 38, 41, 47 del 1996 e 13, 15, 21 del 1997, sono stati discussi all'udienza pubblica tenutasi in data 28 ottobre 1997.

In riferimento ai medesimi ricorsi sopra menzionati, codesta ecc.ma Corte, in data 19 dicembre 1997, ha depositato in cancelleria ordinanza istruttoria del 16 dicembre 1997, con la quale si è disposta a carico del Presidente del Consiglio dei Ministri (e in minima parte a carico dei presidenti delle regioni) ampia integrazione documentale.

1.3. — Nonostante avessero operato la «saldatura» finale delle descritte catene di decreti-legge, i confusi e contraddittori interventi normativi di fine 1996 non sono riusciti a scrivere la parola «fine» sotto la lunga e tormentata storia della disciplina in via d'urgenza della produzione lattiera. Il Governo è infatti reintervenuto con il d.-l. n. 11 del 1997 (anch'esso impugnato dalla ricorrente con ricorso rubricato al n. 26/1997, pendente avanti codesta ecc.ma Corte).

La storia di questo decreto è nota: incalzato dalla protesta dei produttori, angosciati dall'imminente scadenza del cosiddetto «superprelievo», ed esasperati dalla pachidermica gestione del settore lattiero-caseario da parte del Miraaf e dell'Aima, il Governo ha ritenuto opportuno intervenire, subito, con un provvedimento legislativo d'urgenza.

Quanto ai suoi contenuti, il decreto in questione può essere diviso, per quanto qui interessa (e prescindendo dunque dalle disposizioni puramente finanziarie e da quelle previdenziali, di cui agli artt. 9-11) in due parti.

In una prima parte si interviene — disinteressandosi del tutto delle prerogative delle regioni — con forme di finanziamento agevolato ai produttori, onde far fronte alla crisi del settore determinata, per un verso, dall'encefalopatia spongiforme bovina, e per l'altro dalla sovrapproduzione di latte.

Così, l'art. 1 stabilisce ammontare (comma 1), tasso (comma 2), criteri di calcolo (comma 3), tempi e garanzie dei finanziamenti per fronteggiare i danni causati dalla menzionata epidemia (comma 4). L'art. 2 fissa le procedure per la concessione dei finanziamenti. L'art. 3 introduce, per i produttori che non abbiano chiesto il finanziamento di cui all'art. 1, un premio per la perdita di reddito subita a causa dell'encefalopatia spongiforme bovina.

L'art. 4 detta regole in materia di incentivi per l'abbandono della produzione lattiera, determinando ammontare, modalità e tempi degli incentivi medesimi. L'art. 6 dispone un contributo straordinario al Fondo interbancario di garanzia e detta ulteriori regole in materia.

In una seconda parte, logicamente differenziata dalla prima e relativa a questioni che avrebbero dovuto essere oggetto di ben più meditata considerazione, il decreto si occupa direttamente del regime della produzione lattiera. Così, l'art. 5 detta regole sull'assegnazione di quote ai giovani produttori. L'art. 7 istituisce una commissione governativa di indagine in materia di quote latte. L'art. 8, infine, detta norme in materia di identificazione e registrazione degli animali (anagrafe del bestiame), anche in applicazione del d.P.R. 30 aprile 1996 n. 317.

1.4. — Nonostante fosse affetto dai vizi lamentati nel ricorso n. 26/1997, sopra menzionato, il d.-l. n. 11 del 1997 è stato poi convertito in legge ad opera della legge 28 marzo 1997 n. 81 (anch'essa impugnata con ricorso pendente avanti codesta ecc.ma Corte al n. 37/1997). La struttura del decreto è stata profondamente alterata, poiché i suoi vari articoli sono stati tutti raggruppati e trasformati in commi (ben 54) di un solo maxiarticolo 1, ma il testo delle varie previsioni normative è rimasto largamente intatto, ad eccezione delle parti che qui appresso si indicano.

È stato, anzitutto, premesso al testo originario un art. 01, nel quale si prevede che le funzioni amministrative relative all'attuazione della normativa comunitaria in materia di quote latte siano svolte dalle regioni (e dalle province autonome. La soddisfazione con la quale dovrebbe essere accolto il doveroso riconoscimento del corretto assetto delle competenze in questo delicato settore è destinata ad avere vita breve. Basta infatti leggere quanto l'art. 01 aggiunge a tale previsione, e precisamente che:

a) l'assegnazione alle regioni delle predette funzioni vale solo «a decorrere dal periodo di applicazione 1997-1998»;

b) «in attesa della riforma organica del settore» (*videant posteri...!*), sono fatti salvi i compiti svolti dall'Aima — niente meno — «in materia di aggiornamento del bollettino 1997-1998, di riserva nazionale, di compensazione nazionale e di programmi volontari di abbandono»;

c) come se non bastasse, l'Aima concorre con le regioni per gli altri adempimenti dello Stato nei confronti dell'Unione europea nel settore lattiero-caseario.

Come si vede, l'*incipit* di tale articolo, apparentemente garantista per le regioni, si rivela addirittura derisorio quando inserito nel contesto dell'intera previsione normativa.

Sempre nell'art. 01, poi, si è previsto (al comma 2) che le funzioni di indirizzo e coordinamento, nonché i poteri sostitutivi nei confronti delle regioni spettano al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

L'art. 1, comma 1, è stato modificato assai marginalmente, con il rinvio (prima mancante) a quanto previsto dalla legge n. 468 del 1992 in materia di attribuzione dei quantitativi di riferimento di produzione lattiera.

L'art. 1, comma 3, è stato modificato, nel senso che si prevede la consultazione degli «assessorati regionali all'agricoltura», al fine di determinare i criteri oggettivi per il calcolo della perdita di reddito derivante ai singoli produttori a seguito della crisi dovuta all'encefalopatia spongiforme bovina.

L'originario art. 4, comma 2, del decreto (ora art. 1, comma 14) è stato modificato con la eliminazione dell'inciso che prevedeva la sottoscrizione della domanda di premio per l'abbandono della produzione da parte del proprietario, ove questi fosse soggetto diverso dal titolare della quota.

L'originario art. 5, comma 1, del decreto (ora art. 1, comma 17) è stato modificato, prevedendo unilateralmente una disciplina ancora più analitica — epperciò illegittima — delle assegnazioni di quote ai giovani produttori.

L'originario art. 5, comma 2 (ora art. 1, comma 18) è stato modificato con alcuni aggiustamenti lessicali, ed in particolare con la previsione che la riassegnazione delle quote avvenga «a livello regionale» (anziché «su base regionale»).

L'originario art. 7, comma 4 (ora art. 1, comma 31), è stato modificato con la previsione più specifica dei contenuti della relazione che la commissione governativa di indagine in materia di quote latte è tenuta a presentare.

È stata introdotta, all'art. 1, comma 35, la previsione secondo cui l'Aima provvede a rettificare gli elenchi dei produttori assoggettati al prelievo supplementare e ai conguagli sulla base delle risultanze della relazione della commissione governativa di cui al punto precedente, con il risultato di aggravare ulteriormente — se possibile — i già gravi vizi evidenziati nell'impugnativa del decreto.

È stato introdotto, all'art. 1, comma 42, e modificando doverosamente l'assurdo art. 8 del decreto, il principio secondo cui le regioni si avvalgono della banca dati per la registrazione ed identificazione dei bovini da allevamento.

1.5. — Con ulteriore ricorso alla decretazione di urgenza, il Governo ha poi adottato il d.-l. 7 maggio 1997, n. 118, del pari impugnato con ricorso n.r.g. 41/1997, pendente innanzi a codesta ecc.ma corte.

In estrema sintesi, il contenuto ditale d.-l. è il seguente:

il comma 1 proroga al 10 luglio 1997 la operatività della commissione governativa di indagine, di cui all'art. 1, comma 28, della legge n. 81 del 1997, ribadendo che entro tale termine essa dovrà presentare alla Presidenza del Consiglio ed al Ministro la propria relazione;

il comma 2 ribadisce quanto già disposto dal comma 30 dell'art. 1 della legge n. 81 del 1997 circa l'utilizzo della forza pubblica, aggiungendo che essa può in particolare svolgere ispezioni amministrative ed esercitare «tutti i poteri ... spettanti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.»;

il comma 3 demanda all'Aima, entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, di operare le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e di effettuare i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero, se il conguaglio non sia possibile o sufficiente, le ripetizioni di somme trattenute in meno.

il comma 4 differisce al 10 giugno 1997, limitatamente al periodo 1996-1997, le dichiarazioni degli acquirenti, sottoscritte anche dai produttori, in base al regolamento CEE 536/1993 e prescrive nello stesso termine una nuova dichiarazione per il periodo 1995-1996, prevedendo, in caso di omessa sottoscrizione delle dichiarazioni da parte del produttore, verifiche da parte delle forze di polizia;

il comma 5 è la norma finanziaria.

Il d.-l. n. 118/1997 è poi stato convertito in legge 3 luglio 1997, n. 204. Quest'ultima, in aggiunta al d.-l. convertito, prevede:

la sospensione dei programmi di abbandono della produzione di latte e la conseguente interruzione dell'assegnazione delle quote gratuite ai giovani produttori (art. 1-*bis*);

l'obbligo per i primi acquirenti di trattenere solo il 20% del prelievo supplementare della quota *B* ridotta ed ugualmente prodotta nell'annata 1996-1997 (art. 1, comma 4-*bis*);

la proroga dei lavori della commissione per tutto agosto (art. 1, comma 1), con conseguente slittamento dei termini previsti dall'art. 1, comma 3, del d.-l. convertito.

Nel frattempo, il Governo — aggravando la già sconcertante disorganicità e frammentarietà della disciplina in materia di quote latte — ha fatto sì che si intrufolasse nel testo del d.-l. 19 maggio 1997, n. 130, convertito in legge 16 luglio 1997, nn. 228, relativo agli incendi boschivi, un articolo relativo ai controlli veterinari straordinari da effettuarsi su tutti i capi bovini presenti nelle aziende da latte. Con l'art. 6 del d.-l. in oggetto è stato, infatti, autorizzato il Ministro della sanità a disporre la suddetta rilevazione tramite i servizi veterinari delle U.S.L.

Inoltre, il Governo, con il d.-l. 15 settembre 1997 n. 305 — poi però non convertito —, disponeva la proroga di sessanta giorni dei suddetti termini imposti all'Aima per le rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e per l'effettuazione dei conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997, ovvero — se il conguaglio non sia possibile o sufficiente — per la restituzione delle somme versate in più e la ripetizione di quelle versate in meno.

2.1. — Nel frattempo la commissione d'indagine, istituita con il d.-l. n. 11 del 1997, ha presentato due relazioni, del 26 aprile 1997 e del 31 agosto 1997; quest'ultima, frutto delle proroghe disposte dal d.-l. n. 118 del 1997 e dalla legge di conversione n. 204 del 1997.

La commissione ha evidenziato come la situazione attuale sia frutto di una normativa che, oltre a disattendere le direttive e i regolamenti comunitari, risulta essere chiaramente inadeguata ad impostare un definitivo riassetto del sistema.

Il dato maggiormente preoccupante è stato individuato nel proliferare di contratti di pseudo soccida e comodato. Tale fenomeno, volto ad eludere le disposizioni normative in materia di circolazione di quote latte, discende — ad avviso della medesima commissione — da una legislazione nazionale non conforme al diritto comunitario e contraddittoria al suo interno.

Infatti, se da un lato la legislazione italiana — allo scopo di conservare le quote produttive nelle aree territoriali di origine — proibisce la compravendita e l'affitto di sole quote al di fuori della regione di appartenenza del cedente (legge n. 468 del 1992), vietando altresì la cessione della sola quota tra aree non omogenee, dall'altro fa menzione dei contratti associativi, senza precisare alcunché rispetto agli stessi (legge n. 407 del 1994).

I contratti di pseudo soccida e comodato (resi possibili dalla richiamata menzione da parte della legislazione interna dei contratti associativi) non comportano un effettivo trasferimento della titolarità delle quote in capo agli stipulanti (e per questo non sono soggetti né al controllo della regione, né dell'Aima), ma, legittimando una produzione di latte da parte di chi è privo di bestiame, oppure da parte dei produttori che hanno già completamente utilizzato la quota a propria disposizione, hanno comunque come unico oggetto del rapporto la realizzazione di una commissione strumentale — seppure *sui generis* — della quota.

Da tali transazioni conseguono in tutta evidenza enormi squilibri in sede di compensazione nazionale, a danno dei produttori effettivi.

Va fin da ora precisato che tali contratti sfuggono a qualsivoglia controllo in quanto non comportano un formale trasferimento della quota; il fine di suddette transazioni è infatti l'illegittimo utilizzo della quota da parte chi non ne è titolare.

A proposito, si sottolinea che l'art. 8 della legge n. 468 del 1992 attribuisce al Ministero i poteri di controllo in ordine all'improprio utilizzo degli strumenti giuridici previsti dalla legge medesima.

Inoltre — come la stessa commissione rileva — tali pseudo soccide e comodati non possono dirsi stipulati in evidente violazione della normativa interna, in quanto essa — suppure in contrasto con la normativa comunitaria — legittima l'utilizzo di non meglio definiti contratti associativi.

Il problema di fondo non risiede dunque nei controlli — quasi impossibili ad effettuarsi —, ma nella disciplina statale del settore.

La stessa commissione sollecita, infatti, una effettiva ed ordinata ripartizione dei ruoli tra i vari soggetti preposti alla disciplina e gestione del settore.

2.2. — La commissione governativa ha inoltre proposto che la compensazione, limitatamente alla campagna 1995-1996, venga effettuata secondo il previgente sistema, e cioè prima al livello della APL, e a livello dei non associati, e poi a livello nazionale.

Tale proposta — sempre secondo la commissione — si impone in considerazione del principio del legittimo affidamento, così come riconosciuto anche dall'ordinamento comunitario. In base a tale principio, infatti, la Corte di giustizia ritiene non possa non tenersi conto dell'affidamento riposto dall'imprenditore su norme, comportamentali e prassi delle autorità nazionale e comunitaria, in base alle quali egli ha determinato le proprie operazioni commerciali; ciò, sempre che nessun interesse pubblico vi osti e che la lesione subita sia intervenuta in modo imprevedibile.

Nel caso di specie, considerato che solo nel maggio del 1996 la U.E. ha contestato formalmente la metodologia di compensazione utilizzata in Italia, gli allevatori fino ad allora confidavano del tutto verosimilmente nel mantenimento del precedente sistema. Inoltre, nessuna conseguenza si produrrebbe a carico dello Stato nel caso in cui si tornasse ad operare la compensazione secondo la normativa previgente: il prelievo per l'esubero continuerebbe infatti ad essere a carico dei produttori eccedentari (cfr. pagg. 84-86, relazione del 26 aprile 1997; pagg. 56-59 e 140-149, relazione del 31 agosto 1997).

Le considerazioni espresse in tal senso dalla commissione confermano le gravi illegittimità che viziano le disposizioni impugnate, troppo frettolosamente escogitate dal legislatore al solo fine di ovviare ad ulteriori infrazioni comunitarie.

Viceversa la commissione medesima ritiene necessario risolvere definitivamente la grave crisi del settore tramite misure che, oltre ad assicurare l'effettivo adempimento agli obblighi imposti dall'U.E. risultino idonee a governare il sistema delle quote latte sulla scorta dei principi di equità ed economicità (cfr. pag. 204, relazione del 31 agosto 1997).

2.3. — Altro punto sottolineato da entrambe le relazioni redatte dalla commissione d'indagine riguarda la sicura e totale compensazione concessa a gli operatori delle zone svantaggiate (cfr. pagg. 158-159, relazione del 31 agosto 1997).

In seguito ad un'analisi comparata delle legislazioni degli Stati membri, la commissione stessa ha evidenziato come la situazione italiana, oltre ad essere atipica, non risponda allo spirito della normativa comunitaria, che consente, infatti, agevolazioni in favore delle zone svantaggiate solo a monte del sistema, e cioè in sede di assegnazione delle quote.

La sostanziale esclusione dei produttori operanti nelle zone svantaggiate dal pagamento del prelievo supplementare comporta dunque un'intollerabile disparità di trattamento nei confronti degli operatori delle regioni a maggiore vocazione produttiva, quali la regione ricorrente.

2.4. — Infine, quanto all'attribuzione dei poteri di gestione delle quote in capo alle regioni, la commissione sottolinea la necessità di predeterminare, con riguardo alle particolari situazioni locali più sistemi concordati da ciascuna regione con l'organo statale di controllo (cfr. pag. 78), relazione del 26 aprile 1997).

Ne discende che le mere affermazioni di principio, quali la tardiva previsione di un comitato permanente in sede consultiva e la formale attribuzione delle competenze in capo alle Regioni — salvo mantenere ben salde in capo all'Aima le competenze effettive —, non potevano certo bastare ai fini di una seria e meditata riorganizzazione della materia.

2.5. — In conclusione, le relazioni redatte dalla commissione d'indagine evidenziano la necessità di riformare in radice l'intero sistema, a partire dall'individuazione dell'annata di riferimento per l'assegnazione delle quote.

Si è infatti dimostrato come le errate rilevazioni della produzione nazionale effettuate a più riprese da diversi organismi abbiano determinato già *ab origine* le condizioni per il proliferare delle successive e consequenziali distorsioni, che hanno impedito l'effettivo e razionale adempimento degli obblighi imposti dalla U.E.

Siffatta situazione è da addebitarsi in primo luogo all'assurda ed incoerente sovrapposizione di disposizioni che si sono sempre più allontanate dal dato reale. Le distorsioni del sistema si sono così moltiplicate ed hanno di fatto impedito un effettivo adeguamento della normativa interna agli obblighi imposti dalla U.E.

La commissione ha poi rinvenuto precise responsabilità in ordine alla evidente disfunzione del settore, e segnatamente:

in capo all'Unalat e alle organizzazioni professionali agricole, che hanno a suo tempo fornito dati non veritieri in merito alla produzione nazionale;

in capo alle a.p.l., per la gestione scorretta delle quote;

in capo ai primi acquirenti — le latterie —, che in genere non hanno ostacolato l'utilizzo distorto dei contratti «associativi» da parte dei produttori;

in capo del c.c.i.a. per le imprecise rilevazioni in ordine alla produzione nazionale:

in capo al Governo, in riferimento alla stratificazione di norme non sempre — *rectius,* quasi mai — in linea con il diritto comunitario;

in capo al Ministero, per non avere gestito correttamente i rilevamenti sulla produzione nazionale interna;

in capo all'Aima in riferimento alla dimostrata inefficienza operativa.

È, poi, emblematico ed illuminante che, quanto alle regioni, le relazioni si siano invece limitate ad evidenziare l'omesso esercizio da parte di tali enti dei poteri di controllo in relazione, in particolare, ai quantitativi effettivi di latte prodotto dai singoli operatori ed in ordine ai contratti di acquisto ed affitto di quote. In relazione ai contratti, però, si è già detto dell'impossibilità di sottoporre al controllo quelle particolari forme di transazioni, dette di pseudo soccida e comodato; queste ultime, infatti, non comportando un effettivo trasferimento di quota non erano in realtà soggette ad alcun controllo *ex lege.*

Quanto all'omesso controllo dei quantitativi di latte effettivamente prodotto, è di tutta evidenza che i poteri attribuiti alle regioni erano — e sono — del tutto formali, spettando all'Aima l'esclusiva competenza in ordine all'assegnazione delle quote. L'estromissione delle regioni dai poteri programmatori ha ovviamente impedito alle stesse l'esercizio dei poteri di controllo. Il sistema indotto dalle disposizioni succedutasi in materia di quote latte ha reso, infatti, possibile l'utilizzo da parte di alcuni produttori di strumenti giuridici (quali i contratti di pseudo soccida e comodato) ai limiti della legalità, impedendo di fatto all'organo periferico un effettivo controllo sul dato reale.

3. — Malgrado l'invito della commissione governativa di procedere ad una complessiva — nonché definitiva — riforma del settore lattiero-caseario, il Governo è poi nuovamente intervenuto con la decretazione d'urgenza per mezzo del decreto-legge n. 411/1997, impugnato con il ricorso n.r.g. 3/1998, pendente avanti codesta ecc.ma Corte.

In sintesi, il decreto, quanto al procedimento di accertamento, prevede:

che l'Aima accerti la produzione effettiva per i periodi più sopra indicati, avendo particolare riguardo: *a)* ai modelli L1 non firmati o con firme apocrife; *b)* ai modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini; *c)* ai modelli L1 con quantità di latte commercializzata incompatibile con la consistenza numerica del bestiame; *d)* ai contratti di circolazione di quote latte (quelli ritenuti atipici dalla Commissione) con durata inferiore ai 6 mesi; *e)* ai modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA errate o inesistenti, o relativi ad aziende senza bestiame o destinatarie dei premi accordati per vacche nutrici o per abbattimento (art. 2, comma 1);

che i contratti di cui al precedente punto *d)* devono essere inviati all'Aima a cura degli acquirenti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge medesimo, pena la revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del d.P.R. 569/1993 (art. 2, comma 2) (dimenticando che la revoca è disposta dalle regioni, che, in quanto non destinatarie dell'atto comunicato, non potrebbero direttamente valutare se l'invio della documentazione è avvenuto nei termini prescritti);

che l'Aima aggiorni i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998 tenendo conto: *a)* delle istanze di riesame presentate entro il 30 settembre 1997 dalle regioni e dalle province autonome; *b)* degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e riduzioni operate dalle regioni e province autonome, pervenute all'Aima entro la data di entrata in vigore del decreto stesso; *c)* dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità per i periodi considerati, comunicati dalle regioni e province autonome e pervenuti entro il 15 novembre 1997 (si consideri che, quanto ai cambi di titolarità, per il periodo 1997-1998, essi possono essere effettuati fino al 31 marzo 1998 e comunicati alle regioni nei 15 giorni successivi — vd. art. 21 d.P.R. n. 569/1993 —); *d)* della correzione, in base alle risultanze del censimento 1993-1994, delle assegnazioni di quote a suo tempo effettuate (art. 2, comma 3);

che l'Aima compiuto l'accertamento *de quo* nei modi sopradescritti, comunichi ai produttori, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del decreto medesimo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato (art. 2, comma 5, prima parte);

che i singoli interessati possono presentare alla regione, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della summenzionata comunicazione (art. 2, comma 5, seconda parte e comma 6), (dimenticando che la regione, non potendo accertare la data di ricezione della comunicazione, non sarà in grado neppure di accertare il presupposto di ammissibilità del ricorso medesimo — ovvero: la sua proposizione nei termini);

che le Regioni devono decidere sui ricorsi *de quibus* entro sessanta giorni (termine perentorio) a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione, ed entro lo stesso termine devono comunicare all'Aima la relativa decisione, a pena di irricevibilità e salva la responsabilità civile, penale e disciplinare (art. 2, comma 8), (ancora non si considera che le regioni non hanno i mezzi per accertare il *dies a quo*).

Nelle more della effettiva attuazione di quanto sopra descritto, il Governo ha poi disposto in favore dei produttori la restituzione dell'80% degli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare, limitatamente al periodo 1996-1997 (art. 1).

Inoltre, l'art. 3, dispone che l'Aima provveda alla rettifica della compensazione nazionale per il periodo 1995-1996 sulla base dei modelli L1 pervenuti alla data di entrata in vigore del decreto, nonché degli accertamenti compiuti e delle decisioni dei ricorsi di riesame di cui all'art. 2.

L'art. 4, quanto alla campagna 1997-1998, dispone che l'Aima proceda all'aggiornamento dell'elenco dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti con la comunicazione di cui al comma 5, dell'art. 2. Tali aggiornamenti andranno a sostituire ad ogni effetto i bollettini pubblicati precedentemente. Ai fini delle trattenute e del versamento del prelievo supplementare — come espressamente recita il medesimo art. 4 — gli acquirenti saranno tenuti a considerare esclusivamente le quote risultanti dal suddetto elenco.

Quanto alla campagna 1998-1999, l'art. 5, in espressa deroga all'art. 01 del d.-l. n. 11 del 1997, convertito in legge n. 81 del 1997, attribuisce nuovamente all'Aima la competenza in ordine alla redazione degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti per il periodo 1998-1999.

4. — Il d.-l. n. 411 del 1997 sopradescritto è poi stato convertito con modificazioni in legge 27 gennaio 1998, n. 5 (impugnata dalla regione Veneto con ricorso n.r.g. 19/1998, pendente avanti codesta ecc.ma Corte), che, così come il d.-l. convertito, contiene disposizioni gravemente lesive delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni.

Nelle more della conversione in legge del d.-l. n. 411 del 1997, il Ministero per le politiche agricole aveva inoltre adottato il d.m. 16 gennaio 1998, recante «Modalità per lo svolgimento degli accertamenti in materia di produzione lattiera ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411».

La legge di conversione del d.-l. più volte menzionato apportava però una modificazione proprio all'art. 2, comma 10, stabilendo che il decreto ministeriale attuativo ivi previsto avrebbe dovuto disciplinare, oltre che le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame (come previsto nell'originario testo del comma 10, dell'art. 2), anche le altre modalità di applicazione del decreto-legge convertito.

Di conseguenza, il Ministero, in sostituzione del d.m. 16 gennaio 1998 più sopra menzionato, ha adottato il d.m. 17 febbraio 1998, che, oltre ad apportare sostanziali modifiche ed integrazioni al d.m. sostituito, contiene altresì diverse disposizioni introdotte *ex novo* ad ulteriore aggravamento della compressione delle prerogative regionali nel settore lattiero-caseario.

DIRITTO

1. — Quanto all'intero d.m. 17 febbraio 1998, violazione degli artt. 5, 97, 115, 177 e 118 Cost., anche in riferimento all'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

Il d.m. 17 febbraio 1998 trae il proprio fondamento dall'art. 2, comma 10, del d.-l. n. 411 del 1997, così come convertito in legge n. 5 del 1998, che attribuisce al Ministro delle politiche agricole, di intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, il potere di disciplinare le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione del decreto stesso.

Trattasi, dunque, chiaramente di un atto normativo secondario, che non può validamente disporre norme incompatibili con quelle contenute in atti legislativi (e dunque con quelle contenute nel d.-l. n. 411 del 1997), ma che, viceversa, ha il solo compito di dare concreta attuazione alle norme sovraordinate, in conformità, peraltro, con quanto espressamente disposto dallo stesso comma 10, dell'art. 2 più sopra citato, dal quale trae fondamento.

In altri termini, il d.m. in questione, per sua natura, potrebbe solo eseguire e sviluppare la disciplina stabilita dal d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, (già comunque di per sé gravemente lesiva delle prerogative costituzionalmente garantite alle regioni nel settore *de quo*), ma non certo modificare, integrare od innovare le disposizioni legislative delle quali pretende di dare attuazione, ai fini di superare i problemi dalle stesse suscitati.

Viceversa, il d.m. 17 febbraio 1998, lungi dal limitarsi ad attuare il d.-l. n. 411 del 1997, introduce, ad integrazione e modifica della stessa fonte legislativa disposizioni che vanno ad aggravare la già insopportabile estromissione delle regioni dal governo del settore lattiero-caseario.

In particolare, come in dettaglio si dimostrerà più avanti, l'art. 1 del d.m. in questione, introduce e disciplina le modalità di determinazione del numero di capi da parte dell'Aima (comma 1) e le modalità di trattamento delle così dette anomalie dichiarative (comma 2), stabilendo altresì, quali conseguenze sanzionatorie, la revoca o la riduzione delle quote a norma degli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 569 del 1993 (comma 3); l'art. 5, comma 2, ai fini di ovviare alle illogiche disposizioni introdotte dal d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 5 del 1998, in riferimento alla decorrenza del termine per la presentazione alle regioni dei ricorsi di riesame, prevede la ancor più illogica possibilità in capo all'Aima di non tenere in considerazione l'esito dei medesimi; l'art. 8 attribuisce all'Aima la competenza, assolutamente non prevista dalla fonte legislativa, in ordine alla localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva CEE n. 268/1975.

Le singole disposizioni introdotte ad integrazione del d.-l. n. 411 del 1997 sono dunque per tale solo motivo illegittime, in quanto estranee all'oggetto del conferimento operato dall'art. 2, comma 10, del d.-l. n. 411 del 1997, così come convertito in legge n. 5 del 1998. Ma tali integrazioni sono di tal natura e numero da travolgere altresì l'intera struttura del d.m. *de quo*.

2. — Quanto all'art. 7, violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., anche in riferimento al principio di leale cooperazione, e alla legge n. 59 del 1997, alla legge 28 marzo 1997, n. 81, alla legge 3 luglio 1997, n. 204 e al d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, nonché alla relativa legge di delegazione 4 dicembre 1993, n. 491.

L'intero decreto presuppone in capo al Ministero e poi l'art. 7 attribuisce espressamente in capo al medesimo l'attività di coordinamento necessaria ai fini dell'uniforme applicazione del decreto sul territorio nazionale.

Al di là della denominazione, l'articolo in questione attribuisce al Ministero un vero e proprio potere di indirizzo e coordinamento al di fuori delle regole stabilite dalla Costituzione e recepite dalla costante giurisprudenza costituzionale, dalla legge n. 400 del 1988 ed ulteriormente dall'art. 8 della legge n. 59 del 1997. Tale ultima disposizione, infatti, stabilisce che gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, anche solo gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, debbono essere adottate dal Consiglio dei Ministri e previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, o con la singola regione interessata.

Inoltre, suddetto riconoscimento di competenze in capo al Ministero, oltre che incidere direttamente su prerogative regionali, si scontra con le ormai note incapacità dimostrate dallo stesso Ministero e dall'Aima nella gestione del settore e rilevate dalla stessa Commissione governativa d'indagine, e perciò potenzialmente aggrava la già grave situazione in cui versa lo stesso settore lattiero-caseario.

Al di là di tali ovvie considerazioni di opportunità, comunque la lesione delle norme costituzionali in epigrafe è evidente: le regioni vengono, infatti, dichiaratamente spossessate di qualsivoglia potere di intervento e relegate ad un ruolo meramente esecutivo, per di più nell'ambito di un quadro procedurale che, per quanto confuso, è pur sempre accentrato a livello nazionale, e dunque insuscettibile di adeguamento alcuno alle particolari situazioni locali.

3. — Quanto all'art. 8, violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost., anche in riferimento al principio di leale cooperazione, alla legge 28 marzo 1997, n. 81, alla legge 3 luglio 1997, n. 204 e al d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143, nonché alla relativa legge di delegazione 4 dicembre 1993, n. 493.

Il d.m. contestato, sia nel suo insieme che con particolare riguardo all'art. 8, conferma in capo all'Aima compiti di aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti.

Tale disciplina costituisce un evidente e grave arretramento rispetto al riparto di competenze tra Stato e regione imposto dagli artt. 117 e 118 della Costituzione e da ultimo, seppure solo formalmente, riconosciuto dalle leggi nn. 81 e 204 del 1997 e dal d.lgs. 143 del 1997.

Inoltre, l'art. 8, commi 2 e 3, attribuisce all'Aima — seppure con il concorso, ma non con l'intesa delle regioni e province autonome — la competenza in ordine alla determinazione dell'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4, e 5 della direttiva CEE n. 268/1975 per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. *a)* e *b)* del d.-l. n. 727 del 1994, convertito in legge n. 46 del 1995, ovvero ai fini della esclusione dalla riduzione delle quote *A* e *B* ivi prevista dei produttori le cui aziende sono ubicate in comuni montani, nelle zone svantaggiate e ad esse equiparate nonché nelle isole.

Il conferimento a livello centrale di tale competenza incide, oltre che sulle attribuzioni in materia di agricoltura, sullo stesso potere delle regioni di governo e controllo del territorio, quale proprio e principale elemento costitutivo, in evidente violazione della Costituzione e dei principi di buon andamento ed economicità dell'azione amministrativa. Violato, altresì, è il principio di leale cooperazione, poiché il procedimento previsto dalla disposizione censurata non prevede l'intesa con le regioni interessate ma si limita semplicemente ad ammettere il loro «concorso».

4. — Ouanto in particolare all'art. 1, commi 1 e 2, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost, anche in riferimento all'art. 17 della legge n. 400 del 1988.

Il comma 1, dell'art. 1, del d.m. in oggetto stabilisce le modalità di determinazione del numero di vacche da parte dell'Aima, in particolare disponendo che si debba prendere in considerazione il minor numero di capi tra quello risultante dal modello L1 e quello accertato in sede di rilevazione delle A.S.L. a norma del d.-l. n. 130 del 1997, e che in assenza di riscontro con la suddetta rilevazione il modello L1 deve essere assimilato all'ipotesi del modello L1 privo dell'indicazione del numero di capi o con capi indicati uguali a zero, con il conseguente azzeramento della produzione.

Il successivo comma 2, determina le modalità di trattamento delle così dette «anomalie dichiarative», già individuate dall'art. 2 del d.-l. n. 411 del 1997 stabilendo l'automatico azzeramento della quota o una sua consistente, quanto arbitraria, riduzione.

Tali disposizioni nel loro complesso sono in primo luogo in contrasto con quanto previsto dallo stesso d.-l. n. 411 del 1997, che, all'art. 2, impone all'Aima di accertare gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato per i periodi 1995-1996 e 1996-1997 con particolare riguardo alle casistiche individuate. Infatti, per mezzo del d.m. qui contestato il Ministero, stabilendo che la sola rilevazione dell'anomalia dichiarativa comporti l'azzeramento o la drastica riduzione della quota ha sollevato l'Aima da qualsivoglia onere di accertamento.

Tale conseguenza deriva anche da quanto disposto dal primo comma, che, nel caso in cui il modello L1 non sia stato verificato per mezzo della rilevazione straordinaria di cui al d.-l. n. 130 del 1997, stabilisce, in assenza di ulteriori verifiche da parte dell'Aima l'automatico azzeramento della produzione.

Le disposizioni sopra descritte, in evidente violazione della fonte legislativa che pretendono di attuare, sono in tutta evidenza destinate a produrre distorsioni enormi agli effetti dell'accertamento della effettiva produzione nazionale, con conseguente pregiudizio per le singole produzioni regionali, in quanto di fatto impediscono qualsivolia accertamento ancora una volta in evidente spregio delle potestà programmatorie costituzionalmente riconosciute alle regioni nel governo del settore.

Inoltre, l'omessa verifica da parte dell'Aima della effettiva produzione in capo alle aziende e l'automatismo introdotto in termini di decurtazione della produzione stessa, del tutto verosimilmente, porterà al moltiplicarsi dei ricorsi di riesame, con ovvio conseguente aggravio delle competenze meramente esecutive attribuite alle regioni.

5. — Quanto agli art. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

L'art. 3 descrive in dettaglio le modalità di presentazione dei ricorsi di riesame. Tra l'altro, stabilisce che gli stessi possono essere presentati esclusivamente attraverso il modulo in fac-simile allegato al decreto medesimo (comma 1); che le regioni e le province ai fini dell'istruttoria possono costituire apposite commissioni delle quali può fare parte un veterinario delle A.S.L. competente per territorio o del servizio veterinario regionale (comma 3); che a seguito dell'istruttoria le regioni debbono convocare i produttori ricorrenti per l'esame di merito in contraddittorio, del quale deve poi essere redatto apposito verbale (comma 4).

Tale disciplina, nel descrivere minuziosamente le modalità dell'istruttoria dei ricorsi in oggetto, nel prevedere la presentazione di apposito modulo predisposto dal Ministero, nel prefigurare la costituzione di apposite commissioni e dei relativi componenti, oltre a frustare le prerogative regionali, va in tutta evidenza ad incidere sulla stessa autorganizzazione delle regioni, che, per costante giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, è alle stesse riservata come parte costitutiva della loro autonomia costituzionalmente garantita.

Quanto all'art. 4, ivi è descritta, separatamente per ciascuna delle casistiche individuate, la documentazione che deve essere necessariamente allegata ai ricorsi di riesame. La suddetta elencazione è a tal punto dettagliata da non lasciare alcun margine di discrezionalità alle regioni, con la conseguenza che le stesse, prima investite della competenza in ordine alla decisione dei suddetti ricorsi in assenza peraltro di qualunque copertura finanziaria, si vedono ora spogliate della stessa possibilità di stabilire la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e della decisione dei medesimi.

6. — Quanto all'art. 5, commi 1 e 2, violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.

L'art. 5, comma 1, stabilisce che i verbali redatti dall regioni in esito alla decisione dei ricorsi di riesame debbono essere progressivamente trasmessi all'Aima con cadenza settimanale, e comunque non oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 2, comma 8, del d.-l. n. 411 del 1997.

In presenza del presumibile aumento dei ricorsi — per le ragioni più sopra esposte *sub.* 4 — il termine di sessanta giorni imposto alle regioni per la decisione dei ricorsi medesimi risulta arbitrario ed esiguo, e ancor più violativo dell'art. 97 della Costituzione in riferimento alle prerogative regionali.

Il comma 2 del medesimo art. 5 stabilisce che l'Aima provvede a verificare il rispetto dei termini per la presentazione alla regione dei ricorsi di riesame, di cui al comma 5 dell'art. 2 del d.-l. n. 411 del 1997, convertito in legge n. 8 del 1998 (ovvero, quindici giorni dalla ricezione della comunicazione afferente i quantitativi di riferimento accertati dall'Aima), e che nel caso in cui da tale verifica risulti il mancato rispetto dei detti termini il ricorso non è preso in considerazione indipendentemente dall'esito dell'istruttoria effettuata dalle regioni o dalla province autonome. Tale «accorgimento» si è reso necessario in considerazione del fatto che il termine di presentazione dei ricorsi di riesame decorre dalla comunicazione da parte dell'Aima ai singoli produttori con raccomandata r.r. dei dati relativi alla produzione accertata: poiché la regione non può conoscere tale data, essa non può neppure valutare la ricevibilità dei ricorsi che deve istruire.

L'art. 5, comma 2, sopra illustrato, prefigurando dunque la possibile — e probabile — mancata utilizzazione degli accertamenti svolti dalle regioni, è *prima facie* contrario al principio di buon andamento e di economicità dell'azione amministrativa, nonché evidentemente violativo delle competenze regionali.

Si dimostra, dunque, la fondatezza delle censure già formulate avverso il d.-l. n. 411 del 1997 e la relativa legge di conversione in riferimento alla decorrenza del termine di presentazione dei ricorsi *de quibus*.

In base al combinato disposto delle disposizioni legislative e di quelle *ex novo* introdotte per mezzo del d.m. qui contestato le regioni sono state dunque investite di onerose incombenze in assenza di qualsivoglia risorsa finanziaria; le stesse regioni devono di conseguenza provvedere con mezzi propri alla predisposizione dei mezzi necessari a far fronte a tali incombenti, per giunta con il rischio che il lavoro svolto si dimostri poi del tutto inutile per problemi di intempestività di presentazione dei ricorsi, che le stesse non sono in grado di valutare *ex ante*.

P. Q. M.

La regione ricorrente chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare che non spetta allo Stato, e per esso al Ministero delle politiche agricole, dare attuazione al d.-l. 1° dicembre1997, n. 411, convertito in legge 27 gennaio 1998, n. 5, con il d.m. 17 febbraio 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale *ser. gen. n. 42 del 20 febbraio 1998 (in violazione degli artt. 5, 97, 115, 117 e 118 Cost.), e per conseguenza annullare il d.m. impugnato nella sua totalità e in particolare quanto agli artt. 1, commi 1 e 2; 3, 4 e 5, commi 1 e 2; 7 e 8.*

Milano-Roma, addì 16 aprile 1998.

prof. avv. FERRARI - prof. avv. LUCIANI

98C0535

N. **13**

Ricorso per conflitto di attribuzione depositato in cancelleria il 23 maggio 1998
(della regione Sicilia)

Finanza regionale - Regione Siciliana - Somme riscosse dall'Ufficio provinciale della Cassa regionale siciliana, per operazioni eseguite nel proprio territorio, a titolo di determinati tributi, tra i quali I.R.PE.F., I.R.PE.G., I.V.A., imposte di registro e sulle successioni e donazioni - Determinazione delle singole percentuali il cui importo deve essere versato all'Erario - Disposizioni agli incaricati della riscossione - Lesione dell'autonomia finanziaria regionale e del principio statutario che prevede la eventuale riserva allo Stato solo di nuove entrate tributarie e per determinate finalità - Richiesta alla Corte di sospendere il decreto impugnato.

(Decreto del Ministero delle finanze di concerto con il Ministero del tesoro del 23 dicembre 1997).

(Statuto regione Sicilia, art. 36; d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, art. 2).

Ricorso della regione Siciliana, in persona del presidente *pro-tempore* on. dott. Giuseppe Drago, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Giovanni Carapezza Figlia e dall'avv. Laura Aurelia Ingargiola, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'ufficio della regione Siciliana in Roma, via Marghera n. 36, autorizzato a proporre ricorso con deliberazione della giunta regionale n. 147 del 5 mggio 1998;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore*, domiciliato per la carica in Roma, Palazzo Chigi, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione Siciliana e lo Stato per effetto del decreto emanato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, il 23 dicembre 1997, recante «Modalità di attuazione delle riserve all'erario dal 1° gennaio 1997 del gettito derivante dagli interventi in materia di entrate finanziarie della Regione Sicilia, emanati dal 1992», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbhca italiana, n. 65 serie generale del 19 marzo 1998

FATTO

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, recante «Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria», statuisce che «Ai sensi del primo comma dell'articolo 36 dello statuto della regione siciliana, spettano alla regione siciliana, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime.»

Fondandosi sul disposto del riportato articolo 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ed attualizzando la previsione dal medesimo recata, svariati provvedimenti legislativi statali hanno disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate previste dai provvedimenti medesimi, demandando ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle relative modalita attuative.

Il predetto decreto interministeriale — emanato, come soprariportato, il 23 dicembre 1997, e pubblicato il 19 marzo 1998, — dopo aver determinato le incidenze percentuali degli incrementi di imposta derivanti dai seguenti provvedimenti legislativi:

«a) decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n. 438;

b) decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155 convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243;

c) legge 24 dicembre 1993, n. 537;

d) decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

e) decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

f) legge 28 dicembre 1995, n. 549;

g) decreto-legge 30 dicembre 1995, n. 565, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;

h) decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425;

i) legge 23 dicembre 1996, n. 662;

j) decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30» ponendo a raffronto le previsioni relative ai citati provvedimenti con quelle di competenza dei corrispondenti capitoli delle entrate dello Stato per gli anni 1997 e seguenti, individua le specifiche percentuali — riferite a singoli tributi, indicati anche per capitolo ed articolo di entrata — delle somme riscosse con riferimento alle operazioni eseguite nel territorio della regione siciliana, da versare all'erario statale, ed impartisce le conseguenti disposizioni agli incaricati della riscossione.

Il citato decreto interministeriale si rileva lesivo delle attribuzioni della regione siciliana e della autonomia finanziaria della stessa e viene censurato per le seguenti ragioni;

DIRITTO

Violazione dell'art. 36 dello statuto e del correlato art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965 n. 1074, che concorre ad integrare parametro di costituzionalità in qualità di norma interposta (cfr.: Corte costituzionale, sentenze nn. 260 del 1990, 242 e 775 del 1988, 217 del 1985, 97 del 1977, 111 del 1976).

A prescindere da ogni valutazione circa la legittimità delle sottostanti disposizioni normative, che concretizzano la riserva all'erario statale del gettito derivante da nuove entrate tributarie in relazione a talune delle quali norme, ed in particolare in ordine a quelle contenute nella legge 23 dicembre 1996 n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» e nel decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante «Disposizioni urgenti in materia tributaria finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, non può che rinviarsi a quanto

considerato in sede di ricorsi di legittimita costituzionale a suo tempo proposti ed in atto ancora pendenti dinanzi a codesta ecc.ma Corte — l'impugnato decreto estende indebitamente le previsioni normative, nonché interpreta le medesime in violazione delle sovraordinate norme statutarie e di attuazione.

Ed invero il predetto decreto lede le competenze statutariamente garantite alla regione in materia finanziaria poiché non si limita ad attuare quanto dai presupposti provvedimenti normativi testualmente ed esplicitamente disposto, ma, fondandosi, esclusivamente sulle risultanze delle relazioni tecniche di accompagnamento di detti provvedimenti, propone di queste ultime una automatica applicazione, senza minimamente considerare se in effetti dai provvedimenti legislativi considerati derivi un maggior gettito per le casse regionali, se esso possa configurare una nuova entrata tributaria riservabile allo Stato e se infine le norme sostanziali di riferimento siano tuttora vigenti e pertanto produttive di effetti.

In mancanza di detti riscontri le prescrizioni del decreto interministeriale di che trattasi appaiono, da un lato, prive di fondamento giuridico, e dall'altro, comportano una compressione delle entrate tributarie regionali al di fuori della prevista riserva, di carattere eccezionale, contemplata dal riportato articolo 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965.

Ed invero, in forza di interpretazioni arbitrarie — configuranti in realtà una violazione di legge — delle norme di cui il decreto in questione costituisce applicazione, si sottraggono indebitamente alla regione siciliana quote di risorse tributarie alla medesima spettanti ai sensi dell'art. 36 dello statuto e delle correlate norme di attuazione in materia finanziaria.

In altre parole, non è con il presente ricorso posta in discussione la possibile attribuzione allo Stato di entrate tributarie caratterizzate dal requisito indefettibile della novità e destinate alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari e specificate finalità e neppure specificatamente la circostanza che, nel caso in esame, la determinazione quantitativa del maggior gettito d'imposta è calcolata proiettando su base regionale l'incremento percentuale delle entrate previsto su base nazionale — mentre, in effetti, risulterebbe necessario un processo individuativo teso ad accertare gli incrementi di gettito prodottisi a livello regionale a fronte degli interventi posti in essere dai singoli provvedimenti normativi che tenuto conto delle particolarità reddituali isolane, le quali pongono la Regione a livelli decisamente inferiori rispetto a quelli della media nazionale, certamemente andrebbero differenziati rispetto a quelli stimati a livello nazionale — bensì la fondatezza di taluni presupposti giuridici su cui il decreto denunciato si basa.

Esso si appalesa in realtà illegittimo, e conseguentemente contestabile, in ordine, in particolare, ai numerosi punti di cui in prosiego si dà contezza.

1 — Con riferimento all'attuazione delle riserve recate dal d.-l. 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 — il cui art. 13 ha riservato all'erario statale le entrate derivanti dal Capo IV (artt. 8/14), concernente disposizioni fiscali, del medesimo decreto-legge — si osserva che, nel quantificare il maggior gettito (riservato all'erario) derivante dalle disposizioni recate, non può non tenersi in debito conto dell'avvenuta abrogazione dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del provvedimento che si annota — i quali, a seguito della trasformazione in detrazioni d'imposta di taluni oneri precedentemente ammessi in deduzione, comportavano un aumento del gettito tributario operata con il comma 6 dell'art. 3 del d.-l. 31 maggio 1994, n. 330, convertito con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473, che ridisciplinando organicamente la materia delle detrazioni d'imposta non ha previsto a tal proposito alcuna riserva all'erario.

Pertanto, a decorrere dall'entrata in vigore del d.-l. n. 330 del 1994, cessa la riserva all'erario di questa parte della manovra finanziaria disposta dal d.-l. n. 384 del 1992, in quanto la rinnovazione della precedente disciplina non reca alcuna riaffermazione di riserva.

Ed invero, considerato che la norma (art. 2 d.P.R. n. 1074) che consente la riserva all'erario ha «carattere derogatorio» (cfr.: Corte costituzionale, sentenza 2 marzo 1987, n. 61) della normale attribuzione alla Regione di tutte le entrate tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, e che pertanto, trattandosi in buona sostanza di norma eccezionale, non può, per principio generale, che trovare applicazione unicamente ed esclusivamente laddove, attraverso un esplicito ed espresso richiamo, venga fatta valere, restando preclusa un'interpretazione che analogicamente ne estenda la portata ne consegue che la riserva connessa alle disposizioni abrogate non può avere una ultrattività temporale che si porrebbe peraltro in contrasto con i fondamentali precetti giuridici dettati in tema di efficacia della legge nel tempo.

Pertanto, proprio poiché non esiste alcuna esplicita conferma della riserva all'erario dell'entrata tributaria conseguente alla trasformazione in detrazioni di taluni oneri prima ammessi in deduzione, non può sostenersi il permanere della riserva a fronte dell'abrogazione della norma sostanziale in ordine alle cui previsioni era stata posta.

Peraltro, nel rilevare che da nessun elemento contenuto nel citato d.-l. n. 330 del 1994 è dato desumere che tale riserva sia stata disposta, o mantenuta, implicitamente, si osserva che è in ogni caso illegittimo ipotizzare l'esistenza una riserva implicita poiché trattandosi di norma che devia dalla ordinaria attribuzione di risorse disciplinata dalle norme di attuazione, la relativa previsione non può che essere testuale ed esplicita, anche al fine di consentire quel «controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga» cui ha avuto modo di riferirsi codesta ecc.ma Corte (sentenza 2 marzo 1987, n. 61).

Ne consegue che non può procedersi ad una lettura della norma che sia lesiva di altri principi costituzionali, quali quello dell' autonomia finanziaria della Regione, conseguente alla previsione statutaria di attribuzione alla stessa del gettito dei tributi afferente il proprio territorio, teoricamente ed in astratto, tutti alla Regione spettanti, ad eccezione di quanto previsto dal secondo comma dell'art. 36 dello statuto.

Pertanto, la percentuale connessa all'ipotizzata maggiore entrata derivante dal disposto dell'art. 10, primo comma, del d.-l. n. 384/1992, non può, per gli anni d'imposta successivi alla avvenuta abrogazione dello stesso art. 10 primo comma, del d.-l. n. 384/1992, essere più considerata come riservata allo Stato, ed i conteggi del decreto 23 dicembre 1997 che, viceversa, la ricomprendono, andrebbero adeguatamente modificati.

2. — Sempre con riferimento alle quantificazioni operate sulla base delle disposizioni contenute nello stesso d.-l. n. 384/1992, si rileva che erroneo appare — e come tale lesivo delle spettanze economiche e delle prerogative finanziarie statutariamente attribuite alla Regione — considerare permanere di un ipotetico maggior gettito conseguente alle disposizioni in tema di disciplina dell'indeducibilità dell'imposta locale sui redditi (Ilor) recate dal comma 3, dell'art.10.

Ed invero — anche a prescindere dalla considerazione che, a partire dall'anno di imposta 1993, a seguito dell'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (Ici), sono stati, con il comma 4, dell'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, «esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati ivi compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli», e pertanto le quantificazioni operate in sede di relazione tecnica allegata al medesimo d.-l. n. 384/1992, avrebbero dovute essere opportunamente corrette (mentre l'impugnato decreto sulle stesse integralmente si fonda) — si rappresenta che, essendo stata, a seguito dl'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), soppressa integralmente Ilor (cfr. decreto leislativo 15 dicembre 1997, n. 446 di attuazione delle deleghe previste dall'art. 3, commi da 143 a 149 e 151 della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non può in alcun modo tenersi in considerazione l'indeducibilità della medesima quanto meno a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998.

3. — Per quanto concerne poi la spettanza del maggior gettito conseguente soltanto indirettamente dalle disposizioni recate dal d.-l. 22 maggio 1993, n. 155, cosi come pure dal d.-l. 30 dicembre 1993, n. 557, dal d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dal d.-l. 30 dicembre 1995, n. 565, e specificatamente causato dall'aumento delle entrate Iva in conseguenza della modificazione delle accise su determinati prodotti, in particolare petroliferi, si osserva che non si versa in fattispecie di avvenuta riserva all'erario statale.

Va infatti considerato che l'applicabilità della riserva all'erario risulta condizionata dalla sussistenza di tutti i presupposti richiesti per poter porre l'eccezione alla spettanza alla Regione dei proventi tributari riscossi nel territorio della medesima.

Come già rilevato, trattandosi di norma di carattere eccezionale, essa appare, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, di stretta interpretazione, e pertanto occorre il pedissequo rispetto delle previsioni dettate dall'art. 2 del d.P.R. n. 1074, comportanti, oltre che l'indefettibile requisito della novità dell'entrata, l'esplicita previsione della riserva e l'inclusione di un'apposita clausola di destinazione alle particolari finalità statali da soddisfare.

Va peraltro rilevato che appare illegittimo ritenere che la riserva, in mancanza di una testuale proposizione normativa, possa estendersi in relazione alle previsioni delle relazioni tecniche di accompagnamento dei vari provvedimenti di che trattasi. Ed invero, premesso che forza di legge possono averla soltanto le disposizioni poste in essere nel rispetto, formale e sostanziale, delle procedure previste per la posizione delle norme legislative, si osserva che ai lavori preparatori, e conseguentemente agli atti propedeutici ed esplicativi, non può riconoscersi valore determinante nel procedimento ermeneutico; essi infatti, pur potendo offrire elementi all'interprete per

ricercare la portata di singole disposizioni, non possono sovrapporsi alla volontà obiettivata dalla legge (cfr.: Corte di Cassazione, sentenza 10 febbraio 1971, n. 339), quale risulta dal significato delle parole secondo la connessione di esse e dall'intenzione del legislatore.

Si osserva ancora, peraltro in conformità con i principi desumibili dalla sentenza 22 giugno 1971, n. 138 — con la quale codesta Corte costituzionale ha negato che il c.d. quadro di classificazione delle entrate costituisca parte integrante del bilancio di previsione — che irrilevante appare ai fini che qui interessano, e cioè accertare l'oggetto della riserva all'erario statale, procedere ad un riscontro del contenuto delle relazioni tecniche, le quali in realtà non possono che qualificarsi altro che atti illustrativi privi di forza cogente.

Infine, considerato che codesta ecc.ma Corte (sentenza 429 del 1996), affermando che la novità dell'entrata necessaria per potersi procedere alla apposizione di una riserva al relativo gettito «può caratterizzare non solo le imposte di nuova istituzione, ma anche le entrate da un incremento dell'importo delle aliquote di imposta preesistenti», deve ritenersi che resterebbe escluso da ogni possibile riserva il maggior gettito conseguente all'ampliamento della base imponibile di un tributo spettante alla Regione in forza della generale disciplina della materia in quanto derivante da ipotesi affatto diversa da quelle di cui ha avuto riguardo la Corte.

Conseguentemente, le somme pari al maggior gettito Iva a livello regionale derivante dall'estensione della base imponibile conseguente all'aumento delle accise sui prodotti petroliferi, non possono ritenersi rientrante tra le entrate riservate e vanno estrapolate dal conteggio recato dal decreto in relazione a cui viene sollevato conflitto.

4. — Con riferimento alla quantificazione delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dell'art. 12 e 16-*bis* del d.-l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, si osserva che le stesse concernono rispettivamente applicazione dell'Iva sulle importazioni di supporti informatici e misure antielusive.

In ordine alla prima di dette disposizioni — considerato che l'Iva all'importazione (cap. 1203, art. 2) è, in atto, di integrale spettanza dello Stato — nessun aumento di gettito la medesima provoca in relazione all'Iva interna, di spettanza regionale (cap. 1203, art. 1); pertanto erroneo risulta tener conto della relativa previsione al fine di determinare l'ammontare della percentuale di incidenza della riserva all'erario statale in relazione al capitolo 1203, art.1.

Per ciò che concerne poi la richiamata norma antielusiva, essa non configura né una imposta di nuova istituzione né una entrata derivante da un aumento di aliquota di un'imposta preesistente, bensì appare posta esclusivamentc al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi tributari gravanti sui contribuenti; il considerare riservato allo Stato il conseguente gettito comporterebbe un pregiudizio economico per la Regione violandone le attribuzioni in materia finanziaria in quanto configurerebbe, in buona sostanza, una sostituzione di una imposta spettante alla Regione con una nuova fattispecie assegnata viceversa allo Stato e ciò in contrasto con quanto considerato da codesta ecc.ma Corte con la sentenza 15 marzo 1972, n. 49 laddove ha affermato che lo Stato non «può attribuire a se stesso l'intero gettito di una entrata chiaramente sostitutiva, quando il tributo sostituito non è di sua esclusiva spettanza».

5. — Ancora, si rileva che il decreto 23 dicembre 1997 prescrive l'effettuazione dei prelievi a fini di riserva attraverso semplici percentuali (indici di incidenza) applicate alle riscossioni, ignorando il necessario momento della preventiva liquidazione delle spettanze erariali in valori assoluti, e lasciando esclusivamente agli incaricati della riscossione il relativo compito.

Ora, considerato che il predetto sistema è destinato ad operare anche per ciò che concerne il recupero delle quote dovute dalla Regione per il 1997, si evidenzia che i soggetti in questione non possono avere singolarmente la consapevolezza del raggiunto limite globale di devoluzione, anche perché, dovendo detto limite essere ricavato — ai sensi del comma 2 dell'art. 4 del medesimo decreto — detraendo le somme già affluite all'erario secondo quote di spettanza, le relative determinazioni dovrebbero essere effettuate dall'amministrazione finanziaria statale.

6. — Infine si osserva che non appare posto a tutela della Regione, ed in ogni caso non sembra che possa applicarsi al fine di correggere gli eventuali errori di quantificazione delle percentuali indicate nel decreto impugnato — che con il presente ricorso si assume sussistano — il «conguaglio» previsto dal comma 3 dell'art. 4 del medesimo provvedimento.

Detto comma prevede che «i versamenti effettuati con l'applicazione delle percentuali di cui all'art. 2 possono essere oggetto di conguaglio sulla base di un aggiornamento di dette percentuali, ottenuto utilizzando i dati definitivi dei singoli capitoli considerati risultanti dal rendiconto generale dello Stato per gli anni 1997 1998 e 1998 e seguenti».

Il previsto conguaglio — da effettuarsi peraltro sulla base di modalità unilateralmente stabilite dagli indicati organi statali — appare limitato all'ipotesi recata, e non sembra consentire modificazioni alle percentuali di incidenza *ab origine* errate, e calcolate aprioristicamente ed in taluni casi illegittimamente sulla base delle originarie previsioni di incremento di imposta derivante dai sottostanti provvedimenti legislativi.

In forza delle considerazioni esposte è innegabile il pregiudizio causato alla Regione siciliana dalle disposizioni censurate, avuto altresì specialmente riguardo al previsto recupero delle quote che si presumono dovute dalla Regione stessa a decorrere dal 1° gennaio 1997 (art. 4, comma 1, del decreto impugnato).

Con il presente ricorso si chiede inoltre, ai sensi dell'art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e dell'art. 28 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la sospensione dell'impugnato atto invasivo delle attribuzioni e delle spettanze regionali in materia finanziaria ed immediatamente lesivo per le disponibilità regionali di cassa.

Le risorse finanziarie della Regione, ed ancor più concretamente, i mezzi di pagamento necessari per far fronte agli impegni legittimamente assunti dalla medesima, risulterebbero infatti indubitabilmente ridotti nell'ipotesi in cui i tributi riscossi nel territorio regionale vengano indebitamente decurtati di quote erroneamente ritenute riservabili all'erario statale.

La penalizzazione subita, avente peraltro dirette ed immediate refluenze sulla capacità di spesa regionale — e di non immediato conguaglio alla luce delle considerazione espresse *sub* 6, nell'ipotesi di giudizio di codesta ecc.ma Corte favorevole alla Regione — configura quelle «gravi ragioni» cui ha specifico riferimento il richiamato art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87 per poter procedere alla sospensione dell'esecuzione degli atti che hanno dato luogo al conflitto di attribuzione.

Né vale a sanare l'evidenziato grave danno per l'erario regionale, e neppure ovviamente la lamentata lesione delle attribuzioni regionali, l'avvenuta emanazione del decreto interministeriale 6 maggio 1998 — il quale si limita a rinviare al 1° gennaio 1999 esclusivamente il recupero delle quote dovute per l'anno 1997, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 dell'impugnato decreto, dalla Regione — poiché le imposte riscosse per l'anno in corso, e per i seguenti, sono invece soggette a ripartizione in forza delle percentuali fissate dall'art. 2 dello stesso decreto 23 dicembre 1997; di tutta evidenza è, quindi, il permanere dell'interesse della Regione ad ottenere la sospensiva in pendenza del giudizio di codesta ecc.ma Corte.

P. Q. M.

Voglia codesta ecc. ma Corte costituzionale;

Preliminarmente sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato;

Accogliere, quindi, il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità dell'impugnato decreto interministeriale 23 dicembre 1997, in quanto lesivo delle attribuzioni regionali in materia finanziaria sancite dall'art. 36 dello statuto della Regione siciliana e dall'art. 2 delle relative norme di attuazione approvate con d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074;

Pronunciare in conseguenza l'annullamento dell'atto impugnato, nella parte in cui sottrae alla Regione siciliana, con effetto dal 1° gennaio 1997, quote di gettito tributario arbitrariamente inclue tra le nuove entrate riservate all'erario statale, in forza dei provvedimenti normativi di cui il decreto censurato costituisce attuazione.

Si depositano con il presente atto:

1) Autorizzazione a ricorrere (deliberazione della giunta regionale n. 147 del 5 maggio 1998);

2) Copia del decreto emanato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, il 23 dicembre 1997.

Palermo, addì 14 maggio 1998

avv. Giovanni CARAPEZZA FIGLIA - avv. Laura Aurelia INGARGIOLA

98C0601

N. 24

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 maggio 1998
(della regione Veneto)

Agricoltura e foreste - Pesca - Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni in materia, tra regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge delega n. 59 del 1997 - Inosservanza, da parte del Governo, dei termini stabiliti per detto intervento e delle modalità per l'audizione preventiva della regione ricorrente - Assenta impossibilità per quest'ultima, di individuare le funzioni da trasferire agli enti locali, non essendo state queste trasferite alla regione stessa da parte del d.lgs. n. 143 del 1997 - Mancata indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli oneri derivanti dalla normativa impugnata - Applicabilità della medesima disciplina per tutte, indistintamente, le regioni «inadempienti» - Indeterminatezza della legge di delega circa il limite temporale e l'oggetto ed eccessiva brevità del termine ivi previsto (sei mesi) imposto alle regioni per il trasferimento delle funzioni agli enti locali interessati - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza - Violazione dei principi posti per l'esercizio del potere di delega e inosservanza, da parte della normativa impugnata, dei principi contenuti nella legge di delega - Incidenza sulle competenze legislative ed amministrative e sull'autonomia finanziaria regionali - Lesione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni - Richiesta alla Corte di sollevare innanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, legge n. 59 del 1997.

(D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60).

(Cost., artt. 3, 76, 117, 118 e 119; legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, comma 5).

Ricorso della regione del Veneto in persona del vice Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale, avv. Bruno Canella, in assenza del Presidente, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 1078 del 2 aprile 1998, rappresentata e difesa, come da mandato a margine del presente atto, dall'avv. prof. Mario Bertolissi di Padova e dall'avv. Luigi Manzi di Roma, e domiciliato in Roma presso lo studio di quest'ultimo, in via F. Confalonieri, 5;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato *ex lege*, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale — per violazione degli artt. 3, 76, 117, 118, 119 Cost., e del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regioni — del d.lgs. 5 marzo 1998, n. 60, recante «Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 72 del 27 marzo 1998).

FATTO

La difesa della regione ritiene importante ripercorrere con una certa ampiezza le vicende — normative e di fatto — che hanno preceduto l'emanazione del decreto impugnato.

1. — Attuando parzialmente la delega disposta dagli articoli 1 e 3 della legge n. 59 del 1997, il Governo ha adottato il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997), recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale».

Con tale decreto, da un lato si è soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, abrogando la legge n. 491 del 1993, oggetto di richiesta referendaria, e si è contestualmente istituito il (nuovo) Ministero per le politiche agricole, individuandone le competenze (all'art. 2, comma 2); d'altro lato, si è stabilito che «tutte le funzioni ed i compiti» svolti dal soppresso Ministero (e non attribuiti al nuovo) nelle materie di agricoltura, foreste, pesca, agriturismo, caccia, sviluppo rurale, alimentazione» sono esercitati dalle Regioni, direttamente o mediante delega (art. 1, comma 2).

2. — All'art. 4 del provvedimento si fissava la scadenza del 31 dicembre 1997 per l'adozione, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 59 del 1997, dei Decreti con cui il Presidente del Consiglio dei Ministri avrebbe

dovuto individuare i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni. Ed è da sottolineare sin d'ora che il Governo non ha rispettato tale termine, e che a tutt'oggi il trasferimento delle risorse non è avvenuto.

3. — La medesima legge di delega n. 59 del 1997, attuata con il d.lgs. 143/1997, ha stabilito — all'art. 4, comma 5 — che le regioni, entro sei mesi dall'emanazione di ciascuno dei decreti legislativi, adottino una legge di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alle regioni. Per il caso poi che esse non provvedano entro il termine, la legge n. 59 ha delegato il governo «ad emanare, entro i successivi novanta giorni, sentite le regioni inadempimenti, uno o più decreti di ripartizione di funzioni tra regioni ed enti locali».

Per quanto riguarda il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, il termine dei sei mesi è scaduto il 4 dicembre 1997; e a quella data nessuna delle regioni a statuto ordinario aveva provveduto al conferimento delle funzioni relative agli enti locali.

4. — Delle ragioni di tale diffusa «inattuazione» del d.lgs. 143/1997 si discute nell'ambito della Conferenza Stato-regioni del giorno 5 febbraio 1998. Dalla bozza del verbale in possesso della regione Veneto emergono alcuni elementi assai importanti ai fini del presente giudizio, che qui si evidenziano.

Le regioni sottolineano sia che probabilmente i termini stabiliti per l'attuazione della legge n. 59/1997 sono eccessivamente ristretti (intervento Chiti, pag. 8), sia che i provvedimenti regionali sono condizionati dagli «adempimenti» di cui all'art. 7 comma 1, della legge n. 59/1997, che dispongono il concreto trasferimento alle regioni delle risorse finanziarie e umane per il concreto esercizio delle funzioni conferite» (intervento Distaso, pag. 8).

Dal canto suo, il Governo ammette di essere in ritardo nella attuazione del decreto legislativo n. 143 (intervento Bassanini, pag. 7), «assicura» che valuterà se le regioni «possono arrivare a legiferare nei termini previsti» (intervento Bassanini, pag. 8), «ritiene che la questione» [delle inadempienze dello Stato] potrà essere oggetto di confronto nelle prossime settimane, e che non vi sono «difficoltà ad inserire come norma generale, nel decreto legislativo di conferimento che deve essere approvato entro il 31 di marzo una soluzione trovata al riguardo» (intervento Bassanini, pag. 9.).

5. — Tutto questo — dunque — il 5 febbraio 1998.

Il successivo 24 febbraio, verso le ore 16, nel corso della conferenza Stato-regioni agli intervenuti un messo governativo consegna un foglio «urgentissimo» firmato «d'ordine del Ministro» dal Segretario della Conferenza, ed indirizzato «Ai presidenti delle regioni: loro sedi» (sono menzionate tutte le regioni ordinarie, con la eccezione della Toscana). Nel messaggio si legge — testuale — che «al termine dell'odierna seduta [così evidenziato nel foglio] della conferenza predetta, le ss.ll. saranno sentite ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in vista dell'adozione dei decreti legislativi di cui alla stessa disposizione di legge in materia di agricoltura e pesca».

Per la regione del Veneto, a causa di un legittimo impedimento del Presidente, partecipa alla Conferenza un dirigente regionale, al quale — dunque - viene consegnata in Roma la convocazione predetta.

Terminata la seduta, nel pomeriggio del 24 febbraio, i Presidenti delle regioni (ma, per il Veneto, il dirigente regionale) incontrano il Ministro Bassanini, il quale li informa dell'intenzione del Governo di esercitare i poteri sostitutivi previsti dall'art. 4, comma 5, legge n. 59, dopo avere in ogni caso sollecitato l'emanazione di una legge regionale — finanche sul modello della legge toscana n. 9 del 1998 (sul cui contenuto, assai significativo ai fini del presente ricorso, si tornerà oltre, al n. 3 della parte in diritto) — prima della scadenza del 5 marzo.

6. — Ed effettivamente, il potere sostitutivo viene esercitato con il decreto legislativo 5 marzo 1998, n. 60, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 1998, concernente oltre che il Veneto, anche le regioni Piemonte, Lombardia, Marche, Molise, Campania e Calabria, e — sia pure con aspetti diversificati — la regione Emilia-Romagna.

Con il decreto legislativo n. 60 il Governo, in sostituzione della regione, pretende di ripartire fra gli enti locali le funzioni amministrative conferite alla regione, in materia di agricoltura e pesca, dal decreto legislativo 4 giugno 1997 n. 143. La generalità di esse è attribuita alle province (comma 1 dell'art. 1) ad eccezione di quelle puntualmente assegnate alla regione (comma 2) o ai comuni (comma 3).

Il decreto legislativo n. 60 del 1998 è per molti versi lesivo dell'attuale *status* costituzionale della regione del Veneto, ed è costituzionalmente illegittimo per i seguenti motivi di

DIRITTO

Ragioni di chiarezza espositiva suggeriscono alla difesa regionale di esporre dapprima i vizi che, a suo giudizio, sono propri del decreto legislativo n. 60, trattando invece successivamente di quei vizi della legge delega che si riflettono necessariamente sul decreto impugnato.

1. — Violazione degli artt. 76, 117, 118, per mancato rispetto del termine fissato nella legge delega.

Il decreto legislativo n. 60 disciplina nel dettaglio materie (agricoltura e pesca) sicuramente attribuite alla competenza regionale, e pertanto lede l'autonomia legislativa del Veneto. Conferendo inoltre funzioni amministrative agli enti locali, incide sia sulla competenza propria della regione in materia di organizzazione, sia sulla autonomia amministrativa riconosciuta dall'art. 118 Cost.

Le lesioni in tal modo recate dal decreto impugnato sono illegittime, in quanto il Governo era radicalmente privo di potere.

In effetti l'art. 4, comma 5 della legge n. 59 del 1997 ha fissato — per l'esercizio del potere sostitutivo delegato — il termine di «novanta giorni», successivi alla scadenza del periodo assegnato alle regioni per adottare le leggi di individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali. Tale periodo è stabilito dalla stessa disposizione in «sei mesi dall'emanazione di ciascun decreto legislativo» [di trasferimento di competenze dallo Stato alle regioni].

Il computo del termine per l'esercizio del potere sostitutivo prende quindi le mosse dal 4 giugno 1997, data di emanazione del decreto legislativo n. 143 (a nulla rilevando la data del 5 giugno, giorno della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale)*. Il primo periodo di «sei mesi dall'emanazione» è pertanto scaduto il 4 dicembre 1997 (sul punto non possono esservi dubbi; tra l'altro, in tal senso dispongono sia l'art. 2963, comma 4, c.c., sia l'art. 155, comma 2, c.p.c.). i «successivi novanta giorni» sono conseguentemente scaduti il 4 marzo 1998, mentre il decreto legislativo impugnato, adottato dal Governo il 4 marzo, è stato emanato il giorno successivo, 5 marzo 1998.

Poiché non vi è dubbio che — ai fini del rispetto del termine della delega, il momento da prendere in considerazione non è quello della adozione governativa ma quello della emanazione presidenziale (in vista del possibile esercizio dei poteri di controllo che spettano al Presidente della Repubblica), il decreto impugnato è venuto ad esistenza oltre il termine concesso dalla legge di delegazione, ed è pertanto costituzionalmente illegittimo.

Il vizio qui denunciato impone una breve, ulteriore, considerazione (con riserva di più ampia illustrazione in corso di giudizio). La regione sa che questa ecc.ma Corte costituzionale ritiene che di norma in via di azione non possono farsi valere, a carico dei decreti legislativi, vizi derivanti dalla violazione della legge di delega, se non quando la violazione costituisca anche una lesione della autonomia costituzionale della regione (e non abbia quindi riflesso — quella violazione — unicamente sui rapporti tra il Parlamento ed il Governo).

Nel caso di specie, peraltro, l'atto impugnato ha nel suo insieme un indubbio carattere «sanzionatorio», come risulta sia dal tenore testuale della legge di delega, sia dal suo proprio contenuto, sia dal fatto che concerne unicamente alcune regioni, sia dal modo come il Governo lo ha presentato alla pubblica opinione. Non dovrebbe quindi dubitarsi che il rispetto del termine per l'esercizio del potere delegato risponde ad una precisa *ratio* di garanzia per le regioni, e che quindi la violazione di esso si traduce in lesione dell'autonomia costituzionale delle stesse.

2. — Violazione del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regioni. Violazione dell'art. 76 della Costituzione, per non essere state sentite le regioni «inadempienti».

a) L'art. 4, comma 5, della legge n. 59 del 1997, prevede che il decreto delegato «in sostituzione» debba essere adottato dal Governo «sentite le regioni inadempienti».

Nel caso, quindi, il dovere di instaurare un minimo di contraddittorio, prima di «sanzionare» le regioni che si reputano inadempienti, rappresenta sia il contenuto di un «limite ulteriore» della legge delega, sia una espressione del principio di leale collaborazione, che secondo la nota e costante giurisprudenza costituzionale deve informare i rapporti tra Stato e regioni.

Ora, si potrebbe in astratto discutere se la regione dovesse essere sentita solo sui motivi del (presunto) mancato adempimento, oppure anche sullo schema del decreto delegato che il Governo si accingeva a varare; nel caso concreto tuttavia, da tale questione si può prescindere, in quanto già la cruda esposizione delle vicende che hanno condotto all'emanazione del decreto impugnato, e che sono state sopra riassunte, dimostra che la regione del Veneto non è stata per nulla sentita in vista dell'esercizio dei poteri sostitutivi.

Le «modalità» (se tali si vogliono considerare) seguite dal Governo nell'adempiere al dovere di «sentire» le regioni concretano una evidente e grave violazione della correttezza procedimentale e dell'art. 76 Cost. (e forse, prima ancora, concretano una violazione di altre e più elementari regole di correttezza). Mancando ogni preavviso, l'audizione della regione non avrebbe in alcun caso potuto raggiungere lo scopo di consentire quella informata e meditata comunicazione di dati e di valutazioni che è il contenuto minimo di una audizione; tanto più che nella riunione della conferenza Stato-regioni del 5 febbraio, il Governo aveva espressamente riconosciuto le difficoltà oggettive nelle quali si trovavano le regioni, anche a causa degli inadempimenti del Presidente del Consiglio e dei Ministri interessati. Oltre tutto, essendo presente, il successivo 24 febbraio, alla riunione della conferenza un dirigente regionale, per delega del Presidente, la «audizione» della regione Veneto si sarebbe ad ogni modo svolta senza che gli organi politici di essa, e in particolare il suo Presidente, ne potessero essere informati (e comunque, va detto che se anche fosse stato presente il Presidente, egli avrebbe pur sempre dovuto provocare sul punto una deliberazione collegiale della Giunta);

b) anche con riferimento al vizio qui denunciato, qualcuno vorrà forse avanzare il dubbio che esso non possa essere fatto valere in via di azione. Ma così non è. Da un lato, come si è già evidenziato, il dovere di sentire le regioni in vista di una qualunque sostituzione deriva immediatamente dal principio, di rango costituzionale, di leale collaborazione; d'altro lato, il principio della legge di delega appresta in via immediata e diretta una tutela dall'autonomia regionale, e non riguarda affatto, di conseguenza, unicamente il rapporto tra il Parlamento ed il Governo;

c) la dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto impugnato pare davvero a questa difesa una conclusione non eludibile. Ma potrebbe anche non essere così. E allora significherebbe che la forma di Stato regionale oggi (di regionalismo «forte», a Costituzione invariata, come al Governo piace proclamare), e la forma di Stato federale domani, hanno come attrezzi di lavoro meccanismi «cooperativi» che si ritengono efficaci ed operanti solo perché — secondo modalità che invaliderebbero un'infima assemblea di condominio — un dipendente regionale in Roma viene chiamato a «rappresentare» — entro un lasso di tempo misurabile a minuti — la «autonomia politica» di una regione.

3. — Violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost., per mancanza del presupposto della sostituzione.

Il decreto legislativo n. 60 del 1998, di cui qui si contesta la legittimità costituzionale, interviene sul presupposto dell'inadempimento da parte della regione del compito di adottare, nel termine di sei mesi dal decreto n. 143 del 1997, la legge regionale «di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali e di quelle mantenute in capo alla regione stessa».

Peraltro, come la regione avrebbe potuto illustrare al Governo se l'audizione fosse regolarmente avvenuta, tale adempimento non era ragionevolmente possibile.

Si deve ritenere infatti che il decreto legislativo n. 143 del 1997 non abbia in realtà operato alcun trasferimento di funzioni né puntualmente individuabili né concretamente esercitabili.

È evidente che l'elemento essenziale dell'intero processo di trasferimento di funzioni dallo Stato alle regioni sia rappresentato dalla individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni. Ma questa individuazione, che, come si è detto, doveva avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59, richiamato dall'art. 4 del d.lgs. n. 143, ancora non è stata operata.

La puntuale individuazione di tali risorse non ha solo l'effetto di rendere concretamente esercitabili funzioni già trasferite. Più radicalmente essa costituisce elemento fondamentale per la stessa concreta e puntuale individuazione delle funzioni e delle attività che si intendono trasferire, le quali altrimenti restano, in difetto dell'indicazione delle risorse ad esse connesse, solo genericamente e astrattamente connotate, e non possono dirsi oggetto di trasferimento.

Che il decreto legislativo n. 143 del 1997 non abbia effettivamente operato una nuova devoluzione di funzioni già statali alle regioni è del resto provato dalla disposizione contenuta nell'art. 5 dello stesso decreto. In esso si prevede che il Ministero (per le politiche agricole) di nuova istituzione succeda in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Ministero (delle risorse agricole, alimentari e forestali) soppresso. In particolare si dispone che il nuovo Ministero subentri a quello soppresso non solo quanto ai compiti e alle funzioni, elencate nel recedente art. 2, che restano riservati allo Stato, ma che esso, «fino all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi delle disposizioni degli art. 3 e 4» [e quindi: fino all'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio *ex* art. 7 legge 59/1997] subentri negli altri rapporti e funzioni facenti capo al soppresso Ministero. E quest'ultima indicazione si riferisce alle «funzioni e compiti» di cui il secondo comma dell'art. 1, individuandoli residualmente rispetto a quelli tassativamente elencati nell'art. 2, disponeva che «sono esercitati dalle regioni».

Dunque: delle stesse funzioni e compiti, nominalmente attribuiti alle regioni dall'art. 1, si dispone all'art. 5 che vengano devoluti per successione al nuovo Ministero, fino a che non siano entrati in vigore i provvedimenti, di cui all'art. 4, con cui si individueranno i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni.

Ciò conferma che il decreto legislativo n. 143 non ha concretamente operato alcun trasferimento di funzioni alle regioni, e che l'effettivo trasferimento delle funzioni era, anche nelle previsioni del decreto legislativo in questione, subordinato all'individuazione dei mezzi e delle strutture che, prima ancora di rendere esercitabile una funzione, la identificano.

Tutto ciò è ancora confermato dalla circostanza che l'ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione (con l'ordinanza del 9 giugno 1997) abbia ritenuto che il referendum già chiesto sulla legge n. 491 del 1993 si dovesse effettuare sulle disposizioni del decreto legislativo n. 143 del 1997, in quanto sostanzialmente confermativo della precedente normativa.

Così stando le cose, mancando il trasferimento di funzioni dallo Stato alla regione, non si vede come quest'ultima avrebbe potuto esercitare a sua volta il compito di trasferire le funzioni agli enti locali.

Da questo punto di vista, prova dell'impossibilità di esercitare il compito di individuare puntualmente le funzioni trasferite o delegate prima che (con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *ex* art. 7 legge 59/1997 ed art. 4 d.lgs. 143/1997) siano determinate le risorse trasferite, è altresì la legge regionale Toscana 6 febbraio 1998, n. 9 (in B.U.R. del 16 febbraio 1998). Tale legge, pur considerata sufficiente dal Governo per ritenere adempiuta l'incombenza affidata alla regione, è in realtà priva di un contenuto normativo corrispondente alla sua intitolazione disponendo (all'art. 3, comma secondo) che l'individuazione delle specifiche funzioni attribuite ai sensi del presente articolo è effettuata... con regolamenti di esecuzione della presente legge approvati dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143». La legge regionale citata rinvia quindi — e non poteva fare diversamente — l'individuazione delle funzioni da trasferire ad un momento successivo alla specificazione, da parte del Presidente del Consiglio, delle risorse a tali funzioni connesse.

Ma lo stesso Governo ha visto il problema. Il «decreto legislativo recante ulteriore conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», adottato dal Consiglio dei Ministri il 27 marzo 1998, prevede infatti, all'art. 3, che (comma 1) ciascuna regione determini quali funzioni trattenere a livello regionale, conferendo tutte le altre agli enti locali, e che (comma 3) — con la stessa legge di cui al comma 1 (contestualmente, quindi, al conferimento delle funzioni) — si attribuiscano agli enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti trasferiti.

È necessario ricordare che la contestualità tra trasferimento di funzioni e attribuzione di risorse è comunque imposta alla regione del Veneto dall'art. 55, comma 1, del proprio statuto (disposizione sulla quale si tornerà): in tal modo, «attuando» il d.lgs. 143 in modo effettivo [e cioè, non di facciata, come pure garba al Governo] la regione o dovrebbe caricare gli enti locali di oneri economici non coperti, in violazione dell'art. 55 statuto e degli artt. 123. 119, 128 Cost.; oppure, dovrebbe trasferire quelle risorse, che ad essa mancano per l'inadempimento del Governo.

Ora, al di là del modo come è scritta la legge n. 59 (talora si sfiora il limite estremo della leggibilità, e spesso si sconfina nella illeggibilità), dovrebbe essere evidente che la disponibilità delle risorse — *ex* art. 7 legge 59/1997 ed art. 4 d.lgs. 143/1997 — era e rimane fondamentale per il funzionamento reale del meccanismo di conferimento di funzioni ai livelli locali di governo.

In vista di tali rilievi, il decreto legislativo impugnato è costituzionalmente illeggittimo in quanto adottato in carenza del presupposto costituito dal mancato adempimento della regione. Il trasferimento agli enti locali di funzioni non era infatti possibile: le funzioni da trasferire non sono mai effettivamente entrate nella disponibilità della regione, mancando la possibilità di identificarle concretamente per mezzo delle risorse organizzative e finanziarie ad esse collegate. Mancando il presupposto della sostituzione, del decreto legislativo rimane la semplice invasione delle aree di competenza legislativa ed amministrativa, con conseguente violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

4. — Violazione dell'art. 119 Cost.

Il decreto legislativo impugnato attribuisce alla regione funzioni e compiti, più o meno puntualmente indicati, con norme che dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° luglio 1998. Nel provvedimento manca qualunque indicazione circa le risorse necessarie allo svolgimento di queste funzioni, né vi è alcun rinvio o condizionamento ai più volte richiamati provvedimenti statali da adottarsi ai sensi dell'art. 7 della legge n. 59.

In tal modo, il d.-lgs. 60/1998 lede irrimediabilmente il principio costituzionale affermato dall'art. 199, commi 1 e 2, per il quale vi deve essere corrispondenza tra funzioni assegnate e concreta disponibilità di mezzi materiali e finanziari.

5. — Violazione degli artt. 3 e 76 Cost.

Il decreto legislativo n. 60 si sostituisce alle regioni «inadempienti», dettando per tutte (salvo che, parzialmente, per la Regione Emilia-Romagna) le medesime disposizioni: a tutti i comuni delle diverse regioni sono attribuite le medesime funzioni, tutte le province sono trattate allo stesso modo, in capo a tutte le amministrazioni regionali permangono gli identici compiti.

In tal modo, il decreto legislativo tratta allo stesso modo situazioni differenti, e lede pertanto il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, Cost., applicabile anche ai rapporti tra le regioni.

Inoltre, che l'attribuzione di funzioni agli enti locali debba avvenire — da parte delle singole regioni — in modo differenziato (e quindi, che le funzioni «residuali» in capo alle regioni siano diverse) risulta sicuramente dall'impianto della legge n. 59 del 1997. Basti considerare che — a mente dell'art. 4 della legge — il conferimento delle funzioni deve essere operato tenendo conto delle «rispettive dimensioni territoriali» degli enti interessati [comma 3, lett. *a)*], del principio di efficienza e di economicità» [lett. *c)*], del «principio di adeguatezza, in relazione all'idoneità organizzativa dell'amministrazione ricevente a garantire ... l'esercizio delle funzioni» [lett. *g)*] del «principio di differenziazione nell'allocazione delle funzioni, in considerazione delle diverse caratteristiche, anche associative, demografiche, territoriali e strutturali degli enti riceventi» [lett. *h)*]. Dalla diversa portata dei trasferimenti agli enti locali deriva che in capo alle singole regioni rimangono funzioni inevitabilmente diverse.

Ora, il potere delegato al Governo con l'art. 4, comma 5, legge 59/1997 non può essere esercitato che rispettando gli stessi principi: ciò è richiesto, appunto dalla natura dei potere esercitato che è «in sostituzione» delle regioni.

In fatto, la necessità di trattare le regioni in modo diverso deriva dalla diversità delle singole realtà locali. Per fare un solo esempio, non è pensabile che nella regione del Veneto e nella regione del Molise (entrambe «sostituite» allo stesso modo) le funzioni da esercitare unitariamente a livello regionale siano le medesime: 4.500.000 abitanti circa la prima, con 580 comuni distribuiti su oltre 18.000 chilometri quadrati, a fronte — per il Molise — di una popolazione pari a circa 330.000 abitanti, di 126 comuni, di 4.400 chilometri quadrati di territorio (dati Istat).

Ma di una qualunque valutazione di tali diversità (al fine di trarne una qualunque conseguenza) non è traccia nel decreto impugnato, e ciò ne determina la illegittimità, oltre che per violazione diretta dell'art. 3 Cost., anche per la violazione dell'art. 76 Cost., non avendo esso rispettato i principi imposti.

6. — Violazione degli artt. 76, 117 e 118 Cost., per mancata indicazione nella legge delega di «tempo limitato» ed «oggetti definiti».

Come già era anticipato, a giudizio di questa difesa altri motivi di illegittimità del decreto delegato n. 60 derivano dalla illeggittimità costituzionale — da far valere qui in via incidentale — della specifica norma delegante, contenuta nell'art. 4, comma 5, legge 59/1997.

In effetti, la disposizione della legge n. 59 non rispetta l'art. 76 Cost., per la parte in cui richiede che al Governo siano fissati «tempo limitato» e «oggetti definiti».

Per quanto concerne il limite temporale, la delega risulta incerta anzitutto nell'*an*. Essa è stata infatti conferita subordinatamente alla doppia ipotesi che il Governo adottasse i decreti legislativi di conferimento di funzioni, e che le Regioni omettessero di approvare le leggi di puntuale individuazione delle funzioni trasferite o delegate agli enti locali: ma entrambi questi eventi non erano certi a priori.

Sempre con riferimento al limite temporale, la delega è altresì illegittima per incertezza sul termine entro cui essa si doveva esercitare. Apparentemente, il termine risulta dalla somma di due periodi: quello di sei mesi, dato alla regione per legiferare, e quello di novanta giorni, dato al Governo per sostituirsi: e già si è visto come il Governo non abbia rispettato questi termini finali. Ma la delega non fissa con certezza un *dies a quo*. Per meglio dire: il *dies a quo* è dato dalla emanazione dei decreti legislativi di trasferimento, ma questi decreti — a loro volta — si potevano o non adottare, o adottare entro un lasso di tempo molto ampio: così, se il decreto n. 143, in materia di agricoltura, è stato emanato il 4 giugno 1997, sulla base della stessa delega decreti successivi sono stati emanati il 19 novembre (il n. 422) e il 23 dicembre (il n. 469) del 1997, l'11 febbraio (il n. 32) del 1998, fino al decreto legislativo adottato nella riunione del Governo del 27 marzo 1998. Come si vede, dunque, la delega al Governo è una delega «mobile», in assoluto contrasto con la lettera e la *ratio* dell'art. 76 Cost.

L'art. 4, comma 5, legge n. 59 viola l'art. 76 della Costituzione anche per indeterminatezza dell'oggetto. Non essendo certe le funzioni che sarebbero transitate dallo Stato alle regioni, non essendo certo se e quali regioni, e in quale modo, sarebbero risultate «inadempienti», non poteva essere certo nemmeno l'oggetto della «sostituzione»; certezza che invece deve assolutamente esservi, perché sia rispettato l'art. 76 Cost.

In realtà, il meccanismo dell'art. 4, comma 5, legge 59/1997 configura, sotto questi aspetti, una sorta di attribuzione di pieni poteri, o di delega di secondo grado, sicuramente in contrasto con le esigenze di garanzia sottese ai limiti che l'art. 76 Cost. pone allo strumento della delega nel nostro sistema; e — trattandosi della previsione di un potere delegato «sostitutivo» nei confronti di autonomie costituzionalmente garantite — tale violazione dell'art. 76 Cost. si traduce in violazione anche delle competenze regionali.

Nè — per sostenere il contrario — varrebbe obiettare che meccanismi analoghi a quello qui censurato potrebbero essere previsti dalla legge, attraverso la istituzione di poteri sostitutivi da esercitare in via amministrativa. Ciò che qui conta, è che il Parlamento ha ritenuto di conferire una delega legislativa, la quale — indipendentemente dalle finalità di essa (di sostituzione o meno) — non può non rispettare per intero i vincoli che derivano dall'art. 76 Cost.

Per l'incertezza e indeterminatezza segnalate, la disposizione delegante e dunque costituzionalmente illeggittima; illeggittimo di conseguenza, oltre che lesivo dell'autonomia legislativa della regione, è il decreto legislativo n. 60 del 1998 che di quella delega costituisce esercizio.

7. — Violazione degli artt. 76, 177 e 118 Cost., per violazione degli artt. 117 e 118 Cost, da parte della legge delega.

Un ulteriore motivo di illegittimità derivata del d.lgs. n. 60 discende da un diverso vizio di incostituzionalità della delega contenuta nell'art. 4, comma 5, legge n. 59/1997.

Viene qui in rilievo quella parte della disposizione che, nel fissare il termine per l'esercizio della delega, assegna alle regioni un periodo di sei mesi dalla emanazione del decreto di trasferimento dello Stato, per il ritrasferimento delle funzioni agli enti locali interessati.

Ora, a prescindere dalle considerazioni svolte sopra, al n. 3, e relative al necessario coordinamento tra il termine per il ritrasferimento e il termine assegnato al Governo per l'attribuzione alle regioni delle risorse economiche necessarie, il periodo di sei mesi è in se stesso troppo breve, e pertanto incostituzionale, in quanto rende pressoché automatica ed inevitabile la «sostituzione statale».

Che il termine sia irragionevolmente breve, è provato da vari elementi.

Anzitutto, è significativo il fatto che lo stesso legislatore statale — per i decreti di conferimento alle regioni, logicamente anteriori al ritrasferimento agli enti locali — avesse inizialmente previsto per il Governo il (maggiore) termine di nove mesi dall'entrata in vigore della legge di delega, termine prorogato al 31 marzo 1998 appena due mesi dopo dall'art. 7, comma 1, legge 15 maggio 1997, n. 127: complessivamente, dunque, il Governo ha avuto a disposizione oltre un anno di tempo, e comunque, come già rilevato, non è riuscito a rispettare il termine — dalle conseguenze operative assai più pregnanti — del 31 dicembre 1997, stabilito, per il trasferimento dei beni, dall'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 143 del 1997.

In secondo luogo, va ricordato come nessuna regione a statuto ordinario sia riuscita a rispettare il termine, e come la regione Toscana non sia stata oggetto, sin dall'inizio, del procedimento di sostituzione, solo perché ha trovato una legge che in buona sostanza rinvia al futuro ogni trasferimento. Ora, salvo a voler ipotizzare un ostruzionismo di tutte le regioni ordinarie (nelle quali, si noti, si hanno maggioranze politiche diverse, nei confronti del decreto n. 143, occorre ammettere che quel termine era incongruo e quindi comprimente l'autonomia regionale.

Incongruenza aggravata dal fatto che esso non teneva (e non tiene) minimamente conto delle regole interne che ogni singola regione deve seguire per operare i trasferimenti. Per quanto riguarda il Veneto, in particolare, va tenuto presente che la stessa deve rispettare il già ricordato primo comma dell'art. 55 dello statuto, per il quale la delega delle funzioni amministrative agli enti locali è conferita «consultati gli enti interessati»: si tratta di una disposizione, che questa Corte costituzionale in passato ha già fatto valere a carico di una legge regionale, con la sentenza di annullamento 12-27 ottobre 1988, n. 993.

Ora, salvo ritenere che la consultazione degli enti locali possa legittimamente avvenire nelle stesse forme che il Governo ha seguito per consultare le regioni interessate prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 60, è evidente che il termine per l'esercizio delle competenze legislative regionali doveva essere stabilito in misura congrua; ciò non disponendo, con l'art. 4, comma 5, legge 59/1997 il legislatore statale ha leso l'autonomia legislativa ed amministrativa data alla regione dagli artt. 117 e 118 Cost.

8. — Sull'interesse regionale all'impugnazione.

Con riserva di maggiore illustrazione nel corso del giudizio, un breve cenno va da ultimo riservato al primo comma dell'art. 1 del d.lgs. 60/1998, per la parte in cui dispone l'applicabilità delle norme da esso recate «fino alla data di entrata in vigore di ciascuna legge regionale», con la quale sia operato un diverso riparto di funzioni.

Su tale base, potrebbe affacciarsi il dubbio che la regione del Veneto non abbia interesse ad impugnare il decreto, potendo disporre sin d'ora una diversa allocazione delle funzioni.

Ma così non è.

In primo luogo, il decreto legislativo n. 60 è un «intervento sostitutivo del Governo», che presuppone un inadempimento della Regione, che invece viene qui decisamente contestato: e non si può negare l'interesse della regione del Veneto a vedere riconosciuta la fondatezza della propria posizione.

In secondo luogo, una riallocazione reale ed efficace delle funzioni presuppone — si confida di averlo sopra convincentemente argomentato — una diponibilità di risorse che a tutt'oggi assolutamente manca.

A tutt'oggi resta invece un riparto di funzioni tra regione del Veneto, province e comuni. Esso, oltre che non essere accompagnato dai mezzi necessari (in violazione dell'art. 119 Cost.), incide direttamente sui compiti regionali; e la lesione in tal modo recata all'autonomia legislativa ed amministrativa (riconosciuta dagli artt. 117 e 118 della Costituzione) non può essere ripristinata senza danno dalla legge regionale trattandosi di spostamento di funzioni da un ente all'altro, ciò che importa costi per gli enti (di organizzazione e di funzionamento), e costi per i cittadini (che potrebbero continuamente vedere mutata la pubblica amministrazione competente).

L'ipotesi, dunque, è ben diversa da quella che si ha, quando la legislazione di principio dello Stato viene accompagnata da disposizioni di dettagio di carattere «suppletivo», successivamente rimuovibili dalla legge regionale; nel caso odierno, l'interferenza con la struttura e con i compiti della regione del Veneto è immediatamente e direttamente lesiva, ciò che fonda l'interesse ad ottenere una pronuncia nel merito.

9. — Mezzi istruttori.

Con il presente ricorso sono depositati i documenti in possesso della regione del Veneto, idonei a provare gli elementi di fatto che escludono che il Governo abbia sentito la regione, in vista della emanazione del decreto legislativo n. 60. Ma, agli stessi fini, si domanda che l'ecc.ma Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri ad essa conferiti dall'art. 13, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e dall'art. 12 delle «Norme integrative» richieda al Governo copia dei verbali della conferenza Stato-regioni del 5 e del 24 febbraio 1998, del verbale del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1998, per la parte concernente l'adozione del decreto legislativo quì impunato, nonché di ogni altro atto o documento relativo alla consultazione della Regione

P. Q. M.

Si chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale, acquisiti i mezzi di prova del caso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale del d.lgs. 5 marzo 1998. n. 60 per violazione degli artt. 3, 76, 117, 118, 119 Cost., e del principio costituzionale di leale collaborazione tra Stato e regioni, per la parte in cui esso si riferisce alla regione del Veneto.

Si chiede altresì che, ove sia ritenuta rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata, la Corte sollevi innanzi a sé la questione di legittimità dell'art. 4, comma 5, legge 15 marzo 1997, n. 59, per contrasto con gli artt. 76, 117 e 118 Cost.

Si allegano:

deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1078 del 2 aprile 1998, di autorizzazione alla proposizione del ricorso;

bozza del verbale della conferenza Stato-regioni del 5 febbraio 1998;

foglio del 24 febbraio 1998, a firma del segretario della conferenza Stato-regioni, di convocazione dei Presidenti regionali ai fini dell'art. 4, comma 5, legge 59/1997.

Padova-Roma, addì 22 aprile 1998

Avv. prof. Mario BERTOLISSI - avv. Luigi MANZI

98C0670

N. 379

Ordinanza emessa il 26 novembre 1997 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Bianchi Franco contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altro

Giustizia amministrativa - Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa - Composizione - Lamentata assenza di componenti laici e prevalenza dei magistrati del Consiglio di Stato a scapito dei magistrati di t.a.r. - Irragionevole discriminazione, in relazione alla rappresentatività nell'organo di autogoverno, tra magistrati appartenenti alla stessa giurisdizione - Incidenza sui principi di imparzialità e buon andamento della p.a., di indipendenza ed autonomia delle magistrature speciali e della distinzione dei giudici soltanto in base alla diversità di funzioni.

(Legge 27 aprile 1982, n. 186, art. 7, comma secondo).

(Cost., artt. 3, comma primo, e 97, comma primo).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 13821/1997 proposto dal dott. Franco Bianchi, rappresentato e difeso dal prof. avv. Giuseppe Barone ed elettivamente domiciliato presso la segreteria del tribunale, contro la Presidenza de Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio *pro-tempore* e il Presidente del Consiglio di Stato, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento previa sospensione del decreto del Presidente del Consiglio di Stato in data 18 luglio 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 1997), di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per il 30 novembre 1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati e la contestuale domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio e la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato;

Uditi nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il relatore cons. N. Amodio e l'avvocato dello Stato Caramazza;

Vista l'ordinanza n. 3026 del 26 novembre 1997, con cui il tribunale, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186 — unico motivo di ricorso avverso il decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa — considerato che la domanda cautelare non poteva essere esaminata indipendentemente dall'esito del giudizio di costituzionalità, ha sospeso ogni decisione sulla domanda stessa fino all'esito della pronuncia di costituzionalità ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con separata ordinanza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

1. — Con ricorso notificato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Presidente del Consiglio di Stato presso l'Avvocatura generale dello Stato, il dott. Franco Bianchi, magistrato amministrativo in servizio presso il t.a.r. Lazio, ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 18 luglio 1997, con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per il giorno 30 novembre 1997, deducendo, quale unico motivo, l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, per violazione degli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e chiedendo contestualmente la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

2. — Con memoria depositata il 25 novembre 1997 l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto la reiezione dell'istanza di sospensione.

DIRITTO

1. — Il dott. Franco Bianchi, magistrato in servizio presso il t.a.r. del Lazio, impugna il decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 18 luglio 1997 con cui, sono state indette, ai sensi dell'art. 9 della legge 23 aprile 1982, n. 186, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, deducendo quale unico motivo la illegittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 186 del 1982, per violazione degli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 107, terzo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione e chiedendo contestualmente la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

2. — Nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il tribunale, ritenuta la rilevanza, ai fini dell'esame della domanda di sospensione del provvedimento impugnato, della questione di costituzionalità e la sua non manifesta infondatezza, ha sospeso ogni pronuncia sulla domanda cautelare con ordinanza n. 3026/1997 fino all'esito del giudizio di costituzionalità ed ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale con distinta ordinanza.

3. — Dato atto che altri t.a.r. hanno già rimesso al giudice delle leggi la medesima questione, occorre anzitutto far presente che la legge 27 aprile 1982, n. 186, sull'ordinamento della giustizia amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ha istituito un unico ruolo del personale di magistratura (artt.i 14 e 23), con garanzie e disciplina uniformi, ed un unico organo di autogoverno, (art. 7) il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, che svolge per i magistrati amministrativi le stesse funzioni che il Consiglio superiore della magistratura svolge per i magistrati dell'ordine giudiziario (art. 6).

In particolare, dal secondo comma dell'art. 7, della legge n. 186 del 1982 risulta che il Consiglio di presidenza è costituito da un *plenum* di tredici componenti, tutti magistrati amministrativi, presieduto dal Presidente del Consiglio di Stato, e vi fanno parte di diritto due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani in servizio e sono membri elettivi quattro magistrati del Consiglio di Stato e sei magistrati dei t.a.r., con una proporzione che riflette sotto tale aspetto la consistenza numerica dei magistrati di primo e di secondo grado. La differenza numerica è colmata dai due membri di diritto, quale componente istituzionale, rappresentata dai due presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani, la quale però non trova simmetrica previsione per i Presidenti dei t.a.r., che rivestono una posizione parificata a quella dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato.

Nella struttura dell'organo non è prevista inoltre la presenza di componenti di nomina parlamentare, a differenza di quanto stabilito per il Consiglio superiore della magistratura (art. 104 Cost.) e per l'organo di autogoverno della Corte dei conti (art. 10, legge 3 aprile 1988, n. 117) e della magistratura militare (art. 1, legge 30 dicembre 1988, n. 561), in applicazione del principio volto a garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura anche attraverso il raccordo tra il buon governo della stessa e le istituzioni rappresentative della sovranità popolare.

3. — Per tali ragioni l'art. 7, secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, non si sottrae a dubbi di costituzionalità per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la presenza di componenti di diritto per i magistrati dei t.a.r. e di componenti esterni in seno al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 7, secondo comma, legge 27 aprile 1982, n. 186, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione nei sensi di cui in motivazione;

Sospende il giudizio cautelare fino alla pronuncia di costituzionalità;

Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria del tribunale, che provvederà inoltre alla notifica della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed alla sua comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 26 novembre 1997.

Il presidente: SCHINAIA

Il consigliere estensore: AMODIO

98C0602

N. 380

Ordinanza emessa il 14 marzo 1998 dal pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Cirincione Grazia e la A.U.S.L. n. 3 di Catania

Sanità pubblica - Previsione che, in nessun caso, possano essere inseriti nell'elenco dei farmaci somministrabili gratuitamente, di cui all'art. 1, comma 4, d.-l. n. 536/1996, medicinali per i quali non «siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda» - Conseguente esclusione della somministrazione gratuita dei farmaci del «metodo Di Bella» - Ingiustificato deteriore trattamento dei farmaci del «metodo Di Bella» rispetto agli altri farmaci, per l'inserzione dei quali nell'elenco di cui al citato d.-l. n. 536/1996, è sufficiente la previa sottoposizione a sperimentazione clinica, indipendentemente dalla fase di sperimentazione stessa - Discriminazione dei malati terminali esclusi dalla sperimentazione rispetto a quelli ammessi - Incidenza sul principio della tutela del diritto alla salute.

(D.-L. 17 febbraio 1998, n. 23, art. 2, ultimo inc.).

(Cost., artt. 3 e 32).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, nella causa n. 0909/1998 r.g. tra Cirincione Grazia (avv. Salvatore Spampinato), e la A.U.S.L. n. 3 di Catania.

Sciogliendo la riserva.

OSSERVA

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., volto ad ottenere da parte della A.U.S.L. n. 3 di Catania la somministrazione gratuita in favore di Scalia Nunzio, di farmaci — tra cui la somatostatina — relativi alla c.d. cura Di Bella nelle dosi e combinazioni prescritte dall'oncologo dott. Nunzio Michele Cosentino.

Per provvedere in ordine a detto ricorso deve verificarsi la sussistenza dei due requisiti previsti dalla legge: *fumus boni iuris e periculum in mora.*

Quanto al *periculum in mora* la sussistenza di tale requisito è resa evidente dalla gravità delle condizioni dello Scalia Nunzio.

Quanto al requisito del *fumus boni iuris* valgano le osservazioni appresso esposte.

La posizione giuridica soggettiva prospettata dalla ricorrente deve certamente qualificarsi come di diritto soggettivo (diritto soggettivo alla erogazione gratuita di medicine in presenza di una patologia particolarmente grave) che costituisce un corollario del diritto alla salute costituzionalmente garantito (v. art. 32 della Costituzione).

L'accertamento della sussistenza del *fumus boni iuris* in ordine al diritto in esame in un procedimento cautelare come il presente implica la necessità di verificare che sussista un certo grado di possibilità di esito favorevole della cura da effettuarsi con i farmaci richiesti; non è invece richiesta la prova della certezza in ordine a detto esito favorevole propria del giudizio di merito.

Ciò premesso osserva il pretore — salvo quanto appresso esposto in ordine all'art. 2 del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23 — che esistono validi argomenti per considerare sussistente il *fumus boni iuris* nel senso sopra chiarito:

1) la somatostatina è farmaco conosciuto dalla farmacologia ufficiale ed inserito nel prontuario terapeutico nella fascia H;

2) la stessa decisione adottata dal Governo italiano di avviare la fase della sperimentazione umana in ordine alla c.d. cura Di Bella dimostra che la cura in questione non è tossica e che sussiste la possibilità di accertare la efficacia della stessa cura;

3) come divulgato dai mass-media: numerosi medici hanno adottato la cura in questione raggiungendo risultati che, *prima facie,* appaiono positivi; inoltre gli organi competenti in alcune regioni hanno deliberato di procedere alla somministrazione gratuita della cura.

Da quanto esposto consegue che, in base all'art. 1, comma 4, d.-l- 21 ottobre 1996, n. 536 convertito nella legge n. 648/1996, i farmaci del metodo Di Bella potrebbero essere inseriti nell'elenco previsto da detto articolo quali medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica o medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; ne conseguirebbe che detti farmaci sarebbero erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esistesse valida alternativa terapeutica (ipotesi quest'ultima che appare ricorrere nel caso in esame avuto riguardo alla documentazione prodotta).

Ciò premesso osserva tuttavia il pretore che, a seguito della entrata in vigore del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 ed in particolare dell'art. 2 di detto d.-l., l'art. 1, comma 4, del citato d.-l. n. 536/1996, non può trovare applicazione nel caso in esame.

Invero l'art. 2 di detto d.-l., relativamente alla sperimentazione del «multitrattamento Di Bella», statuisce che la effettuazione di detta sperimentazione non costituisce riconoscimento della utilità di impiego del medicinale per gli effetti di cui all'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996 suddetto e che resta ferma la competenza della Commissione unica del farmaco a valutare, sulla base dei criteri tecnici da essa adottati, se ricorrono i presupposti per la applicazione della disciplina prevista dal citato art. 1, comma 4; infine nello stesso art. 2 è aggiunto un ultimo inciso: in nessun caso, comunque, possono essere inseriti nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del citato d.-l. n. 536/1996 medicinali per i quali non siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda.

In ordine a quest'ultimo inciso dell'art. 2 del d.-l. n. 23/1998 ritiene il pretore che sussistono dubbi di legittimità costituzionale che appaiono rilevanti e non manifestamente infondati.

Quanto alla rilevanza osserva il pretore che il citato art. 2, deve essere tenuto presente al fine di verificare la sussistenza del *fumus* e dunque di definire il presente procedimento.

Quanto alla non manifesta infondatezza osserva il giudicante che la norma in esame appare in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione come appresso dimostrato.

Quanto all'art. 3 della Costituzione si osservi: in base all'art. 1, comma 4, del d.-l. n. 536/1996 Commissione unica del farmaco può inserire nell'elenco di cui al citato articolo la generalità dei farmaci purché, tra l'altro: si tratti di medicinali «non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica» ovvero si tratti di medicinali «da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata»; invece solo per i medicinali impiegati secondo il multitrattamento Di Bella è previsto per il loro inserimento nel citato elenco che «siano già disponibili risultati di studi clinici di fase seconda».

Sussiste dunque una discriminazione relativa ai medicinali del metodo Di Bella che appare irragionevole ed ingiustificata; ed invero:

1) appare assodata la non tossicità del metodo Di Bella (in caso contrario non sarebbe iniziata una sperimentazione su esseri umani relativa allo stesso metodo);

2) appare esistere una qualche possibilità di efficacia terapeutica quanto meno palliativa del metodo in esame riconosciuta implicitamente dallo stesso d.-l. n. 23/1998 che, oltre ad avviare la sperimentazione clinica del citato metodo (art. 1), consente, secondo certe regole, ai medici di prescrivere medicinali relativi a detto metodo (art. 3).

Si osservi inoltre che l'art. 2 in esame per tutto il tempo in cui non saranno disponibili risultati di studi clinici di fase seconda non consente di erogare gratuitamente i medicinali del metodo Di Bella ai malati non selezionati per la sperimentazione; in tale modo appare crearsi una irragionevole discriminazione (che appare violare l'art. 3 della Costituzione) tra questi malati e quelli che sono stati selezionati per la sperimentazione per i quali la somministrazione dei medicinali suddetti è gratuita; la discriminazione in questione appare essere irragionevole in quanto:

1) la esclusione dalla sperimentazione non dipende dalla volontà dei malati esclusi;

2) non si tiene in alcun conto la diversa capacità economica dei malati esclusi che potrebbero non avere la possibilità economica di acquistare i medicinali in questione.

Si osservi infine che l'art. 2, del d.-l. n. 23/1998 in esame appare in contrasto pure con l'art. 32 della Costituzione data che il diritto alla salute sancito in detto articolo appare essere violato in casi, come quello in esame, in cui non è prevista — per tutto il tempo in cui non saranno disponibili i risultati di studi clinici di fase seconda — la somministrazione gratuita di medicinali del metodo Di Bella — che possono avere una certa efficacia terapeutica — a malati gravi anche se gli stessi non hanno la possibilità economica di acquistarli.

Ritenuto, per quanto esposto, di dovere rimettere gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci sulla questione in oggetto.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione; 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1994, n. 1; 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende il giudizio in corso;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo inciso, del d.-l. 17 febbraio 1998, n. 23, in relazione agli art. 3 e 32, della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione;

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria di questa sezione controversie lavoro la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidente della Camera dei deputati e del Sentato della Repubblica.

Catania, addì 14 marzo 1998

Il pretore: CAMILLERI

98C0603

N. **381**

Ordinanza emessa il 16 febbraio 1998 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Matera nel procedimento penale a carico di Tubito Giuseppe

Processo penale - Misure cautelari personali - Richiesta del pubblico ministero - Obbligo di indicare la descrizione sommaria del fatto - Dedotta mancata previsione - Lesione del diritto di difesa dell'indagato - Violazione dei principi dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali e di obbligatorietà dell'azione penale.

(C.C.P. 1988, artt. 291 e 292).

(Cost., artt. 24, 111 e 112).

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Ha emesso la seguente ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, artt. 29, legge n. 87/1953;

Letta la richiesta di misura cautelare avanzata dal p.m. nel processo n. 164/98 r.g.n.r. in data 9 febbraio 1998 nei confronti di Tubito Giuseppe, nato a Bernalda (Matera) il 16 dicembre 1965, ivi residente in via Democrito n. 16, in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628 e 337 del c.p.;

Rilevato che il p.m. nella richiesta avanza *ex* art. 286 c.p.p. (contestualmente alla richiesta di convalida dell'arresto e non *ex* art. 273 e ss. c.p.p.), ha omesso di indicare gli elementi di fatto che devono essere oggetto di contestazione specifica all'indagato;

Rilevato che, seppure l'art.92, c.p.c., precede alla lett. *b)* — a pena di nullità — la descrizione sommaria del fatto con riferimento alla ordinanza del g.i.p., non può dubitarsi del fatto che tale descrizione sommaria del fatto il g.i.p. debba trarla dalla richiesta del p.m., che nella specie ha solo indicato le norme di legge asseritamente violate;

Ritenuto che la contestazione dell'accusa si sostanzia nelle specifica — se pure non definitiva e sommaria — indicazione del fatto di cui l'indagato è accusato, e non nella mera indicazione delle norme giuridiche violate, per loro natura generali ed astratte (cfr. Cass. sez. VI, 1° settembre 1992, n. 3079), e non può essere attribuita al giudice una indebita attività di sostegno all'accusa attraverso il conferimento della condotta ascritta all'indagato, essendo il p.m. l'organo istituzionalmente deputato all'inizio (e al successivo eventuale esercizio) dell'azione penale ai sensi dell'art. 74 dell'ordinamento giudiziario;

Ritenuto che l'obbligo di descrivere sommariamente il fatto con l'indicazione delle norme di legge violate non può non implicare l'obbliho per il p.m. di contestarlo formalmente (sebbene in modo non dettagliato) nella richiesta di emissione della misura cautelare, e che l'incombenza spetti al p.m. è manifestato dalla pacifica possibilità per il g.i.p. di allegare al provvedimento cautelare la richiesta del p.m. (cfr, Cass. sez. I, 13 ottobre 1992, n. 2109);

Ritenuto che può non essere conformato un autonomo e preciso capo di imputazione, ma nella richiesta del p.m. eventualmente richiamata *per relationem* la descrizione del fatto appare necessaria per elementari esigenze di controllo da parte del g.i.p. e della difesa dell'indagato;

Ritenuto che l'assenza di tali profili rende indubbiamente nulla l'ordinanza, a meno che il p.m. non compaia (dato assente nelle specie) all'udienza di convalida e integri oralmente le richieste in tema di misure cautelari sinteticamente indicate unitamente alla richiesta di convalida, al fine di consentire una più compiuta difesa tecnica da parte dell'indagato con riferimento ai profili sostanziali dell'ipotizzato reato;

Ritenuto che non appare allo stato consentita alcuna censura al g.i.p. in ipotesi di omessa contestazione del fatto da parte del p.m. integrata in una autonoma descrizione della condotta ascritta all'indagato, e che pertanto appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto degli artt. 291 e 292, c.p.p.:

a) con l'art. 24 della Costituzione per violazine del diritto di difesa nella misura in cui non viene fatto obbligo al p.m. di indicare nella richiesta di misura cautelare la descrizione sommaria del fatto e non si consente al g.i.p. di valutare negativamente l'assenza al fine di consentire all'indagato e al difensore di interloquire in modo effettivo e concreto sulla contestazione operata, anche con riferimento alle eventuali aggravanti;

b) con gli artt. 111 e 112 della Costituzione per violazione dell'obbligo spettante al p.m. di individuare l'area normativo-fattuale relativa alle ipotesi di reato e di motivare la richiesta di misura cautelare a prescindere dagli elementi su cui la richiesta è fondata, ritenuto corollario preliminare dell'obbligo di esercitare l'azione penale, non delegabile (totalmente o in parte) né alla polizia giudiziaria né al g.i.p., attesa la terzietà di quest'ultimo anche in base alla giurisprudenza pacifica e costante di codesta Corte;

Ritenuta tale questione preliminare ed assorbente rispetto alla valutazione della gravità indiziaria richiesta dal p.m.

P. Q. M.

Letto l'art. 23, legge n. 87/1953;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza.

Matera, addì 16 febbraio 1998

Il Giudice per le indagini preliminari: OLIVIERI DEL CASTILLO

98C0604

N. 382

Ordinanza emessa il 26 giugno 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sul ricorso proposto dall'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia contro il comune di Deruta.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

L'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) della provincia di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto opposto dal comune di Deruta ad istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1994.

Il ricorrente, in questa sede, ha chiesto accogliersi l'istanza silentemente reietta, fondando tale domanda sull'assunto della sua non assoggettabilità all'imposizione in esame, per difetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi a tal uopo normativamente pretesi.

Giusta le disposizioni di legge vigente in materia, la domanda non potrebbe avere accoglimento.

La pronuncia auspicata dal ricorrente risulta inibita dal disposto dell'art. 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'art. 3, comma 55, legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Nell'estendere le detrazioni di imposta anche «agli alloggi regolarmente assegnati» dagli I.E.R.P., la disposizione in esame fa, ineludibilmente, ritenere che tali immobili non siano esenti dall'imposizione dell'I.C.I., restando esclusa, nei loro confronti, la previsione esonerativa contenuta nell'art. 7, comma 1, lett. *i)*, d.lgs. citato.

La soggezione degli immobili degli I.E.R.P. al tributo in questione è stata, d'altronde, sia pure per la via indiretta già — ancor prima del venire in essere della modifica dell'art. 8, d.lgs. citato — affermata dalla Corte costituzionale, mediante le sentenze n. 370 dell'11 giugno 1993 e n. 113 del 12 aprile 1996, n. 113, che peraltro risultano avere affrontato il problema sotto profili affatto diversi da quelli che in questa sede si intendono segnalare.

Entrambe le disposizioni di legge citate si palesano sospette di devianza dai principi costituzionali, in particolare da quelli dettati dagli artt. 2 e 3 della Costituzione.

L'art. 7, comma 1, lett. *i*), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, esenta dall'imposta in esame «gli immobili utilizzati dai soggetti in cui all'art. 87, comma 1, lett. *c*), del t.u. delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali ...».

Non è dubitabile che gli I.E.R.P., attesene le finalità di istituto, quali delineate dai disposti delle leggi in materia di edilizia residenziale pubblica, e stanti le funzioni concretamente esplicate, non abbiano per scopo esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale.

Ed invero, tutte le attività cui gli I.E.R.P. sono preposti, vale a dire quelle di realizzazione e di recupero degli alloggi, di gestione degli stessi e di riscossione dei canoni locatizi sono connotabili siccome attività commerciali soltanto, e non sempre, per le forme, ma tali non sono qualificabili ove si abbia riguardo alla loro «sostanza», giacché palesemente finalizzate alla prestazione di un pubblico servizio (la fornitura di alloggi ai meno

abbienti); atteso, inoltre, il regime giuridico di provvista dei mezzi occorrenti per le suddette realizzazioni (destinazione dei «proventi» delle cessioni degli alloggi per finanziare — vincolativamente — ulteriori programmi di edilizia residenziale pubblica etc.) quale risultante dai disposti degli artt. 61/2, legge 22 ottobre 1971, n. 865, 10/2 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1036, 25/1, legge 8 agosto 1977, n. 513.

Né vi è dubbio che gli immobili in discorso siano destinati ad assolvere a finalità assistenziali o, più esattamente, di protezione sociale (nei cui ambiti concettuali, assai lati, deve includersi — siccome costituente un *minus* — la finalità assistenziale.

Trattasi, invero, di alloggi cui è impresso il destino di dare dimora, a canoni sociali, a coloro che dell'alloggio abbisognino e che non siano in grado di soddisfare autonomamente a tale bisogno.

Ciò nonostante, gli immobili assegnati dagli I.E.R.P. appaiono soggetti all'imposizione dell'I.C.I., in ragione del combinato disposto delle disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 sopra citate (la seconda, nella progressione numerica, qualificabile siccome norma di «interpretazione autentica» della prima), cui nessun strumento ermeneutico consente di dare significato diverso da quello ricordato in premessa.

Poiché la «qualità» degli alloggi in questione è *in toto* coincidente con quella di cui sono provvisti immobili il cui esonero dall'imposta è da ritenere pacifico (debbono citarsi, ad es., gli immobili degli istituti di ricovero, gli immobili destinati ad accogliere comunità terapeutiche *atque similia*), apparendo, gli uni e gli altri, destinati a realizzare finalità di protezione sociale, in assenza di attività commerciale, del tutto irragionevole deve ritenersi il differenziato trattamento «inflitto» ai primi (assoggettamento all'imposta, senza agevolazioni sino al 31 dicembre 1996, con mera riduzione a far tempo dal 1° gennaio 1997) rispetto a quello riservato ai secondi (esonero dall'imposta).

Né, inoltre, è dubitabile che, escludendo gli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I., fiero colpo venga ad essere inferto ai valori della solidarietà che ognora debbono connotare l'azione di tutti i soggetti che nell'ordinamento sono chiamati a ricoprire funzioni di protezione sociale.

La questione, nonché — per quanto detto — non manifestamente infondata, deve ritenersi rilevante, giacché, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme in esame, nei termini proposti, la proposta domanda diverrebbe (o, comunque, potrebbe divenire) meritevole di accoglimento.

P. Q. M.

Sciogliendo la riserva, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lett. i), e 8, comma 4, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nelle parti in cui escludono gli immobili degli I.E.R.P. dalle previsioni esonerative dall'I.C.I.;

Dispone sospendersi il presente giudizio;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia, inoltre, comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Perugia, il 26 giugno 1997.

Il presidente: RESTIVO

98C0605

N. 383

Ordinanza emessa il 29 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sul ricorso proposto dall'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia contro il comune di Corciano.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

L'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) della provincia di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto opposto dal comune di Corciano ad istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1994.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 382/1998).

98C0606

N. 384

Ordinanza emessa il 29 maggio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sul ricorso proposto dall'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia contro il comune di Corciano.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

L'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) della provincia di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto opposto dal comune di Corciano ad istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1995.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 382/1998).

98C0607

N. 385

Ordinanza emessa il 3 luglio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia sul ricorso proposto dall'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica della provincia di Perugia contro il comune di Lisciano Niccone.

Tributi locali - Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) - Immobili esenti dall'imposta - Alloggi regolarmente assegnati, nella specie, dagli Istituti per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) - Asserita esclusione - Violazione del principio che impone allo Stato l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale - Lesione del principio di eguaglianza - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 370 del 1993 e 113 del 1996.

[D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 7 comma 1, lettera *i)*, e 8, comma 4].

(Cost., artt. 2 e 3).

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

L'Istituto per l'edilizia residenziale pubblica (I.E.R.P.) della provincia di Perugia ha proposto ricorso avverso il silenzio-rigetto opposto dal comune di Lisciano Niccone ad istanza di rimborso delle somme versate a titolo di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1994.

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 382/1998).

98C0608

N. 386

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Germanà Roberto ed altri contro il comune di San Salvatore di Fitalia.

Impiego pubblico - Riconoscimento del servizio militare senza oneri di riscatto ai fini dell'anzianità lavorativa - Prevista valutabilità, con norma autoqualificata interpretativa, del solo servizio in corso, o prestato successivamente, all'entrata in vigore della legge operante il riconoscimento e non di quello prestato in precedenza - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Violazione del principio che il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, commi 1 e 3).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1862/1992 r.g., proposto da Germanà Roberto, Carcione Calogero, Scurria Giuseppe, Franchina Giuseppe, Calanni Calogero, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello Scurria ed elettivamente domiciliati in Catania, via Musumeci n. 189, presso l'avv. E. Incorpora; contro il comune di San Salvatore di Fitalia, in persona del sindaco *pro-tempore*, non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della delibera di g.m. n. 9 del 18 gennaio 1992, con la quale è stata revocata la precedente delibera di g.m. n. 386 del 14 dicembre 1990, avente ad oggetto «riconoscimento del servizio militare ai sensi dell'art. 20, legge n. 958/1986».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 27 febbraio 1997 il consigliere dr. Salvatore Schillaci;

Udito, l'avv. Giuseppe Losi delegato dell'avv. Marcello Scurria per i ricorrenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con delibera n. 386, adottata nella seduta del 14 dicembre 1990, la g.m. di S. Salvatore di Fitalia, visto l'art. 20 della legge n. 958/1986, e, visti altresì i pareri nn. 782 del 12 luglio 1987 e 1598 del 5 aprile 1989 espressi rispettivamente dalla terza e dalla prima sezione del Consiglio di Stato, deliberava di riconoscere, ai fini dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa, il servizio militare prestato dai ricorrenti.

L'importo mensile dello stipendio dei ricorrenti veniva quindi adeguato in esito all'avvenuto riconoscimento del periodo relativo al servizio militare e nel contempo liquidati gli importi per il pregresso. Successivamente, però, con la delibera impugnata, la g.m., in ottemperanza all'art. 7, n. 412/1991, revocava la precedente deliberazione n. 386 e nello stesso tempo disponeva che, all'atto della concessione di futuri miglioramenti economici, a favore dei ricorrenti, sarebbero state riassorbite le somme agli stessi precedentemente erogate e la rideterminazione della retribuzione mensile.

I ricorrenti propongono la seguente censura:

illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 1991 n. 412 per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione.

L'art. 7, legge n. 412/1991 dispone che «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20, legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente».

I ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del gravame, previa, si intende, risoluzione positiva della prospettata questione di costituzionalità.

L'amministrazione comunale intimata non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

Alla pubblica udienza del 27 febbraio 1997 la causa è stata assegnata a sentenza.

DIRITTO

L'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 dispone *claris verbis* che «il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale nel settore pubblico».

L'art. 7 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma 1, dispone, evidentemente limitando la portata della summenzionata norma, che «il servizio militare valutabile ai sensi dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è esclusivamente quello in corso alla data di entrata in vigore della predetta legge nonché quello prestato successivamente»; al comma 3, poi, provvede in ordine alla posizione retributiva dei dipendenti che abbiano percepito i miglioramenti economici conseguenti alla applicazione del citato art. 20, legge n. 958/1986 prevedendo la cessazione immediata del maggior trattamento e il recupero, mediante riassorbimento con i futuri miglioramenti, delle somme già erogate a tal titolo.

Ad avviso del collegio la pretesa di parte attrice, che ha prestato il servizio militare ben prima dell'entrata in vigore dell'art. 20, legge n. 958/1986, non potrebbe trovare accoglimento a motivo delle limitazioni temporali, non di natura interpretativa, successivamente poste dall'art. 7, legge n. 412/1991.

Acquista quindi decisiva rilevanza la questione di legittimità costituzionale prospettata in questa sede. Essa è peraltro, ad avviso del Collegio, non manifestamente infondata e, ad onta del testo del comma 3, dell'art. 7, legge n. 412/1991, investe esclusivamente tale norma non sembrando possibile che in via interpretativa si potessero configurare a carico della disposizione dell'art. 20, legge n. 958/1986 delle limitazioni temporali, stante la perentorietà e la onnicomprensività del suo dettato.

Invero, i destinatari potenziali della norma, dispositiva di un beneficio di ordine economico e previdenziale, trovansi collocati nella medesima posizione soggiacendo tutti al dovere di prestare il servizio militare *ex* art. 52 della Carta.

Ne segue che appare possibile inferire nella specie la violazione dell'art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della eguaglianza dei cittadini davanti alla legge che sotto quello della ragionevolezza della norma, la quale non offre, nemmeno sul piano sistematico, spunto alcuno per giustificare il deteriore trattamento inflitto a chi abbia prestato il servizio militare prima della entrata in vigore dell'art. 20, legge n. 958/1986.

In particolare, poi, la norma in esame sembrerebbe porsi in contrasto con il comma 2, dell'art. 52 della Carta, che impone l'obbligatorietà del servizio militare e che il suo adempimento non pregiudichi la posizione di lavoro del cittadino.

In conclusione nel giudizio in corso assume rilevanza la sollevata questione di costituzionalità dell'art. 7, commi 1 e 3, della legge n. 412/1991 nei sensi sopraindicati, che, come si è argomentato, non appare in modo manifesto infondata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (III sez.), visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, sospende il giudizio ed ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la soluzione della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 7, commi 1 e 3, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, per contrasto con gli artt. 3 e 52 della Costituzione.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti della Camera e del Senato.

Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio del 27 febbraio 1997.

Il presidente: ZINGALES

L'estensore: SCHILLACI

98C0609

N. **387**

Ordinanza emessa il 27 febbraio 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 maggio 1998) dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania sul ricorso proposto da Prattella Antonino contro il comune di San Salvatore di Fitalia.

Impiego pubblico - Riconoscimento del servizio militare senza oneri di riscatto ai fini dell'anzianità lavorativa - Prevista valutabilità, con norma autoqualificata interpretativa, del solo servizio in corso, o prestato successivamente, all'entrata in vigore della legge operante il riconoscimento e non di quello prestato in precedenza - Disparità di trattamento di situazioni identiche in base a mero elemento temporale - Violazione del principio che il servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino.

(Legge 30 dicembre 1991, n. 412, art. 7, commi 1 e 3).

(Cost., artt. 3 e 52).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1451/1992 r.g., proposto da Prattella Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Marcello Scurria ed elettivamente domiciliato in Catania, via Musumeci n. 189, presso l'avv. E. Incorpora; contro il comune di San Salvatore di Fitalia, in persona del sindaco *pro-tempore,* non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della delibera di g.m. n. 9 del 18 gennaio 1992, con la quale è stata revocata la precedente delibera di g.m. n. 386 del 14 dicembre 1990, avente ad oggetto «riconoscimento del servizio militare ai sensi dell'art. 20, legge n. 958/1986».

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Designato relatore per la pubblica udienza del 27 febbraio 1997 il Consigliere dott. Salvatore Schillaci;

Udito, l'avv. Giuseppe Losi delegato dell'avv. Marcello Scurria per il ricorrente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 386/1998).

98C0610

N. **388**

Ordinanza emessa il 18 novembre 1997 dal tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Bosso Luigi ed altri

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni del testimone e a quello dei prossimi congiunti - Lesione del diritto di difesa dell'imputato - Violazione dei principi di obbligatorietà dell'azione penale e di indipendenza del giudice.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2).

(Cost., artt. 2, 3, 24, commi primo e secondo, 25, comma secondo, 101, 111 e 112).

IL TRIBUNALE

Decidendo sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, c.p.p., come sostituito dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata dal pubblico ministero nel processo penale n. 219/1/1995 r.g. nuovo rito a carico di Bosso Luigi + 27, sentite le parti;

OSSERVA

1. — Nel corso del dibattimento relativo al processo nei confronti di Bosso Luigi + 27 all'udienza del 28 ottobre 1997, Arnese Salvatore e Scalzone Federico, ammessi dal tribunale come testi su richiesta del pubblico ministero e citati da quest'ultimo nelle forme di cui all'art. 210, c.p.p., essendo stato il primo inizialmente sottoposto ad indagini nel presente procedimento e risultando il secondo — anche se in maniera non specifica — indagato in procedimento connesso, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, allorquando erano stati chiamati a deporre davanti al tribunale.

All'udienza successiva del 4 novembre 1997, il pubblico ministero sollevava eccezione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 513, c.p.p., come novellata dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, per contrasto con gli artt. 2, 3, 24 primo e secondo comma, 101, 111, 112 della Costituzione.

Le parti interloquivano in merito ed il tribunale riservava la decisione all'odierna udienza.

2. — Rilevanza nel processo *de quo* della questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, c.p.p., come modificato dall'art. 1, legge n. 267 del 1997.

Nell'analizzare la rilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale nell'ambito del giudizio in corso, va innanzitutto sottolineata l'importanza che le dichiarazioni dell'Arnese e dello Scalzone rivestono sul piano probatorio, atteso che gli stessi, inseriti nella lista testimoniale del pubblico ministero, erano stati regolarmente ammessi dal tribunale, in quanto chiamati a riferire sui rapporti intercorrenti tra il Taurisano e l'imputato Di Donato Giulio, su quelli tra quest'ultimo e la «Napoletana Gas» e sull'organizzazione ed i metodi di raccolta del consenso elettorale del Di Donato stesso.

Tali circostanze, nella prospettazione accusatoria, appaiono di primaria importanza in relazione alle contestazioni di cui sono chiamati a rispondere gli odierni imputati, anche se non costituiscono, come esplicitato dallo stesso pubblico ministero, delle dichiarazioni di accusa nei confronti di questi ultimi.

Le considerazioni sopra esposte, inducono il collegio a ritenere sicuramente rilevante per il processo che qui occupa, la sollevata questione di legittimità costituzionale.

Ed infatti, se il consenso delle parti all'acquisizione delle dichiarazioni rese in sede di indagine dai soggetti sopra indicati che costituisce, secondo la nuova formulazione dell'art. 513, c.p.p., l'unica condizione per acquisire le stesse al fascicolo del dibattimento e considerarle poi utilizzabili ai fini della decisione, fosse dichiarato incostituzionale tali dichiarazioni avrebbero libero accesso nel processo pendente, risultando pienamente valutabili dal giudice, con un meccanismo di acquisizione identico a quello contemplato dalla vecchia formulazione dell'art. 513, c.p.p., così come integrato dalla sentenza n. 254/1992 della Corte costituzionale.

3. — La non manifesta infondatezza delle questioni proposte.

Va preliminarmente osservato che la censura di illegittimità costituzionale dell'art. 513, c.p.p., nella valutazione di questo collegio, non è diretta a confutare il principio ispiratore della norma nella parte in cui essa, nella nuova formulazione, tende ad assicurare le regole del contraddittorio. Al contrario, va riconosciuto che la nuova formulazione dell'art. 513 ha sicuramente cercato di dare una risposta, da più parti auspicata, alle numerose critiche mosse alla normativa precedente, considerata da molti lesiva del diritto di difesa dell'imputato, laddove consentiva la piena utilizzabilità delle dichiarazioni di soggetti estranei al processo raccolte in assenza di contraddittorio.

La scelta di subordinare l'acquisizione di tali dichiarazioni al consenso delle parti, infatti, altro non costituisce — nelle intenzioni del legislatore — che la «riparazione» di tale violazione, possibile solo con il consenso di colui il cui diritto risulta violato dal mancato rispetto delle regole imposte dal principio del contraddittorio.

E però la scelta operata dal legislatore appare inadeguata a conciliare i diversi principi costituzionali che regolano la materia in questione e mal si armonizza con il sistema quale si è andato delineando in questi ultimi anni anche attraverso le successive pronunce della Corte costituzionale. È vero infatti che essa determina uno squilibrio, ora in pregiudizio dell'accusa, non meno censurabile di quello preesistente a sfavore della difesa, che si voleva invece correggere.

Com'è noto il giudice, nell'esprimere un preliminare giudizio di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale posta alla sua attenzione, deve limitarsi a raffrontare le norme di sospetta legittimità non solo con le specifiche disposizioni costituzionali di riferimento, ma anche con l'interpretazione che delle stesse è stata fornita nel corso del tempo dalla Corte costituzionale.

Tali norme, infatti, non possono essere interpretate isolatamente, ma devono essere valutate sistematicamente alla luce dei principi informatori della Costituzione stessa, che la Corte, massimo organo di interpretazione della Costituzione «*vivente*», ha enucleato con la propria giurisprudenza.

Ed invero, è la stessa Corte che con la sentenza n. 111 del 26 marzo 1993, ha affermato che «la considerazione dell'ordinamento processual-penale italiano va condotta a prescindere da astratte modellistiche, sulla base del tessuto normativo positivo, la cui interpretazione e comprensione non può che derivare da un'attenta lettura dei principi e dei criteri direttivi enunciati dalla legge delega e dei principi costituzionali di cui questa .... richiede attuazione. Non va cioè dimenticato che il sistema processuale delineato nella legge delega ed attuato nel codice è tutt'affatto originale, dato che tende bensì ad attuare i caratteri del sistema accusatorio, ma secondo i criteri ed i principi direttivi specificati nelle direttive che seguono; e che, poiché la stessa norma detta ancor prima l'obbligo di attuare i principi della Costituzione, una adeguata considerazione dell'ordinamento effettivamente vigente non può prescindere dagli interventi correttivi che questa Corte si è trovata a dover apportare».

Ed è sicuramente alla luce di quanto or ora espresso che questo collegio non può non ritenere non manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale, anche in considerazione del fatto che la nuova disciplina prevista dall'art. 513, c.p.p., sostanzialmente ripropone, con la mera previsione di una condizione puramente «di scuola» e sicuramente quasi mai verificabile, la disciplina originariamente prevista da tale articolo, poi ritenuto illegittimo dal giudice delle leggi con la sentenza n. 254 del 3 giugno 1992, che ne aveva dichiarato l'incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevedeva che il giudice, sentite le parti, disponesse la lettura dei verbali di dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'art. 210, c.p.p., qualora queste si fossero avvalse in dibattimento della facoltà di non rispondere.

4. — Principi costituzionali ed elaborazioni giurisprudenziali della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale, prendendo le mosse dall'esistenza nel nostro ordinamento del principio di obbligatorietà dell'azione penale e di legalità, regolati dagli artt. 112 e 101 Cost., ha più volte affermato che il processo penale ha come fine primario ed ineludibile quello della ricerca della verità (cfr. sent. nn. 111 del 1993, 255 del 1992, 258 del 1991), intesa in senso storico e non meramente processuale.

Ed invero il modello processuale prescelto con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, non è certo quello di un processo di parti nel senso puro del termine, nel quale il giudice deve «accontentarsi» della prospettazione delle stesse, ma un sistema che consente a quest'ultimo di addivenire ad una giusta decisione e che fa salvo il principio del libero convincimento, inteso come libertà del giudice di valutare la prova secondo il proprio prudente apprezzamento, con l'obbligo di dare conto in motivazione dei criteri adottati e dei risultati conseguiti.

In maniera del tutto conseguenziale la Corte, enucleando il c.d. principio della non dispersione o di conservazione della prova, ha poi affermato che — proprio in virtù del fatto che il fine del processo penale deve individuarsi nella ricerca della verità — «l'oralità assunta a principio ispiratore del nuovo sistema non rappresenta, nella disciplina del codice, il veicolo esclusivo di formazione della prova nel dibattimento (....) di guisa che in taluni casi in cui la prova non possa, di fatto, prodursi oralmente è dato rilievo, nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate, ad atti formatisi prima ed al di fuori del dibattimento (sent. n. 255 del 1992).

E ciò tanto più in un sistema procedimentale nel quale il pubblico ministero è una parte processuale pubblica, «un magistrato indipendente, appartenente all'ordine giudiziario che non fa valere interessi particolari ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge» (sent. n. 88 del 1991); al quale è perciò demandato anche il compito di svolgere gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini ed i cui poteri discrezionali, in virtù del principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, sono stati rigorosamente contenuti (cfr. sentenza n. 92 del 1992 con la quale la Corte ha dichiarato l'incompatibilità «con un ordinamento costituzionale fondato sui principi di eguaglianza e di legalità della pena» nel giudizio abbreviato «che affida(va) a scelte — immotivate e quindi insindacabili — del pubblico ministero l'accesso dell'imputato ad un rito dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena; sentenza 26 giugno 1990, n. 313, che ha ritenuto illegittimo, nella parte in cui prevedeva per il giudice il potere di rigettare la richiesta di applicazione della pena ritenuta non congrua).

Dall'elaborazione dei principi fin qui citati, la Corte ha anche individuato l'inesistenza nel nostro ordinamento di un principio dispositivo in materia di tutela giurisdizionale, che si estende anche in tema di prova, nel senso che il potere del giudice di addivenire ad una giusta decisione non può mai essere subordinato al potere delle parti o a loro scelte processuali.

Ed infatti nella sentenza del 26 marzo 1993, n. 111, si è affermato che la configurazione del potere istruttorio conferito al giudice dall'art. 507, c.p.p., non ha natura eccezionale.

Nella motivazione di tale sentenza la Corte, nel ribadire che la disponibilità della tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale è indubbiamente contraria ai principi costituzionali di legalità e di obbligatorietà dell'azione penale, evidenzia che un principio dispositivo non può dirsi esistente neanche sul piano probatorio «perché ciò significherebbe rendere disponibile, indirettamente la *res iudicanda*». E ciò soprattutto in relazione all'art. 507, c.p.p., la cui portata normativa inserita» in un sistema imperniato su un ampio riconoscimento del diritto alla prova e nel quale l'acquisizione del materiale probatorio è rimessa in primo luogo all'iniziativa delle parti, conferisce al giudice il potere-dovere d'integrazione anche d'ufficio, delle prove per l'ipotesi in cui la

carenza o l'insufficienza, per qualsiasi ragione dell'iniziativa delle parti, impedisca al dibattimento di assolvere la funzione di assicurare la piena conoscenza da parte del giudice dei fatti oggetto del processo onde consentirgli di pervenire ad una giusta decisione».

Anche del diritto di difesa, garantito dall'art. 24, primo e secondo comma della Costituzione, la Corte costituzionale ha fornito la propria interpretazione, sottolineando come l'inviolabilità dello stesso imponga sul piano processuale che l'ordinamento debba adoperarsi con ogni mezzo per consentire a chiunque di dimostrare la propria innocenza in ogni stato e grado di giudizio, e sul piano tecnico che non possano esservi spazi del *thema decidendum* sui quali l'imputato non possa intervenire criticamente, come del resto espressamente sancito anche dall'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, sempre più spesso richiamata anche dal giudice delle leggi per individuare i principi supremi cui il nostro ordinamento deve uniformarsi.

Talché deve ritenersi incostituzionale — salvi casi eccezionali ed espressamente previsti — qualsiasi soluzione legislativa che sottragga alla parte, anche solo parzialmente e per singole fasi processuali, tale potere di intervento, ovvero che sottragga al vaglio critico del dibattimento qualsiasi elemento di prova prodotto dalle parti.

Va da ultimo sottolineato che al più generale principio di solidarietà previsto dall'art. 2 Cost., è collegata l'esistenza dei cc.dd. «doveri pubblici», tra i quali deve ricomprendersi, per costante orientamento della Corte costituzionale, anche l'obbligo di rendere testimonianza.

A tale dovere, che deve essere esercitato nel più ampio perseguimento dei fini del processo penale, per come sopra evidenziati, possono essere imposte delle limitazioni solo per la tutela di altri valori costituzionalmente garantiti da considerare prevalenti, in base ad un bilanciamento di interessi.

Proprio in considerazione della coesistenza di più interessi diversamente tutelati dall'ordinamento, può così spiegarsi la previsione normativa della facoltà di astensione prevista per i prossimi congiunti nonché quella del diritto dell'imputato di non rispondere, che proprio perché espressioni di diritti «prevalenti», possono costituire deroghe eccezionali al dovere di testimoniare.

5. — Incostituzionalità dell'art. 513, secondo comma, c.p.p., per contrasto con gli artt. 2, 3, 25 secondo comma, 111 Cost.

In relazione a tali disposizioni costituzionali, la cui interpretazione è stata chiarita alla luce di quanto sopra espresso, va rilevato che la norma in questione presenta profili di illegittimità costituzionale nella parte in cui consente al soggetto citato *ex* art. 210, c.p.p., che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni in dibattimento.

Il carattere irragionevole di tale disposizione e di contrasto con i principi di responsabilità e collaborazione in vista dell'accertamento della verità che questa disciplina presenta, appare ancora più evidente se si sottolinea che la possibilità di «recedere» da una scelta precedentemente operata — il non essersi avvalso di tale facoltà nella fase delle indagini — non può in realtà giustificarsi con il principio del *nemo tenetur se detegere*, ossia con l'interesse del soggetto di non rendere dichiarazioni che possano poi pregiudicarlo nel diverso procedimento nel quale riveste la qualità di imputato. Ed invero, in tale ultimo processo, qualora egli dovesse avvalersi della facoltà di non rispondere, subirà il ben diverso e più «dannoso» trattamento previsto dal comma primo dell'art. 513, c.p.p., con la conseguente utilizzabilità *contra se* delle dichiarazioni precedentemente rese al pubblico ministero.

Proprio in virtù di tale considerazione, non può non ritenersi che la possibilità riconosciuta a tale soggetto di sottrarsi alla prova dibattimentale, appellandosi alla possibilità che gli riconosce il legislatore di avvalersi della facoltà di non rispondere, non trova fondamento nel diritto di difesa della parte, risolvendosi in una ingiustificata ed irragionevole violazione del generale dovere di collaborare alla ricerca della verità come innanzi configurato. Vanno in tal senso condivise ed integralmente richiamate in questa sede le argomentazioni del pubblico ministero circa il contrasto con il principio del libero convincimento del giudice *ex* art. 111 Cost., di una normativa che «... improvvisamente, in dipendenza della scelta di (un) soggetto estraneo al processo sottrae al giudice una parte del *thema decidendum* e del materiale probatorio portatogli, senza per converso fornirgli alcuno strumento per sopperire, in vista dell'accertamento dei fatti, a tale lacuna che si viene a creare.

6. — Incostituzionalità dell'art. 513, commi 1 e 2 c.p.p., e conseguentemente dell'art. 514, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111 e 112 Cost.

Appare di sospetta legittimità costituzionale anche la disparità di trattamento che può verificarsi nel modo in cui viene assicurato, secondo la disciplina vigente, il diritto di difesa degli imputati ed in particolare il diritto al controesame che costituisce momento essenziale nello svolgimento del processo.

Ed invero, nel caso in cui due processi relativi allo stesso fatto vengano trattati in momenti diversi, potrà verificarsi l'ipotesi che il dichiarante, in uno dei processi, risponda alle domande delle parti, mentre nell'altro, si avvalga della facoltà di non rispondere.

In tale seconda ipotesi, gli imputati si vedranno privati del diritto di controesaminare il dichiarante, vedendo così leso il loro diritto di difesa che — come si è visto in precedenza —, deve essere individuato non nella possibilità di sfuggire comunque alla condanna, ma nella tutela riservata all'imputato di vedersi sempre assicurata la possibilità di fare tutto quanto necessario per dimostrare la propria innocenza.

Tale disparità di trattamento appare ancor più evidente se si considera che il giudice in un caso potrà tenere conto di tali dichiarazioni, mentre nell'altro caso si vedrà privato di elementi essenziali per il giudizio, per la sola decisione (*rectius* arbitrio) di un soggetto estraneo al processo, al quale viene riconosciuta una facoltà di astenersi dal rispondere, assolutamente non collegata — per quanto sopra evidenziato — alla tutela del suo inviolabile diritto di difesa.

Per comprendere più a fondo tale aspetto della problematica sollevata dal pubblico ministero, il Collegio ritiene necessario evidenziare che, se costituisce sicura espressione di avanzata civiltà giuridica, il consentire l'utilizzabilità in dibattimento, solo subordinatamente al consenso della parte che non ha partecipato al momento della loro assunzione, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari, potendo solo tale soggetto ripristinare l'avvenuta violazione del principio del contraddittorio, è da ritenersi, invece, del tutto inconcepibile che tale possibilità sia collegata alla scelta di un soggetto estraneo al processo.

Tale scelta, infatti, insindacabile e non soggetta ad alcun controllo e sanzione, costituisce — come innanzi ricordato — violazione del principio del giusto processo e del libero convincimento del giudice riconducibili all'art. 111 Cost., ed anche di quello dell'obbligatorietà dell'azione penale regolato dal successivo art. 112.

7. — Incostituzionalità dell'art. 513, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 111 della Cost.

La disciplina introdotta dal novellato testo dell'art. 513, c.p.p., presenta una irragionevole disparità di trattamento anche rispetto al regime previsto per l'analoga ipotesi di rifiuto di rispondere da parte del teste. In tale secondo caso, infatti, ai sensi dell'art. 511, c.p.p., le dichiarazioni rese dai testi che si sono rifiutati di rispondere, verranno lette ed acquisite al fascicolo del dibattimento, senza alcuna possibilità che la parte, il cui diritto al contraddittorio risulta comunque violato, possa impedire tale evenienza negando il proprio consenso alla loro utilizzazione.

Per meglio comprendere tale profilo di incostituzionalità, basta sottolineare come le persone imputate in un procedimento connesso siano da sempre state individuate come una categoria intermedia tra quella dell'imputato e quella del teste.

Ed invero, se l'esame dello stesso è inserito tra le fonti di prova, come quello dell'imputato, gli sono estese le modalità di citazione del teste e gli è poi riconosciuta, in applicazione del già richiamato principio del *nemo tenetur se detegere,* la necessità di farsi assistere da un difensore e la conseguente possibilità di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Tali considerazioni, rapportate a quanto si è già esposto in tema di eccezionalità delle ipotesi di deroga al generale obbligo di collaborazione con la giustizia alla ricerca della verità, e collegate alla esclusione di ogni pregiudizio che allo stesso possa derivare nel procedimento a suo carico, comportano una oggettiva assimilazione della sua posizione a quella del teste, per quanto attiene alle dichiarazioni rese non contro se stesso, ma contro terzi.

Del resto la «peculiarità» di tali dichiarazioni, rese da soggetto «interessato» al processo, che proprio per questo possono essere inficiate dall'esistenza di interessi personali, trova una confortante tutela nella speciale disciplina dettata dall'art. 192 comma 3 e 4, c.p.p., in tema di valutazione della prova.

Ulteriore profilo di incostituzionalità della disposizione prevista dall'art. 513, c.p.p., non rilevato dal pubblico ministero, ma ritenuto sussistente dal collegio sempre in relazione alla disparità di trattamento tra la posizione dell'imputato di reato connesso ed il testimone, va ravvisato nella non previsione, nel testo novellato della citata norma, di una diversa disciplina alla quale assoggettare le dichiarazioni precedentemente rese dai soggetti indicati nell'art. 210, c.p.p., nel caso in cui risulti provato che gli stessi siano rimasti vittima di pressioni o minacce, come invece testualmente previsto in caso di esame testimoniale.

Tale mancata previsione, inizialmente prevista ma poi non trasfusa nel testo definitivo, appare sicuramente illogica ed irrazionale ed acquista una rilevanza particolare se solo si tiene conto della maggiore permeabilità a condizionamenti esterni di tali soggetti, derivante proprio dalla «ibrida» posizione processuale dagli stessi rivestita.

Sempre partendo dall'elaborazione dei principi fin qui esposti circa l'irragionevolezza di una disparità di trattamento tra la posizione del teste e quella di imputato di reato connesso per quanto non attiene alle dichiarazioni autoaccusanti, appare di dubbia costituzionalità anche la differenziazione tra la disciplina alla quale sono soggette le disposizioni in tema di prossimi congiunti e quelle regolate dall'art. 513, c.p.p.

Ed infatti, nel caso dei prossimi congiunti che si avvalgono della facoltà di non rispondere, la Corte costituzionale ha sostenuto che tale facoltà rappresenta una oggettiva ed imprevedibile causa di impossibilità di ripetizione dell'atto (sent. n. 179 del 1994), con conseguente possibilità di utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dai prossimi congiunti che in dibattimento si erano poi avvalsi della facoltà di non rispondere, laddove nell'ipotesi analoga che qui ne occupa, la legge ha predisposto una disciplina basata sulla utilizzabilità delle stesse solo previo consenso delle parti.

P. Q. M.

Letti gli artt. 134 Cost., 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., in relazione agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 101, 111, 112 della Costituzione non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza agli imputati, al pubblico ministero, alle parti civili ed al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ordina alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli, il 18 novembre 1997.

Il presidente: FRALLICCIARDI

I giudici estensori: PAOLELLI - DE TOLLIS

98C0611

N. **389**

Ordinanza emessa il 1° aprile 1998 dal tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Beluli Seval ed altri

Processo penale - Dibattimento - Esame di persona imputata in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Irragionevolezza.

(C.P.P. 1988, art. 513, comma 2, comb. disp.; legge 7 agosto 1997, n. 267, art. 6, commi 2 e 5).

(Cost., art. 3).

IL TRIBUNALE

Ha, pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente ordinanza sull'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 2, c.p.p. e 6, comma 2 e 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, sollevata, con riferimento art. 3 Cost., del p.m. durante l'udienza odierna;

sentite le difese;

Visto il fascicolo processuale n. 5438/97 r.g. tribunale a carico di Beluli Seval più 6, imputati di reati *ex* artt. 73, 74, 80 d.P.R. n. 309/90;

Ritenuto che nei confronti degli imputati questo Collegio procede a seguito di decreto che dispose il giudizio emesso dal g.i.p. in sede il 1° luglio 1997;

che in data 1° ottobre 1997 il tribunale aumentava le prove richieste dalle parti nonchè l'esame del testo Jonuzi Ravman, imputato di reato connesso;

che nelle successive udienze venivano sentiti i testimoni, i periti in ordine alle indagini sulle intercettazioni telefoniche, sulle ossevazioni di controllo e di pedinamenti;

che all'udienza del 18 febbraio 1998 Jonizi Ravman, sentito con le garanzie dell'art. 210 c.p.p., si avvaleva della facoltà di non rispondere;

che sulle richieste di produzione delle dichiarazioni, rese dallo stesso Jonuzi il 19 novembre 1996 al g.i.p. presso il tribunale di Camerino, avanzata dal p.m., i difensori non prestavano il loro consenso;

che, pertanto, non si è potuto dar lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dallo Jonuzi;

che il p.m. ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 513, comma 2, c.p.p. e 6, comma 2 e 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui prevedono che in un processo come il presente per il quale era stato disposto il rinvio a giudizio in epoca antecedente alla riforma dell'art. 513 c.p.p., con prima udienza fissata per il 1° ottobre 1997, qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere il giudice possa disporre l'acquisizione dei verbali contenenti le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso soltanto con l'accordo delle parti;

Considerato che la sollevata questione è rilevante e non manifestamente infondata;

che l'acquisizione nel presente processo delle dichiarazioni rese dallo Jonuzi al g.i.p. del tribunale di Camerino è importante poiché lo stesso riferisce in ordine ai fatti di cui è processo, nonché sui collegamenti e sulle condotte degli odierni imputati;

che, però, il sistema normativo introdotto con la legge n. 267, a parere di questo Collegio, raggiunge l'effetto pratico di rendere impossibile la lettura dei verbali, previa acquisizione, in contrasto con i criteri di ragionevolezza e col fine proprio del processo penale della ricerca della verità, quando siano rispettate le garanzie difensive;

che l'atto in questione è stato compiuto davanti all'a.g. e nel rispetto delle garanzie difensive;

che non emerge alcun ragionevole fine in base al quale dichiarazioni di imputati di reati commessi, rese all'a.g. con le indicate garanzie, debbano andare perdute, non potendosene tener conto nel presente processo;

che, in definitiva, con specifico riferimento alla situazione creatasi nel presente processo il combinato disposto degli artt. 513, comma 2, ultima parte c.c.p. e 6, comma 2 e 5, legge n. 267, risulta suscettibile di ostacolare la funzione a cui mira il processo penale;

che la risoluzione dell'indicata questione è rilevante nel presente processo perché da essa dipende se una parte del materiale probatorio in possesso del p.m. può essere, o no, legittimamente acquisita al fascicolo dibattimentale con le conseguenze sul piano probatorio e della decisione del merito della causa che sono facilmente intuibili;

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale di cui sopra;

Sospende il presente processo;

Dà mandato alla Cancelleria per le notificazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati della presente ordinanza;

Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del presente processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute comunicazioni e notificazioni.

Roma, Camera di consiglio, 1° aprile 1998.

Il presidente: (firma illeggibile)

98C0612

N. 390

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto da Ciavarella Domenico contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1185 del 1997 proposto da Ciavarella Domenico, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Ciavarella ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Gentile da Fabriano n. 5, presso il dott. Leonardo Tancredi; contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore* e l'Università degli studi di Ancona, in persona del rettore *pro-tempore,* rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio sono per legge domiciliati; per l'annullamento del provvedimento con cui il ricorrente è stato escluso dall'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli studi di Ancona; dei provvedimenti con cui l'Università ha stabilito il numero chiuso per il corso di laurea suindicato; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Università degli studi di Ancona;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Vista la propria ordinanza 22 ottobre 1997, n. 549;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998, cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Pietro Ciavarella per il ricorrente e l'avv.to dello Stato Andrea Honorati per le Ammministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Il Senato accdemico dell'Università degli studi di Ancona, con deliberazione 5 giugno 1997, ha stabilito che, per l'anno accademico 1997/1998, al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potevano essere iscritti più di 20 studenti.

Lo stesso limite è stato previsto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto 31 luglio 1997, emanato in attuazione del regolamento approvato con decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, nonché dal rettore, con il bando di concorso del 1° agosto 1997.

Il sig. Ciavarella Domenico ha partecipato al concorso, espletato il 12 settembre 1997, classificandosi al 145° posto, in posizione, quindi, non utile ai fini dell'immatricolazione.

Il medesimo, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 7 ottobre 1997 e depositato il 13 successivo, ha impugnato i provvedimenti con cui l'Università lo ha escluso dall'immatricolazione e disposto il numero chiuso, deducendo:

la violazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, degli artt. 33 e 34 Cost., nonché i motivi di eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e ingiustizia manifesta;

l'art. 33 Cost. prevede una riserva relativa di legge per la disciplina dell'accesso e, quindi, per l'iscrizione agli istituti di ogni ordine e grado, mentre il successivo art. 34 pone il fondamentale principio che la scuola è aperta a tutti: orbene, in mancanza di una espressa disposizione di legge, non è consentito alle Università limitare, con propri provvedimenti, il numero delle immatricolazioni e questa possibilità neppure è prevista dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa;

eccesso di potere per difetto di motivazione, perché dai provvedimenti dell'Università non è possibile individuare in base a quali criteri è stato determinato il limite di 20 immatricolazioni.

L'Avvocatura dello Stato di Ancona, sia con le memorie di costituzione in giudizio per le amministrazioni resistenti, depositate il 17 novembre 1997 ed il 29 dicembre 1997, che con successiva memoria del 2 marzo 1998, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, considerato che il corso di laurea in odontoiatria è strutturato in modo tale da non poter funzionare con un numero di iscritti superiore a venti e che questo limite è stato espressamente previsto dal decreto ministeriale 31 luglio 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1997, n. 190).

Il difensore del ricorrente, con memorie depositate il 27 febbraio 1998 ed il 10 marzo 1998, ha ulteriormente illustrato tesi e richieste, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

Questo tribunale, con ordinanza 22 ottobre 1997, n. 549, ha accolto l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, «ai fini dell'ammissione con riserva al corso di laurea di che trattasi».

DIRITTO

Ad avviso del collegio sono infondati entrambi i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso, in quanto la facoltà di limitare le iscrizioni ai corsi di universitari non è affatto priva di ogni supporto normativo, ma è stata espressamente prevista dall'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In esecuzione di questa disposizione di legge, è stato prima emanato il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, di approvazione del regolamento per l'accesso all'istruzione universitaria e, poi, quale specifico, ulteriore provvedimento esecutivo, il decreto ministeriale 31 luglio 1997 con cui il Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ha fissato, appunto, in n. 20 le immatricolazioni consentite, per l'a.a. 1997/1998, al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università di Ancona.

L'iniziale deliberazione 5 giugno 1997 del Senato accademico è stata, quindi, superata dal decreto ministeriale n. 245/1997 e dal decreto ministeriale 31 luglio 1997 ed il contestato limite di immatricolazioni non è più riferibile ad una autonoma decisione dell'Università di Ancona, ma al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui il bando emanato dal rettore il 1° agosto 1997, costituisce, a sua volta, evidente atto di esecuzione che non necessitava, in quanto tale, di particolare motivazione sul punto, né, per questo aspetto è stato espressamente impugnato il decreto ministeriale 31 luglio 1997.

Il Collegio, tuttavia, come già ritenuto dal t.a.r. Lazio, sez. III, con ordinanza 29 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* 18 febbraio 1998, n. 7), dubita della legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990, nel testo modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997 e, pertanto, ritiene di dover sollevare d'ufficio la relativa questione di costituzionalità per contrasto col principio della riserva di legge e con gli artt. 33 e 34 della Costituzione.

La questione è rilevante in quanto solo con l'eventuale eliminazione dalla realtà giuridica della disposizione di che trattasi può essere soddisfatto l'interesse dedotto in giudizio dal ricorrente, cioè quello di essere immatricolato senza sottomissione a procedura selettiva.

La questione appare, altresì, non manifestamente infondata poiché in materia di studi universitari, secondo una consolidata giurisprudenza amministrativa, sussiste, ai sensi degli artt. 33 e 34 Cost., una riserva relativa di legge (t.a.r. Lazio, sez. III, 3 aprile 1966, n. 763 e 14 settembre 1994, n. 1632; t.a.r. Toscana, sez. I, 24 aprile 1997, n. 78; t.a.r. Veneto, sez. I, 13 giugno 1992, n. 222 e 13 giugno 1997, n. 1015; t.a.r. Liguria, sez. I, 21 marzo 1995, n. 197).

Del resto, allorché il legislatore ha ritenuto di introdurre limitazioni all'accesso, vi ha provveduto, di norma, direttamente (v.si l'art. 24, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 per l'iscrizione agli Istituti superiori di educazione fisica, e l'art. 3 della legge 21 luglio 1961, n. 685, sull'accesso dei diplomati degli Istituti tecnici ad alcune facoltà), ovvero mediante attribuzione del relativo potere alla pubblica amministrazione nell'ambito, peraltro, definito dalla legge stessa (v.si art. 38 della legge 14 agosto 1982, n. 590).

Quindi, anche se la previsione costituzionale di riserva relativa di legge per una determinata materia non preclude al legislatore ordinario di demandare ad altre fonti sottordinate la disciplina della materia stessa, tanto è possibile solo previa determinazione di una serie di precetti idonei ad indirizzare e vincolare la normazione secondaria entro confini ben delineati o, quanto meno, previa determinazione delle linee essenziali della disciplina stessa (v.si Corte costituzionale 5 febbraio 1986, n. 34 e giurisprudenza ivi richiamata).

Se ciò è vero, il quarto comma dell'art. 9 della legge n. 341/1990 non sembra esente dai suindicati profili di incostituzionalità.

La norma, infatti, conferisce al Ministro il potere di determinare la limitazione degli accessi all'istruzione universitaria e tanto dispone non solo senza alcuna individuazione delle linee essenziali della disciplina — pur trattandosi di materia sottoposta a riserva di legge — ma attribuendo al Ministro stesso, con l'ausilio di altro organo dell'amministrazione (C.U.N.), anche la stessa definizione dei «criteri generali per la regolamentazione dell'accesso (...) ai corsi universitari».

È, pertanto, ipotizzabile la violazione del principio costituzionale della riserva relativa di legge; il che sembra comportare altresi la violazione, mediante l'adozione di meccanismi giuridici non conformi al dettato costituzionale, del principio della tutela del diritto allo studio di cui agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Per le considerazioni che precedono va, di consegnenza, sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341 per contrasto col principio costituzionale della riserva relativa di legge, nonché degli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Va disposta, pertanto, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con conseguente sospensione del presente giudizio ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, per la pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma suindicata.

P. Q. M.

Il tribunale amministrativo regionale delle Marche dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'art. 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in relazione al principio costituzionale della riserva di legge nonché agli artt. 33 e 34 della Costituzione.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998.

Il presidente: VENTURINI

Il consigliere est.: RANALLI

98C0613

N. 391

Ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal tribunale amministrativo regionale delle Marche sul ricorso proposto da Magalotti Pier Carlo contro Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed altra

Istruzione pubblica - Istruzione universitaria - Attribuzione al Ministro della pubblica istruzione del potere di definizione, su conforme parere del C.U.N., dei criteri generali per la regolamentazione dell'accesso ai corsi universitari compresi quelli a «numero chiuso» - Violazione del principio della riserva di legge relativa in materia di accesso all'istruzione universitaria nonché dei principi di uguaglianza e del libero accesso alle scuole.

(Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9, comma 4, modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 116).

(Cost., artt. 33 e 34).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1385 del 1997 proposto da Magalotti Pier Carlo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Beltrami e Massimiliano Gessaroli ed elettivamente domiciliato in Ancona, via Maratta n. 33/A, presso lo studio dell'avv. Ettore Piccinini; contro il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in persona del Ministro *pro-tempore* e l'Università degli studi di Ancona, in persona del rettore *pro-tempore* rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Ancona, presso il cui ufficio sono per legge domiciliati; per l'annullamento del bando di concorso emanato dal rettore dell'Università degli studi di Ancona il 1° agosto 1997 ai fini dell'immatricolazione al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria; della graduatoria pubblicata il 15 settembre 1997; in subordine, del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997; di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dell'Università degli studi di Ancona;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive ragioni.

Vista la propria ordinanza 3 dicembre 1997, n. 627;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza dell'11 marzo 1998, il cons. Luigi Ranalli;

Udito l'avv. Stefano Beltrami per il ricorrente e l'avv. dello Stato Andrea Honorati per le amministrazioni resistenti;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Il Senato accademico dell'Università degli Studi di Ancona, con deliberazione 5 giugno 1997, ha stabilito che al primo anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria non potevano essere iscritti più di 20 studenti nell'anno accademico 1997/1998.

Lo stesso limite è stato previsto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con decreto del 31 luglio 1997, emanato in esecuzione del regolamento approvato con decreto del 21 luglio 1997, n. 245, nonché dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il rettore, con bando del 1° agosto 1997, ha indetto il conseguente concorso pubblico.

Il sig. Magalotti Pier Carlo, collocato al 118° posto e, quindi, in posizione non utile ai fini dell'immatricolazione, con il ricorso in epigrafe indicato, notificato il 14 novembre 1997 e depositato il 22 novembre 1997, ha chiesto l'annullamento della graduatoria e del bando di concorso, deducendo:

1) la violazione degli artt. 33 e 34 della della Costituzione e della legge 11 novembre 1969, n. 910, in quanto è stato leso il diritto di ogni cittadino in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado di accedere ai corsi di laurea, né tanto è possibile con l'istituzione del c.d. numero chiuso, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa;

2) la violazione dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241: il numero delle immatricolazioni consentite è stato determinato senza alcuna indicazione dei relativi presupposti di fatto e di diritto, neppure con riferimento ai criteri previsti dal decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

3) la violazione dell'art. 9, quarto comma, della legge 19 novembre 1990, n. 341 e del decreto ministeriale n. 245/1997, nonché il vizio di incompetenza, dal momento che il bando di concorso è stato emanato il 1° agosto 1997, quando il decreto ministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1997, n. 160, non era ancora in vigore;

4) eccesso di potere per genericità del bando di concorso e del decreto ministeriale n. 245/1997, non essendo stato definito l'oggetto ed il programma della prova scritta.

In subordine, è stata dedotta l'illegittimità del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997, in quanto la disciplina delle iscrizioni ai corsi universitari è sottoposta a riserva relativa di legge e non può essere effettuata con norme regolamentari: in tal senso va interpretato anche l'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

La difesa delle amministrazioni resistenti, con memorie depositate il 29 dicembre 1997 ed il 2 marzo 1998, ha chiesto che il ricorso sia respinto in quanto infondato, tenuto conto che il corso di laurea in odontoiatria è strutturato in modo tale da non poter funzionare con un numero di iscritti superiore a venti e che i decreti ministeriali impugnati si fondano sui principi di cui alle direttive CEE n. 686 e n. 687 del 28 luglio 1998.

Il difensore del ricorrente, con memoria depositata il 28 febbraio 1998, ha insistito per l'accoglimento del ricorso, precisando, peraltro, che anche il decreto ministeriale n. 245/1997 è entrato in vigore dopo la pubblicazione del bando di concorso.

Questo tribunale, con ordinanza 3 dicembre 1997, n. 627 ha accolto l'istanza cautelare proposta ai sensi dell'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, «ai fini dell'ammissione con riserva al corso di laurea in odontoiatria».

DIRITTO

Il Collegio considera infondati i primi quattro mezzi di gravame, atteso che:

la possibilità di limitare il numero delle immatricolazioni ai corsi universitari è espressamente consentita dall'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990, nel testo modificato dall'art. 17, comma 116, della legge n. 127/1997;

la deliberazione 5 giugno 1997 del Senato accademico, con cui è stato stabilito il limite di 20 posti per l'iscrizione al primo anno di odontoiatria, è stata superata dall'analoga disposizione del decreto ministeriale 31 luglio 1997, di cui il bando di concorso in data 1° agosto 1997 del Rettore costituisce evidente esecuzione: in questo atto, pertanto, nessuna particolare motivazione era necessaria a giustificazione del suddetto limite, né, per questo aspetto, è stato espressamente impugnato il decreto ministeriale 31 luglio 1997;

il bando è stato adottato il giorno successivo al decreto ministeriale 31 luglio 1997, che, in quanto specifico, non ha natura regolamentare ed è, quindi, immediatamente esecutivo, rilevando la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* solo ai fini della pubblicità-notizia.

Tenuto conto, inoltre, che il bando costituiva, per questo aspetto, atto obbligato, a nulla rileva che alla data del 1° agosto 1997 neppure il decreto ministeriale n. 245/1997 fosse entrato in vigore (deduzione contenuta nella memoria del 28 febbraio 1998), dal momento che il decreto ministeriale 31 luglio 1997 non è stato impugnato per questo specifico profilo di illegittimità, né all'omessa impugnazione può sopperire una memoria non notificata;

nel bando di concorso neppure dovevano essere indicati i criteri per la formazione della graduatoria e l'oggetto della prova, considerato che, ai sensi dell'art. 5, u.c., del decreto ministeriale n. 245/1997, a tanto doveva

provvedere il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: infatti, l'art. 2 del decreto ministeriale 31 luglio 1997 ha previsto «una prova svolta nello stesso giorno in tutte le sedi e consistente in una serie di domande a scelta multipla, definite in sede nazionale» ed il successivo art. 3 ha indicato il punteggio da assegnare per il voto di maturità e per ogni risposta ai quesiti della prova.

In subordine, è stata dedotta l'illegittimità del decreto ministeriale n. 245/1997 e del decreto ministeriale 31 luglio 1997, per violazione della riserva relativa di legge in materia di iscrizioni ai corsi universitari, come, ad avviso del ricorrente, deve dedursi anche dall'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 1990.

Il Collegio ritiene, invece, che questa disposizione di legge abbia espressamente attribuito al Ministro non solo la possibilità di definire i criteri per disciplinare l'accesso ai corsi universitari, ma anche quella di prevedere, con apposito atto, una limitazione delle iscrizioni: il decreto ministeriale n. 245/1997 e il decreto ministeriale 31 luglio 1997 sono, pertanto, coerenti con la richiamata disposizione di legge.

In seguito del testo dell'ordinanza è perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 390/1998).

98C0614

N. **392**

Ordinanza emessa il 6 aprile 1998 dal pretore di Genova nel procedimento penale a carico di Ravaglia Marco

Circolazione stradale - Inversione del senso di marcia sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade, nella specie, effettuata sul piazzale antistante i caselli di entrata dell'autostrada - Trattamento sanzionatorio - Applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a sei mesi - Disparità di trattamento rispetto a comportamenti più gravi, che possono causare anche danni alle persone, ai quali è applicabile tale identico trattamento o un trattamento sanzionatorio meno severo - Irragionevolezza - Lesione del principio di eguaglianza.

[C.S.N. 30 aprile 1992, n. 285, artt. 176, commi 1, lett. *a)*, 19 e 22].

(Cost., art. 3).

IL PRETORE

Ha emesso la seguente ordinanza.

In seguito a tempestiva opposizione a decreto penale di condanna, il g.i.p. presso la pretura di Genova emetteva decreto di citazione nei confronti di Ravaglia Marco contestando il reato di cui all'art. 176, comma 1, lett. *a)* e comma 19 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver invertito la marcia di un veicolo in area autostradale e, precisamente, alla progressiva Km. 10 + 500 della A 10 in Genova.

All'udienza del 9 marzo 1998 preliminarmente la difesa eccepiva l'illegittimità costituzionale della citata norma per violazione dell'art. 3 Cost. sotto il duplice profilo dell'irragionevole analogo trattamento di situazioni che differiscono notevolmente per gravità e, viceversa, del diverso trattamento che il legislatore ha riservato a condotte del tutto analoghe. In particolare la difesa evidenziava come la condotta concretamente ascrivibile all'imputato, realizzata sul piazzale antistante i caselli di entrata dell'autostrada, non possa essere paragonata a quella di colui che effettui inversione di marcia all'interno dell'autostrada stessa, utilizzando i by pass esistenti tra le due carreggiate, e che pertanto sia irragionevole riservare a tali comportamenti un analogo trattamento sanzionatorio, lasciando al giudice soltanto un modesto margine di discrezionalità tra il minimo e il massimo della pena prevista, che comunque non consente di graduare adeguatamente la sanzione alla diversa entità delle condotte.

Per altro verso la difesa osservava come esistano analoghi comportamenti che, in quanto compiuti al di fuori dell'ambito autostradale, ma tuttavia anche in situazioni di ben maggiore pericolosità, non sono soggetti alla sanzione penale bensì soltanto a modeste sanzioni amministrative, magari neppure associate alla sospensione della patente o, comunque, se sospensione è prevista, lo è per un periodo molto più breve.

Il pretore disponeva un breve rinvio per dar modo al pubblico ministero di replicare adeguatamente all'eccezione sollevata e il 6 aprile 1998, esaminate le argomentazioni delle parti, pronunciava la presente ordinanza.

La questione sollevata dalla difesa di Ravaglia Marco appare rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.

Quanto alla rilevanza si osserva:

Il Ravaglia è stato notato dalla Polizia Stradale mentre effettuava inversione di marcia nel piazzale antistante il casello dell'entrata autostradale di Genova-Voltri, egli cioè, dopo aver percorso lo svincolo esterno in direzione del casello, giunto in prossimità del casello stesso, ben oltre il cartello di «inizio autostrada», prima dello spartitraffico mobile ivi esistente, ha invertito il senso di marcia, imboccando il viadotto che, da casello, porta direttamente al nuovo porto di Voltri e che viene abitualmente percorso dai veicoli in uscita dall'autostrada.

Tale condotta rientra senz'altro nell'ambito di applicazione dell'art. 176, comma 1, codice della strada in quanto, come la Corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte, di fronte al tentativo di qualche pretore di escludere questa particolare ipotesi dai rigori di detta norma, «l'intero tracciato di strada svolgentesi tra i due segnali indicati (di inizio e fine autostrada), destinato allo scorrimento dei veicoli, è carreggiata di autostrada, restando ai margini le rampe e gli svincoli» mentre «la circostanza che prima o dopo il casello ci possa essere un piazzale, non esclude il riconoscimento di questo come carreggiata, atteso che è percorso necessariamente dai veicoli ed è compreso tra i due segnali di inizio e fine autostrada» (Cass. sez. IV n. 3891 del 22 dicembre 1995).

La condotta ascritto al Ravaglia, quindi, non può che essere giudicata applicando l'art. 176 codice della strada che sanziona con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi, la condotta di chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonché percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito.

La questione, quindi, è senz'altro rilevante nel presente processo.

Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva:

La citata norma appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Cost. sotto un duplice profilo, in quanto riserva un trattamento uguale a situazioni differenti e, nello stesso tempo, attribuisce rilevanza penale, sanzionando in modo anche piuttosto pesante, comportamenti che sono sostanzialmente assimilabili ad altri che, nell'ambito dello stesso codice dello strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative e neppure di rilevante entità.

Il principio di uguaglianza, cui consegue quello di ragionevolezza di una sanzione e della suo proporzione alla gravità del fatto, impone infatti che a comportamenti analoghi sia irrogata la medesima sanzione e che nel caso di comportamenti significativamente diversi, siano applicate pene diverse.

Sotto il primo profilo si osserva che, la semplice lettura della norma dell'art. 176, comma 1, lett. *a)*, comma 19 e 22, mette in evidenza come siano accomunate da un analogo trattamento, che contempla la sanzione penale con pena congiunta e la pesantissima sanzione amministrativa, condotte che possono assumere eccezionale gravità, in quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione, il più delle volte destinate a provocare incidenti anche mortali, e condotte che, pur vietate, non possono in alcun modo connotarsi per analoghi caratteri di pericolosità.

È evidente che la norma è stata introdotta per colpire soprattutto quei comportamenti, che possono definirsi «criminali», posti in essere da chi effettui inversione di marcia attraverso i by pass esistenti lungo l'autostrada, ove i veicoli procedono legittimamente a velocità anche molto elevate, ovvero da chi imbocchi la carreggiata autostradale contromano, creando i presupposti per il verificarsi di incidenti quasi sempre mortali. La stessa norma, peraltro, cos'ì come è formulata, sanziona in modo sostanzialmente analogo anche la condotta di chi, come nel caso in esame, effettui inversione lungo lo svincolo ovvero nel piazzale antistante il casello, in un tratto, quindi, che pur compreso nell'ambito autostradale, è soggetto a tutt'altre modalità di circolazione.

Si osserva infatti che lungo gli svincoli vige il limite dei 40 Km/h e, in prossimità del casello i veicoli procedono necessariamente a velocità ancora più contenuta in quanto o sono appena ripartiti dopo il pagamento, o stanno per fermarsi e, quand'anche transitino dall'uscita telepass, sono soggetti al limite dei 30 Km/h.

Il piazzale, d'altronde, consente ampia visibilità sia per chi vi transita che per chi effettui la manovra, pure vietata, di inversione.

Non si vede perché, quindi, una condotta complessivamente innocua o che, al più può creare intralcio alla circolazione, ma non certo un pericolo grave analogo a quello di altri comportamenti sanzionati dalla medesima norma, debba subire il medesimo trattamento sanzionatorio estremamente rigoroso.

Il problema non può d'altronde essere superato, neppure facendo riferimento alla discrezionalità attribuita al giudice nel graduare la pena, in quanto la sanzione, pur prevista tra un minimo ed un massimo, è comunque assai severa, prevedendo in ogni caso la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria e la sospensione della patente per almeno sei mesi. La possibilità di graduare l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da L. 200.000 ad un milione, è infatti ben poca cosa rispetto all'esigenza di adeguare la pena a fatti così diversi tra loro e, questo, lede il principio di uguaglianza che esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso.

Il secondo profilo, relativo alla ingiustificata differenziazione del trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, appare altrettanto e forse anche più evidente.

In primo luogo si osserva che poiché il regime dell'art. 176 codice della strada vige nel tratto di carreggiata compreso tra i cartelli di inizio e fine autostrada, di regola posti dopo diversi metri dall'inizio dello svincolo esterno, questo implica che in quella parte dello svincolo che precede il cartello stesso e che per un tratto più o meno breve presenta caratteristiche del tutto analoghe al tratto compreso in ambito autostrodale, la medesima violazione gode di un trattamento molto più benevolo, pur non presentando alcuna sostanziale differenza. Pare cioè che sia solo il dato formale della presenza del cartello, cui non corrisponde un'immediato modifica delle modalità di circolazione, che, lungo il medesimo svincolo, determina l'applicarsi della diversa disciplina.

Ingiustificatamente benevolo è anche il trattamento che lo stesso art. 176 alla lettera *b)* riserva alla retromarcia in autostrada, consentita solo per le manovre necessarie nelle aree di servizio, altrimenti sanzionata solo amministrativamente da L. 587.500 a L. 2.350.000. Non si vede come una simile condotta, posta in essere sulla carreggiata autostradale, e quindi pericolosissima in quanto di fatto comporta il procedere in senso di marcia contrario al flusso dei veicoli, possa essere trattata in modo meno severo dell'inversione posta in essere dall'imputato.

Decisivo risulta comunque il confronto con la disciplina che il codice detta per l'inversione di marcia, applicabile su tutte le strade urbane ed extraurbane secondarie, ove si ricorda è consentita una velocità sino a 90 km/h. L'art. 154 consente, in generale, detta manovra, individuando quegli obblighi che il conducente deve rispettare e vieta l'inversione soltanto in corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi; la violazione di tale divieto è sanzionata con la sanzione amministrativa da L. 117.500 a L. 470.000 e non è prevista la sospensione della patente né altra sanzione accessoria.

In sostanza, cioè, il conducente che effettui manovra di inversione lungo uno svincolo autostradale ovvero nel piazzale antistante il casello, e quindi in una strada ove vige un bassissimo limite di velocità, conformata in modo non molto dissimile da una qualsiasi strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia, è sanzionato penalmente e, in modo assai severo, indipendentemente tra l'altro da qualsiasi considerazione sulle condizioni di maggiore o minore visibilità in cui la manovra è stata posta in essere, mentre la medesima manovra, in una strada extraurbana secondaria, ove vige il limite dei 90 km/h, è in generale consentita ed è sanzionata solo con una modesta pena pecuniaria, qualora venga realizzata in presenza di curve, dossi o intersezioni, cioè in situazioni che compromettono gravemente l'avvistabilità del veicolo.

L'irragionevolezza di un simile sistema salta immediatamente agli occhi in quanto è nell'esperienza di tutti la pericolosità di un'inversione di marcia effettuata, ad esempio, dietro una curva, in una strada extraurbana, rispetto alla condotta di chi, giunto davanti al casello autostradale, ovvero in un tratto rettilineo dello svincolo, compia analoga manovra.

L'esame delle norme di comportamento disciplinate dal codice della strada, fornisce peraltro altri esempi di condotte che, poste in essere al di fuori dell'ambito autostradale pur oggettivamente molto più gravi di quella descritta in imputazione, sono però sanzionate solo amministrativamente e in misura tutto sommato piuttosto blanda.

È il caso del sorpasso, anch'esso vietato solo in condizioni di scarsa visibilità, ovvero in corrispondenza di intersezioni, e punito con la sanzione amministrativa da L. 117.500 a L. 470.000; analoga sanzione è prevista per chi circola contromano mentre, se tale condotta è posta in essere in corrispondenza di curve o in altri casi di ridotta visibilità ovvero in strade con carreggiate separate, la sanzione va da L. 235.000 a L. 940.000 ed è prevista altresì la sospensione della patente da uno a tre mesi. Ben poca cosa, quindi, nonostante l'estrema pericolosità che tali condotte possono assumere in determinate situazioni, rispetto ad un'inversione effettuata in condizioni di piena visibilità e avvistabilità e su di un tratto di carreggiata ove non è possibile che i veicoli transitino a velocità superiore a poche decine di km/h.

Sembra quindi possibile sostenere che l'art. 176, comma 1, lett. *a)*, 19 e 22 del d.lgs. 30 aprile 1992 è costituzionalmente illeggittimo per violazione dell'art. 3 Cost. nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli e, in particolare nei piazzali antistanti i caselli di ingresso.

P. Q. M.

Visti gli artt. 23 e seguenti legge 87/1953 e 134 Cost.;

Dichiara la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 176, comma 1, lett. a), commi 19 e 22 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, proposta in relazione all'art. 3 Cost., nei termini di cui in motivazione;

Dispone la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Genova, addì 6 aprile 1998

Il pretore: CARPANINI

98C0615

N. 393

Ordinanza emessa il 9 febbraio 1998 dalla Corte d'appello, sezione minorenni di Torino nel procedimento civile vertente tra S.P. e B.F. ed altra

Adozione e affidamento - Adozione in casi particolari - Decreto del tribunale che dispone l'adozione - Impugnabilità con reclamo alla Corte d'appello da parte dell'adottante, dell'adottando e del pubblico ministero - Mancata previsione della legittimazione all'impugnazione altresì del genitore naturale dell'adottando - Ingiustificato deteriore trattamento del genitore naturale con incidenza sul diritto di difesa in giudizio - Violazione del diritto del minore ad essere educato nell'ambito della propria famiglia.

(C.C. art. 313; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 56, comma quarto).

(Cost., artt. 3, 24 e 30).

LA CORTE D'APPELLO

PREMESSO IN FATTO

Ha pronunciato, ai sensi dell'art. 44, lett. *b)*, della legge n. 184/1983, l'adozione della minore S. X. da parte di B. F.;

La minore S. X., nata a Ufa (Fed. Russa) il 23 dicembre 1982, è figlia di S. P. S., redidente in Ufa, e di I. T., residente in Aosta;

I genitori della minore sono divorziati (vedasi sentenza in data 17 luglio 1992, del tribunale popolare della regione Kalinisky, città di Ufa, e certificato in data 13 agosto 1992 di scioglimento di matrimonio dell'ufficio atti stato civile vistato in data 27 maggio 1994 dall'Ambasciata d'Italia a Mosca;

In data 5 ottobre 1995 la madre della minore ha contratto matrimonio con B. F., abitante in Aosta;

Il 9 novembre 1995, B. F. ha presentato al tribunale per i minorenni di Torino domanda di adozione «in casi particolari», ai sensi dell'art. 44, lett. *b)*, legge n. 184/1983;

Il 22 novembre 1995, il padre della minore ha reso innanzi al notaio moscovita una dichiarazione, indirizzata alla Questura di Aosta, con la quale egli dà il suo consenso per la vita di sua figlia S. K. P. nata il 23 dicembre 1982 a Ufa in Italia con la sua madre I. T. G. che ha sposato un cittadino italiano»;

Il tribunale per i minorenni con decreto 30 aprile 1996 ha pronunziato l'adozione, osservando, fra l'altro, che «c'è il consenso-assenso della madre ed anche del padre che, con dichiarazione resa il 22 novembre 1995 al notaio Akhmetzianova della Repubblica di Bashkortostan, ha prestato il proprio consenso per la vita di sua figlia S. K. P. in Italia con sua madre che ha sposato un cittadino italiano»;

Con lettera raccomandata 27 giugno 1996, pervenuta a questa Corte in data 12 luglio 1996, e con successiva lettera 29 giugno 1996, lo S. P., facendo riferimento alla «lettera del tribunale per i minorenni di Torino del 12 giugno 1996, che afferma di avere ricevuta il 25 giugno 1996» (trattasi, evidentemente, della notifica del decreto di adozione), dichiara di opporsi all'adozione della figlia;

Il p.g. in data 25 settembre 1996 esprime parere favorevole all'accoglimento del reclamo, osservando che «il sig. S. aveva consentito soltanto (ed in modo chiarissimo) che la moglie tenesse seco la figlia, nella convivenza della *ex* coniuge con il sig. B.»; e con successivo parere osserva: «L'art. 313, comma 2, c.c., esclude che il genitore dell'adottando possa impugnare il decreto di adozione; nemmeno nel caso in cui il suo dissenso impone (art. 297, comma 2, c.c.) una particolare procedura. Tale preclusione appare contraria ai principi costituzionali della tutela piena dei diritti (art. 24, comma 1); e dell'eguaglianza (art. 3), nella sua proiezione processuale, della parità fra le parti. La Corte valuterà se rimettere gli atti alla Corte costituzionale»;

OSSERVATO IN DIRITTO

Prima di esaminare il merito del reclamo, è pregiudiziale verificare la legittimazione dello S. all'impugnazione.

Ai sensi dell'art. 313, c.c., come sostituito dall'art. 65, legge 4 maggio 1983 n. 184, applicabile all'adozione, «in casi particolari» (art. 44, legge n. 184/1983) in forza del richiamo da parte dell'art. 56, comma 4, stessa legge, «l'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo alla Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero».

Poiché il genitore dell'adottando non figura fra i soggetti sopra elencati, il suo reclamo andrebbe dichiarato inammissibile, con preclusione di ogni valutazione sul merito dello stesso. Ed in tal senso si è pronunciata la Suprema Corte (v. Cassazione civile sez. I, 10 giugno 1987, n. 5049, in Giust. civ. 1987, I, 2854).

Per quanto sopra, è anzitutto evidente la rilevanza, ai fini della decisione da parte di questa Corte, della questione di legittimità costituzionale della norma predetta; o, più precisamente — per non trascendere i limiti della rilevanza della questione nel presente giudizio, che verte su una adozione «in casi particolari» *ex* art. 44, legge n. 184/1983 — della norma di cui all'art. 56, comma 4, legge 184/1983 nella parte in cui, disponendo che alla predetta adozione si applica l'art. 313, c.c., non contempla anche il genitore fra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione mediante reclamo alla Corte d'appello.

Questione che questa Corte ritiene di sollevare, giudicandola non manifestamente infondata, sotto il profilo di un contrasto della citata norma con gli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione.

In proposito si osserva:

a parità di rilevanza — ai fini della pronuncia dell'adozione — delle manifestazioni di volontà rese dall'adottante e dal genitore dell'adottando nel corso della procedura *ex* art. 44, nell'ambito di una disciplina ove l'interesse del minore è comunque valutato come prioritario e preminente rispetto a quello degli altri soggetti chiamati a interloquire nella procedura di adozione; e a parità di un potenziale interesse dei predetti soggetti ad impugnare il relativo decreto, appare violare il principio di eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione la norma che legittima al reclamo l'adottante e non, invece, il genitore dell'adottando.

Una tale disparità di trattamento appare non ragionevole ed ancor più ingiustificata in relazione al fatto che — fermo restando il suddetto principio della preminenza finale dell'interesse del minore rispetto a quello di altri soggetti — il genitore naturale è portatore di una posizione soggettiva di rilevanza costituzionale (il diritto-dovere di cui all'art. 30 della Costituzione) non riconosciuta, invece, ad altri soggetti legittimati al reclamo di cui all'art. 313, c.c.

Così, malgrado che l'assenso del genitore rilevi ai fini della pronuncia del decreto di adozione *ex* art. 44 legge citata, non solo quale espressione di un diritto, ma anche come espressione di un «dovere» (del che si dirà anche oltre), il genitore stesso viene ad essere irragionevolmente escluso dalla possibilità di interloquire sull'adozione del figlio minore.

Parimenti ingiustificata appare la diversità di disciplina dei poteri d'impugnativa del genitore dell'adottando *ex* art. 44 legge citata, rispetto a quella concernente il genitore privato della potestà in forza di provvedimento *ex* art. 330, c.c.

La diversa natura e funzione dei due tipi di provvedimenti (incidente su *status* il primo, incidente sul mero esercizio della potestà, e soltanto *rebus sic stantibus* il secondo) non può giustificare una diversa regolamentazione, nei due casi, della legittimazione al reclamo, atteso che trattasi, in entrambi, di provvedimenti di volontaria giurisdizione, ispirati al comune principio della prioritaria valutazione dell'interesse del minore.

Né parrebbe sostenibile che la mancata previsione di un'impugnativa dei provvedimenti *ex* art. 44, legge n. 184/1983 da parte del genitore dell'adottando corrisponda all'esigenza di una rapida definizione dei rapporti giuridici inerenti a *status* familiari: e ciò perché una tale esigenza avrebbe giustificato, semmai, la previsione della inoppugnabilità del decreto, e non già una sua impugnabilità ad opera di alcuni, e non di altri, soggetti.

D'altronde, una siffatta esigenza non ha certo impedito al legislatore, in casi di provvedimenti analogamente vertenti su *status* (cfr. la disciplina del procedimento per la declaratoria dello stato di adottabilità di cui alla stessa legge n. 183/1984), di attribuire al genitore dell'adottabile ampie possibilità di interloquire in merito al futuro del figlio, senza limitazioni sul piano della legittimazione ad impugnare i provvedimenti emessi nel corso della procedura.

Tali considerazioni evidenziano l'ulteriore profilo di illegittimità costituzionale della normativa in questione, in riferimento agli artt. 24 e 30 della Costituzione.

Con la già citata sentenza 10 giugno 1987, n. 5049 la Cass. sez. I, con riferimento peraltro a fattispecie in parte diversa da quella oggetto del presente giudizio (il genitore naturale, sentito in primo grado e dissenziente rispetto all'adozione del figlio, aveva proposto reclamo, dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione) ha giudicato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 65, legge 184/1983 sollevata con riferimento al solo art. 30 della Costituzione, ritenendo che il prospettato contrasto non era ipotizzabile «in rapporto all'esclusione, dal novero dei soggetti legittimati all'impugnazione accordata dall'art. 65, del genitore naturale; il cui rifiuto di assenso dell'adozione, diretta a rimediare alle carenze del nucleo familiare originario e dei genitori naturali, non ha effetto vincolante per il giudice sollecitato dalla legge ad aver riguardo al prevalente interesse dell'adottando». Ciò la Corte ritenne, dopo aver osservato che «l'art. 46 ... richiede per l'adozione l'assenso dei genitori (oltre quello del coniuge) dell'adottando: ma come espressione di volontà non condizionante, visto che anche in caso di rifiuto quell'assenso ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, il tribunale può non tenerne conto ed ugualmente pronunziare l'adozione. Il che fa escludere che solo in cosiderazione della richiesta di assenso di cui al citato art. 46 possa riconoscersi conferita al genitore naturale, nel procedimento di adozione in casi particolari (art. 44 e ss.) la qualifica e la posizione di parte».

Questa Corte dissente da tale impostazione, osservando che il ridotto rilievo sostanziale accordato dal legislatore alla manifestazione di volontà del genitore (il quale, ove dissenziente, non può intralciare un'adozione utile agli interessi al minore) non giustifica in alcun modo una contrazione dei suoi poteri processuali, e, quindi, la sua esclusione dal novero dei legittimati all'impugnazione del decreto di adozione.

Tale conclusione appare ancor più ingiustificata laddove, come nel caso in ispecie, il genitore non sia stato per nulla sentito, sicché non abbia potuto assumere neanche quella limitata «qualifica e posizione di parte» di cui alla citata sentenza.

Ma — si osserva incidentalmente — anche il genitore che sia stato sentito, ma abbia dissentito, può avere interesse ad impugnare il decreto di adozione, vuoi per contestare la valutazione data dal tribunale in merito alla pretesa irragionevolezza del dissenso di esso genitore, vuoi, più in generale, per contestare che l'adozione corrisponda agli interessi del minore: un'iniziativa processuale, quindi, non solo oggetto di diritto, ma anche costituzionalmente doverosa *ex* art. 30 della Costituzione.

Per ciò che concerne l'ultimo profilo di illegittimità costituzionale, già più volte richiamato, si rileva che proprio in applicazione dell'art. 30 della Costituzione, la legge n. 184/1983 ha stabilito il principio secondo cui il minore ha «diritto di essere educato nell'ambito della propria famiglia» (art. 1), ed ha poi dato concreta attua-

zione a tale principio riconoscendo ampio spazio alle possibilità di intervento e di impugnativa del genitore del minore nei cui confronti si prospetti una soluzione di vita diversa da quella programmaticamente indicata dall'art. 1 come prioritaria rispetto ad altre (cfr. procedimento per la declaratoria di stato di adottabilità).

L'art. 313 c.c. rappresenta un'ingiustificata eccezione nell'ambito di una normativa ispirata a principi di rilevanza costituzionale. E seppure il diritto di cui all'art. 30 della Costituzione si affievolisca quando il preminente interesse del minore richieda, temporaneamente o definitivamente, la sostituzione del genitore nei suoi compiti, ciò non toglie che decidere quando questo debba avvenire, significa risolvere un conflitto rispetto al quale il genitore non può considerarsi carente di interesse e di legittimazione (arg. *ex* Cass. 25 giugno 1987, n. 5592).

P.Q.M.

Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 313, c.c. — nei limitati sensi sopra precisati — e comunque della norma di cui all'art. 56, comma 4, legge 184/1983, per violazione degli artt. 3, 24 e 30 della Costituzione nella parte in cui, disponendo che alla adozione in «casi particolari» ex art. 44 stessa legge si applica l'art. 313, c.c., non contempla anche che il genitore fra i soggetti legittimati ad impugnare il decreto di adozione mediante reclamo alla Corte d'appello;

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il presente giudizio.

Ordina che a cura della cancelleria l'ordinanza sia notificata alle parti, al Procuratore Generale, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Torino, addì 9 febbraio 1998

Il consigliere estensore: VASSALLO

Il presidente: MANCINELLI

98C0616

N. **394**

Ordinanza emessa l'8 novembre 1997 (pervenuta alla Corte costituzionale il 15 maggio 1998) dal giudice di pace di Genova nel procedimento civile vertente tra Lualdi Nicola e il comune di Genova

Responsabilità civile - Fatto illecito della p.a. - Mancata diligente manutenzione di strade comunali ed omessa segnalazione di pericolosità - Riconoscimento di responsabilità, per interpretazione normativa della giurisprudenza, solo in caso di «situazione di pericolo insidiosa» - Esclusione, in tale ipotesi, dell'accertamento dell'eventuale concorso di colpa della pubblica amministrazione - Lamentata conseguente disapplicazione di norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale - Violazione del principio di eguaglianza, del diritto di difesa, dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a.

(C.C. artt. 2043, 2051 e 1227, comma primo).

(Cost., artt. 3, 24 e 97).

IL GIUDICE DI PACE

Nella causa promossa da: Lualdi Nicola e Lualdi Giuseppe residenti in Genova e quivi elettivamente domiciliati in Galleria Mazzini, 7/7, presso e nello studio dell'avv. Marcella Lusardi che altresì li rappresenta e difende in forza di mandato a margine dell'atto di citazione attori, contro il comune di Genova in persona del sindaco *pro-tempore* elettivamente domiciliato in via Cesarea, 5/7, presso e nello studio dell'avv. Giuseppe Tricoli che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto di citazione notificato convenuto:

Conclusioni alla udienza del 29 ottobre 1997:

per gli attori: «Piaccia al giudice di pace Ill.mo *contrariis reiectis,* in accoglimento della domanda proposta, dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto comune di Genova nel sinistro *de quo* e conseguentemente condannarlo al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli esponenti nella misura che risulterà in corso di causa con rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del sofferto danno il tutto nella competenza per valore del giudice di pace, precisandosi che i danni verranno valutati equitativamente dal giudice di pace»;

per il convenuto: «Rigettarsi la domanda attorea non essendo stati provati i requisiti dell'imprevedibilità e non visibilità che caratterizzano la sussistenza di una insidia. Vinte le spese».

Causa in decisione il 29 ottobre 1997;

RILEVATO IN FATTO:

Con atto di citazione notificato il 5 giugno 1997, Lualdi Nicola e Lualdi Giuseppe citavano in giudizio il comune di Genova esponendo:

a) che il giorno 13 gennaio 1997 alle ore 7,30, Lualdi Giuseppe mentre percorreva via Gramsci a Genova sullo scooter Malaguti Phantom telaio GO 26798 — di proprietà di Lualdi Nicola — a causa della presenza sulla pavimentazione stradale di terriccio-pietrisco, non visibile in quanto era buio data l'ora e la stagione, perdeva il controllo del mezzo cadendo a terra;

b) che Lualdi Giuseppe aveva riportato lesioni personali con una invalidità temporanea di giorni 43 come da prodotti certificati medici, mentre il mezzo aveva riportato danni come da preventivo del servizio ricambi Malaguti agente Chiara Motoricambi s.a.s. di Maria Chiara Conte & C. di L. 929.700;

tanto premesso chiedevano gli esponenti la condanna del comune di Genova al risarcimento dei danni;

Si costituiva in giudizio alla udienza del 22 luglio 1997 l'amministrazione comunale: sosteneva di nulla sapere in ordine a quanto lamentato nell'atto introduttivo del giudizio del quale comunque respingeva la responsabilità e chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese;

La causa veniva affidata all'attuale giudicante: alla udienza del 27 settembre 1997 era presente il signor Lualdi Giuseppe che veniva interrogato e confermava quanto esposto in atto di citazione affermando che era intervenuto il finanziere Meloni il quale lo aveva aiutato ad alzarsi, di essersi recato al pronto soccorso, di nulla sapere «... perché il manto stradale fosse nelle condizioni delle fotografie che rammostrava, di non aver visto cartelli segnalanti la presenza di un eventuale cantiere e che la strada era rimasta tale quale anche dopo una settimana, risultando altri essere caduti»;

Non essendo presenti le altri parti il giudice non dava corso agli incombenti di cui al 320 c.p.c., comma 1 ed invitava a precisare definitivamente i fatti che venivano dalla parti confermati come nei rispettivi atti defensionali;

Il giudice invitava a richiedere i mezzi di prova da assumere parte attorea chiedeva essere autorizzata ad acquisire il rapporto del Corpo di polizia municipale al quale il Lualdi Giuseppe si era rivolto dopo il fatto, ammettersi a prova le circostanze capitolate in atto di citazione ed il teste ivi indicato Meloni, essere autorizzata alla produzione di fotografie relative ai danni subiti dallo scooter ed al luogo dell'incidente, nonché ammettesi C.T.U. tecnica e C.T.U. medico legale sulle lesioni allegate dal Giuseppe Lualdi;

Il Giudice, riservata al prosieguo la opportunità di ammettere C.T.U. accoglieva le richieste attoree;

Alla udienza del 29 ottobre veniva escusso il teste Meloni — Guardia di finanza in servizio presso il Varco Darsena il quale da una parte confermava la dichiarazione rilasciata il 17 gennaio 1997 all'agente municipale della sez. Maddalena/Pre in punto «il ragazzo cadeva dal motorino a causa del terriccio sul fondo stradale» e dall'altra di «essere stata attirata la sua attenzione dalla caduta aggiungendo che «... in prossimità del Varco ci sono terriccio e fango stante anche la presenza di cantieri in loco»;

Dichiarata chiusa l'istruttoria, rimettendosi concordemente le parti ad equità sulla misura dei danni, al fine di non aggravare la causa con i costi di C.T.U., precisate le conclusioni come in epigrafe e discussa oralmente la causa, questa veniva introitata a sentenza;

CONSIDERATO IN DIRITTO:

Va preliminarmente rilevato che dalla prova per teste e dal rapporto prot. 178 del Corpo di polizia municipale intervenuto alle ore 13 del giorno 13 gennaio 1997, su segnalazione del conducente Lualdi — l'agente municipale Franzè Nicola non riteneva effettuare alcuna misurazione — è emerso univocamente sia che via Gramsci, sita nel centro abitato di Genova è strada comunale e che ancora alle ore 13 dello stesso giorno sul luogo della caduta del conducente — all'altezza di una curva senza visuale libera, in pendenza per la direzione monte il fondo stradale era sdrucciolevole per presenza di fango, la pavimentazione stradale asfaltata e la strada con «presenza di terriccio sulla carreggiata» e che tale situazione non era minimamente segnalata:

È risultato provato quindi quanto dichiarato dal Lualdi Giuseppe il 17 gennaio 1997 all'agente municipale di «... impostando la curva ho perso l'equilibrio e quindi il controllo del ciclomotore a causa della ghiaia terriccio presente sulla pavimentazione stradale»;

Il teste Meloni ha dichiarato che «l'immediatezza dell'entrata del varco posto in prossimità della curva fa sì che la velocità dei mezzi non possa essere sostenuta»;

L'amministrazione comunale in sede di conclusioni ha eccepito che la presenza del terriccio potesse costituire «insidia» tale da indurre in errore un guidatore accorto te secondo la normale diligenza ben altre essendo — sostanzialmente — le caratteristiche di un ostacolo (imprevedibile e non visibile) per poterlo considerare trabocchetto per l'utente della strada.

In ordine alle circostanze così provate nessuna prova contraria ha fornito;

Ciò posto il giudice di pace ritiene di sollevare d'ufficio il problema della legittimità costituzionale:

1) dell'art. 2051, c.c, ove interpretato come da consolidata giurisprudenza di legittimità nel senso che la presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051, c.c., non è applicabile nei confronti della pubblica amministrazione per quelle particolari categorie di beni facenti parte del demanio pubblico sui quali è suscettibile un suo ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini;

2) dell'art. 2043, c.c., ove interpretato nel senso sempre come da consolidata giurisprudenza, che comunque, pur esclusa l'applicabilità dell'art. 2051, c.c., non sussisterebbe responsabilità della pubblica amministrazione ove non ricorrano i caratteri dell'insidia, sia per il carattere obiettivo della non violabilità del pericolo sia per quello subiettivo della non prevedibilità del medesimo (vedi ad esempio Cass. 23 marzo 1992, n. 3594);

3) dell'art. 1227, c.c., comma primo nel senso che, esclusa la ricorrenza dell'insidia, viene escluso l'accertamento dell'eventuale concorso di colpa della pubblica amministrazione ed accertata l'insidia, viene escluso l'accertamento a carico del danneggiato dell'eventuale concorso di colpa.

Come osservato da F. Caringella nella nota a commento della richiamata sentenza «il concetto di insidia, inteso come situazione diversa dall'apparente, idoneo a costituire un pericolo occulto, sia per il carattere obiettivo della non visibilità, sia per quello subiettivo dell'imprevedibilità e/o inevitabilità con l'uso della normale diligenza, è stato elaborato dalla giurisprudenza a partire dagli anni 20 (l'autore cita tra le altre Cass. sez. un. 23 marzo 1925 in tema di responsabilità della pubblica amministrazione per i danni subiti dagli utenti della strada in conseguenza della difettosa manutenzione della stessa);

È noto che la giurisprudenza ha inizialmente escluso l'applicabilità della responsabilità per danno da cose in custodia, per il rilievo dell'impossibilità da parte della pubblica amministrazione di esercitare un adeguato controllo custodiale su determinate categorie di beni demaniali, ivi comprese le strade ed autostrade, di notevole estensione territoriale e soggette ad uso generale ordinario e diretto da parte di cittadini, anche se ha affermato la responsabilità della pubblica amministrazione sotto il profilo della violazione del precetto del *neminem laedere* ed in particolare della colposa creazione, per difetto di manutenzione, di una situazione insidiosa potenzialmente atta a determinare eventi dannosi (da ultimo Cass. 28 gennaio 1991, n. 803)»;

Lo stesso autore, sempre nella nota di commento alla sentenza indicata, osserva altresì che: «Con riferimento a detta costruzione giurisprudenziale, la dottrina, paventato la dubbia armonizzabilità con il principio costituzionale di uguaglianza, di una soluzione comportante una vistosa disparità di trattamento tra pubblica amministrazione, *ad imis* esonerata dalla gravosa forma di responsabilità di cui all'art. 2051, c.c., e di privati proprietario di strada, chiamati a rispondere a titolo di custodia e soggetti quindi all'inversione dell'*onus probandi* legislativamente statuita»;

Ritiene questo giudice che sia il principio di uguaglianza di tutti i soggetti dinanzi alla legge, sia lo specifico precetto costituzionale del buon andamento dell'amministrazione il quale non esclude ed anzi presuppone un dovere di vigilanza e di uso della normale diligenza anche da parte della pubblica amministrazione ad attivarsi tempestivamente per eliminare *ab origine* ossia in fase di realizzazione o per porre immediato rimedio di pericolo verificatesi sui beni pubblici;

Diversamente l'interpretazione giurisprudenziale indicata, che considera decisivo ai fini della esclusione della responsabilità in capo alla pubblica amministrazione non la valutazione del comportamento in concreto tenuto dall'ente pubblico, ma la visibilità e prevedibilità del pericolo da parte dell'utente, potrebbe fornire un involontario supporto alla inerzia, anche protratta e colpevole della pubblica amministrazione;

La giurisprudenza indicata infatti non richiede alla pubblica amministrazione neppure la dimostrazione che il pericolo sia stato originato da circostanze o con modalità tali che non ne abbiano consentito una tempestiva eliminazione o segnalazione;

Devesi inoltre rimarcare il fatto che il concetto di insidia, inizialmente sorto per il presupposto delle impossibilità della pubblica amministrazione di controllare, tenuto conto dei messi tecnici all'epoca disponibili, beni di notevole estensione territoriale, è stato dalla giurisprudenza applicato per escludere l'applicazione dell'art. 2051, c.c., per valutare invece l'applicazione dell'art. 2043, c.c., anche in situazioni in cui l'oggetto causante era situato all'interno di un bene di limitata estensione, quale un palazzo di giustizia (vedi la sentenza sopra citata) per cui non sarebbero dovute sussistere quelle concrete difficoltà ad eseguire la normale vigilanza che avevano indotto la giurisprudenza ad elaborare l'orientamento più volte richiamato;

Ne consegue che la posizione del danneggiato sembra aver fatto un passo indietro rispetto a quell'orientamento che, in relazione a beni di limitata estensione territoriale, aveva ritenuto applicabile l'art. 2051, c.c., anche alla pubblica amministrazione (Cass. 21 gennaio 1987, n. 526);

Sembra pertanto auspicabile che la regolamentazione della responsabilità della pubblica amministrazione, che presenta indubbiamente profili di speciale peculiarità, avvenga a mezzo di apposite norme di legge;

È da considerare poi che gli attuali mezzi tecnici e di personale della pubblica amministrazione consentono o dovrebbero consentire in molti casi una pronta rilevazione della situazione di pericolo;

Né può essere taciuto che, intendendo l'insidia non come esempio dell'attività colposa della pubblica amministrazione, ma quale condizione di amminissibilità dell'azione, si perverrebbe anche di dover ritenere o meno una stessa situazione di pericolo come fonte di responsabilità della pubblica amministrazione, in presenza di due soggetti danneggiati dalla stessa situazione, a secondo della presenza di circostanze contingenti ed aleatorie, non inerenti alle qualità del danneggiato, del tutto avulse e distinte dal comportamento tenuto dalla pubblica amministrazione;

Si riflette sul caso in esame che la presenza estesa di terriccio sulla strada nel centro abitato di Genova ed in situazione di traffico intenso com'è via Gramsci — una delle più importanti e necessarie direttrici del traffico e nelle prime ore del mattino, sopra tutto all'altezza del c.d. Varco di Calata Vignoso — come abilmente raffigurata nella planimetria redatta dall'agente municipale che pure nella fattispecie non ha ritenuto effettuare misurazioni, può essere visibile e quindi evitabile dall'automobilista di normali condizioni psicofisiche che precede per primo in colonna, ma può non essere avvistabile e quindi non evitabile dall'automobilista, sempre in normali condizioni psicofisiche che, proceda nelle ultime posizioni della colonna;

Eventualità questa che contribuisce a far dubitare della conformità al dettato costituzionale dell'interpretazione corrente di insidia;

Si deve poi rilevare le difficoltà sul piano probatorio cui può essere esposto il danneggiato nel dover dimostrare che il danno subito è stato cagionato da una situazione di pericolo non visibile e quindi non evitabile e che quindi ad esempio l'intenso traffico e la posizione occupato in una lunga fila d'auto, non abbiano consentito al danneggiato di avvistare tempestivamente l'ostacolo;

Ed ancora è notorio che l'uso dei beni pubblici può avvenire anche da parte di utenti ai quali, per le loro condizioni personali (per esempio handicappati) non possono di norma essere applicati criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'ostacolo, per cui norme di ordinaria diligenza dovrebbero imporre alla pubblica amministrazione di porre riparo, già prima del verificarsi di eventi dannosi, a situazioni di pericolo note e conclamate;

Sempre il Caringella pone in rilievo l'osservazione fatta dall'amministrativista M. Comporti secondo il quale «la progressiva metamorfosi subita dalla stessa nozione di insidia, la quale nel corso dell'elaborazione pretoria,

da concetto sinteticamente rappresentativo della colposa condotta manutentiva tenuta dalla pubblica amministrazione, si è trasformata in una condizione oggettiva di ammissibilità sostanziale dell'azione di responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione;

Va ancora osservato che questa metamorfosi del concetto di insidia prescinde da ogni valutazione sul comportamento colpevole della pubblica amministrazione e porta quindi ad escludere ogni efficacia dell'omissione, anche colpevole e protrata dalla pubblica amministrazione, mentre dovrebbe costituire solo un criterio per graduare l'eventuale concorrente responsabilità del danneggiato e quindi solo limitare la entità del danno risarcibile;

Attualmente invece viene esclusa, ove accertata la presenza della insidia, un concorso di colpa del danneggiato e quindi l'applicabilità dell'art. 1227, c.c.;

Di conto esclusa *l'insidia vie* escluso qualsiasi concorso di colpa della pubblica amministrazione.

Detto orientamento giurisprudenziale denota una cronica riluttanza verso l'abolizione dei privilegi tradizionalmente riconosciuti alla pubblica amministrazione (sempre F. Caringella);

Sempre sul tema va ricordato che M. Comporti (Foro italiano 1985, pag. 1507) ha osservato «L'anomalia di questo consolidato orientamento giurisprudenziale evidente sotto vari profili, perché il giudizio di responsabilità è deviato da quello che dovrebbe essere il suo oggetto naturale, ossia l'accertamento della colpa dell'amministrazione nelle infinite possibilità di violazione delle regole di diligenza, di esperienza e di perizia tecnica; sicché limitandosi tale giudizio alla prova della esistenza di una insidia o trabocchetto, anche la sfera di colpa dell'amministrazione viene a subire ingiustificate limitazioni; la creazione di una insidia o di un trabocchetto constituiscono manifestazioni di colpa grave della pubblica amministrazione, dal momento che si tratta di situazioni di pericolo eccezionali e rare, stante la ricorrenza stabilita dalla giurisprudenza dei caratteri della invisibilità e della imprevedibilità; ma l'art. 2043, c.c., pur richiedendo il criterio soggettivo di imputabilità della colpa, da provarsi da parte dell'attore, non richiama affatto alla colpa grave, ma ad una concezione unitaria di essa, in relazione al modulo elastico e relativo o del *diligens familias;* sicché non dovrebbe essere preclusa l'affermazione della responsabilità per colpa dell'amministrazione anche al di fuori delle ipotesi di insidia o trabocchetto;

Attualmente l'attore può ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del difetto di manutenzione stradale solo se dimostra, come si è visto l'esistenza di un pericolo occulto, invisibile ed imprevedibile; una volta data tale prova che, come risulta dalla casistica giurisprudenziale, è in pratica molto difficile, viene anche escluso nella maniera più assoluta un concorso di colpa dell'utente ed accertata ugualmente in modo certo l'esclusiva responsabilità della pubblica amministrazione, ma in tal modo, nei giudizi in esame, viene cancellata la possibilità di applicazione della norma di cui all'art. 1227, c.c., primo comma sul concorso del fatto colposo della vittima, impedendo una soluzione che frequentemente potrebbe apparire giusta e perfettamente adeguata a molti casi pratici, nei quali possa rinvenirsi sia una colpa dell'amministrazione che un concorso di colpa della vittima»;

Per tutte queste considerazioni fatte proprie — peraltro da Edgardo Colombini (Aree pubbliche e responsabilità della Pubblica amministrazione — Rivista arch. circol. stradale edizione 1997) e dal pretore di Lecce (ordinanza di rinvio 7 aprile 1994) anche da questo giudice, si ritiene che gli artt. 2043, c.c., e 2051, c.c., e 1227, c.c., primo comma ove interpretati nel senso sopra indicato possano essere in contrasto con l'art. 3 della Costituzione che sancisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, con l'art. 97 dello stesso testo, secondo cui gli uffici pubblici devono essere organizzati in modo da assicurare il buon andamento dell'amministrazione e con l'art. 24 che sancisce l'inviolabilità del diritto di difesa, dato che attualmente, il cittadino dovendo adire l'autorità giudiziaria si trova normalmente sia per le difficoltà sul piano della prova cui può essere esposto, sia per il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di insidia, ad essere soccombente anche in presenza di conclamate inerzie della pubblica amministrazione;

La conseguenza — come ha osservato il pretore di Lecce dott. Almiento — sarebbe quindi di comportare violazione o la menomazione del diritto di difesa del danneggiato sia sotto il profilo della denegata giustizia sia sotto il profilo della possibile rinuzia del danneggiato, di fronte a rischi reali di soccombenza ad adire l'autorità giudiziaria;

Tutta la problematica esaminata è rilevante certamente nel caso in questione, in cui in astratto il terriccio sul manto stradale costituisce circostanza prevedibile, nel senso di fatto percettibile in anticipo dal conducente, nonché ove l'utente se ne fosse tempestivamente avveduto evitabile;

P. Q. M.

Questo giudice ritiene sollevare d'ufficio se sia non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, c.c., ovve interpretato nel senso che l'inerzia colposa della pubblica amministrazione atta a creare o a non rimuovere situazioni di pericolo non è causa di responsabilità della stessa ove non si sia in presenza di una situazione di pericolo insidioso, dell'art. 2051, c.c., ove interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla pubblica amministrazione per i beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte dei cittadini e dell'art. 1227, c.c., primo comma ove interpretato nel senso di escludere, in presenza di una insidia un accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del responsabile.

Richiamata la causa sul ruolo, dispone la sospensione della stessa all'esito del giudizio della Corte costituzionale.

Ordina quindi che a cura della cancelleria dell'ufficio del giudice di pace di Genova si provveda alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale notificando altresì la presente ordinanza secondo le disposizioni vigenti.

Genova, addì 8 novembre 1997.

Il giudice di pace: MUGLIA CARBONE

98C0617

N. **395**

Ordinanza emessa l'8 aprile 1998 dal pretore di Tempio Pausania nel procedimento civile vertente tra Tamponi Giovanni Maria ed altri e Serra Pasquale

Processo civile - Chiamata di un terzo in causa su richiesta del convenuto - Termine per la notificazione della citazione - Non perentorietà - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto per la chiamata del terzo su istanza dell'attore, in cui tale termine è stabilito dal giudice in via perentoria - Lesione del diritto di difesa.

(C.P.C., art. 269, comma secondo).

(Cost., artt. 3 e 24).

IL PRETORE

Letti gli atti a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede cosi provvede.

OSSERVATO IN FATTO

Con atto di citazione notificato in data 30 gennaio 1997, Tamponi Giovanni Maria, Tamponi Maria, Tamponi Gavina, Tamponi Francesca e Tamponi Leonello convenivano in giudizio, dinanzi a questo giudice, Serra Pasquale, Serra Giovanni Battista, Serra Giuseppe, Serra Graziano Nicola e Serra Francesco al fine di ottenere l'accertamento, in proprio favore, della proprietà esclusiva degli immobili siti in agro di Luras (Sassari), come indicati nell'atto di citazione.

Si costituiva in giudizio nei termini di legge il convenuto Serra Pasquale il quale, oltre a chiedere il rigetto delle avverse pretese e l'accoglimento della domanda riconvenzionale di accertamento a proprio favore di intervenuta usucapione dei medesimi terreni, dichiarava di voler chiamare in causa, ai sensi degli artt. 106 e 269 c.p.c., Tamponi Tonino, Tamponi Serafina, e Tamponi Antonietta, quali cointestatari dei medesimi terreni; a tal fine chiedeva lo spostamento dell'udienza fissata, onde consentire la citazione dei terzi nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-*bis* c.p.c..

Il pretore, in ottemperanza al disposto dell'art. 269, comma 2, c.p.c. provvedeva con decreto a fissare la data della nuova udienza.

All'udienza di prima comparizione, la difesa di parte attrice eccepiva l'intervenuta decadenza in ordine alla richiesta chiamata in causa, atteso che parte convenuta non aveva provveduto alla corretta citazione dei terzi indicati. Diversamente, la difesa del Serra chiedeva termine al fine di provvedere alla rinnovazione della citazione. Quindi il giudice si riservava sulla questione, rilevando in particolare che la citazione dei terzi, peraltro non costituitisi, era avvenuta senza il rispetto dei termini di cui all'art. 163-*bis* c.p.c.

RITENUTO IN DIRITTO

L'art. 269 c.p.c., così come sostituito dall'art. 29, legge n. 353/1990 ed in vigore dal 30 aprile 1995, stabilisce che il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-*bis* c.p.c.; quindi, successivamente al conseguente decreto del giudice, la citazione è notificata al terzo a cura del convenuto.

La norma richiamata nulla dispone in ordine al mancato rispetto del termine per la citazione del terzo (come avvenuto nel caso di specie), cosicché in tale ipotesi potrebbe ritenersi applicabile la disciplina dell'art. 164 c.p.c., in base alla quale, in caso di mancata costituzione del convenuto, andrà disposta la rinnovazione della citazione.

Diversamente, il comma terzo del nuovo art. 269 cit. prevede che l'attore deve, laddove abbia interesse a chiamare in causa un terzo a seguito delle difese svolte dal convenuto, a pena di decadenza chiederne l'autorizzazione al giudice; nell'ipotesi in cui il giudice autorizzi la chiamata, fissando anche in tal caso la nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163-*bis* cit., la citazione è notificata al terzo a cura dell'attore entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Quindi, diversamente dall'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 269 c.p.c., in questo caso il termine viene espressamente qualificato perentorio, con la conseguenza della immediata decadenza nell'ipotesi di mancato rispetto.

Pertanto, appare evidente come la norma di cui al secondo comma, applicata al caso di specie, non preveda, a differenza di quanto stabilito dal comma 3 per la chiamata su istanza dell'attore, un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo; tale disciplina pare dare luogo ad una disparità di trattamento fra le due ipotesi, e quindi fra le parti attore e convenuto, del tutto ingiustificata, tale da sfociare, ad avviso di questo giudice, nella violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

La disparità di trattamento processuale che si profila, rilevante sotto il profilo delle norme costituzionali richiamate e già rilevata da autorevole dottrina, pare contrastare con i principi già indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 80/1997, laddove si è ritenuto necessario, nell'ambito di un giudizio di legittimità costituzionale promosso sempre in ordine alla norma di cui all'art. 269, comma 2, c.p.c., «verificare che sia garantita alle parti un'identità di trattamento».

Inoltre, la disparità di trattamento derivante dalla diversità della disciplina si scontra con i principi desumibili dalla disciplina previgente, in quanto il disposto dell'art. 269 c.p.c., anteriormente alla novella del 1990, prevedeva un'identità di trattamento in materia fra parte attrice e parte convenuta. A tale proposito, va evidenziato che il testo della norma in oggetto originariamente approvato dal Senato prevedeva la notifica della citazione al terzo nel termine perentorio di quindici giorni sia per il convenuto che per l'attore.

La rilevanza della questione, e quindi la disparità di trattamento, non pare potersi superare interpretando estensivamente la perentorietà del termine anche nell'ipotesi di citazione del terzo a cura del convenuto, in quanto è noto che i termini a pena di decadenza sono espressamente fissati solo dalla legge o dal giudice che sia autorizzato a fissarli (cfr. arg. *ex* art. 152 c.p.c.).

Ne consegue la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, c.p.c., nella parte in cui, non prevedendo, a differenza di quanto stabilito dal comma terzo per la chiamata su istanza dell'attore, un termine perentorio entro il quale il convenuto deve notificare la citazione al terzo, dispone una ingiustificata disparità di trattamento processuale fra attore e convenuto in materia di citazione del terzo.

P. Q. M.

Visti gli artt. 1, legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 1 e 23 della legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269, comma 2, c.p.c.;

Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale ed ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ed alle parti costituite;

Sospende il presente giudizio.

Olbia-Tempio Pausania, addì 8 aprile 1998

Il pretore: PONTE

98C0618

N. **396**

Ordinanza emessa il 26 febbraio 1998 dal tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di De Sanctis Antonio ed altri

Processo penale - Dibattimento - Esame di coimputato - Esercizio della facoltà di non rispondere - Lettura dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice di utilizzabilità di tali dichiarazioni nei confronti di altri senza il loro consenso - Disparità di trattamento rispetto al regime delle dichiarazioni del testimone - Violazione del principio di non dispersione delle prove - Lesione del principio del libero convincimento del giudice e di quello di obbligatorietà di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

(C.P.P. 1988, artt. 513, commi 1 e 2, e 514).

(Cost., artt. 3, 101, comma secondo, 111, comma primo).

IL TRIBUNALE

Riunito in Camera di Consiglio nella causa penale relativa agli imputati De Sanctis Antonio, Amicucci Giuliano e Viva Augusto, accusati dei reati di cui agli artt. 611, 339, 319 e 648 cod. pen., commessi in Sulmona ed Avezzano in periodo compreso tra il 1990 ed il 1993 ha emesso la seguente ordinanza.

Rilevato che all'udienza del 26 febbraio 1998 il p.m. ha sollevato, con diverse argomentazioni, eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 513, comma primo, c.p.p., nella attuale formulazione;

Letti gli atti del giudizio;

Rilevato che all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 513 c.p.p., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, il dibattimento era già in corso e non era stato ancora sentito l'imputato Amicucci Giuliano;

che pertanto non trova applicazione nella specie la norma transitoria di cui all'art. 6, comma 2, della legge citata, pur trattandosi di dichiarazioni rese nella vigenza dell'art. 513 c.p.p., prima della citata riforma;

Considerato che all'odierna udienza l'imputato Amicucci Giuliano è assente;

che pertanto il p.m. ha chiesto che si desse lettura delle dichiarazioni rese dall'Amicucci alla presenza del suo difensore al pubblico ministero in data 10 agosto 1993 e che i difensori dei coimputati Viva e De Sanctis non hanno prestato il loro consenso all'utilizzazione nei confronti dei loro assistiti delle suddette dichiarazioni;

che le dichiarazioni rese dall'Amicucci sono assolutamente necessarie ai fini del decidere in quanto costituiscono il collante indispensabile per l'utilizzabilità degli elementi di riscontro forniti dal pubblico ministero;

che in particolare esclusa l'utilizzabilità per il Viva ed il De Sanctis delle dichiarazioni dell'Amicucci, i documenti e gli accertamenti tecnici prodotti dal pubblico ministero, o inseriti nel fascicolo del dibattimento sarebbero privi di collegamento e quindi di ogni valenza ai fini della prova dei reati contestati;

che in riferimento al contenuto dell'art. 513 c.p.p., attuale formulazione, sembra si possano rilevate diversi profili di illegittimità costituzionale:

1. — Contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost.

Invero l'art. 101, secondo comma, Cost., così come interpretato dalla sentenza n. 88 del 12 maggio 1982 della Corte costituzionale, stabilisce che il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni è sottoposto solo alla legge, principio da intendersi anche nel senso che il suo libero convincimento non può essere subordinato alla volontà o all'interesse dei singoli. L'attuale formulazione della norma in esame, al contrario, nell'impedire l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel rispetto della normativa all'epoca vigente, subordina all'esclusiva valutazione dell'imputato o del coimputato la formazione del libero convincimento del giudice.

Nè può ragionevolmente ritenersi che la previgente formulazione dell'art. 513 c.p.p., comprimesse sostanzialmente il diritto di difesa posto che le dichiarazioni rese dal coimputato entravano nel giudizio con i limiti previsti dall'art. 192, comma 3; c.p.p.

La norma novellata inoltre, subordinando al consenso delle parti la lettura dei verbali in questione, sembra evidenziare scarsa coerenza con lo stesso sistema processuale penale che prevede, nel rispetto del libero convincimento del giudice e del perseguimento della verità sostanziale, la facoltà per il giudice, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di integrare, con il solo limite dell'assoluta necessità ai fini del decidere, l'attività probatoria delle parti.

2. — Contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost.

L'articolo in esame sembra altresì in contrasto con l'art. 111, Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, da intendersi quale motivazione logica, coerente e uguale per tutti gli imputati, espressione del libero convincimento del giudice e possibilmente della verità sostanziale, finalità queste non raggiungibili se si consente il formarsi di diverse verità processuali, spesso in contrasto tra loro.

3. — Contrasto con l'art. 3, Cost.

Con riferimento a quest'ultimo parametro costituzionale, l'art. 513, comma 1, c.p.p., sembra viziato, per irragionevole disparità di trattamento della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato nei confronti di soggetti terzi ed aventi quindi sostanziale natura testimoniale, rispetto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni irreperibili, deceduti, che si rifiutino i rispondere o che rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza rese (art. 512 e 500, comma 4, c.p.p.).

Nè i dubbi di costituzionalità appena esposti paiono fugati dall'allargamento delle ipotesi in cui è consentito ricorrere all'incidente probatorio. Invero, premesso che nella vicenda in esame non pare applicabile la norma di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 267/1997 (poichè, alla data di entrata in vigore della stessa il dibattimento era già stato aperto), va comunque rilevato che nulla vieta ai coimputati di avvalersi della facoltà di non rispondere anche in tale sede, con effetti analoghi a quelli verificatisi nel presente processo.

Le censure prospettate appaiono particolarmente significative nei casi, quale quello in esame, in cui non trovando applicazione alcuna norma transitoria, gli elementi di giudizio legittimamente raccolti nella vigenza di un diverso regime probatorio processuale, vengano totalmente vanificati da una sopravvenuta normativa, benché detti elementi abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale e l'emissione del decreto dispositivo del giudizio.

Pertanto, tenute presenti le argomentazioni svolte ed il palese contrasto con i principi della conservazione degli atti processuali e della ricerca della verità sostanziale, sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 241 del 3 giugno 1992, e n. 255 del 3 giugno 1992, si ritiene, sia sull'impulso del pubblico ministero che d'ufficio, di sollevare in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 1, e 514, c.p.p. in relazione agli artt. 3, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, 514, c.p.p. per contrasto con gli artt. 3, 101, secondo comma e 111, primo comma, della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la tranissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Republica.

Avezzano, addì 26 febbraio 1998

Il presidente: ADAMO

98C0619

N. 397

Ordinanza emessa il 18 febbraio 1998 dal tribunale di Avezzano nel procedimento penale a carico di Ferri Luigi ed altri

Processo penale - Esame di coimputato o di imputato in procedimento connesso - Esercizio della facoltà di non rispondere - Utilizzabilità delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Preclusione per il giudice salvo l'accordo delle parti - Lamentata diversità di regime delle dichiarazioni rese dal coimputato e dall'imputato di reato connesso (utilizzabilità, nella prima ipotesi, nei confronti di ciascun coimputato consenziente, necessità nella seconda ipotesi di consenso di tutti gli interessati) - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina delle dichiarazioni del testimone - Violazione del principio del libero convincimento del giudice e di quello della obbligatorietà della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali - Lesione del diritto di difesa della parte civile e degli altri coimputati.

(C.C.P. 1988, artt. 513, commi 1 e 2, e 514).

(Cost., artt. 3, 24, 101, comma secondo, e 111, comma primo).

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza;

Rilevato che alle udienza del 5 febbraio 1998 e del 18 febbraio 1998 il p.m. e la difesa di Ferri Luigi hanno sollevato, con diverse argomentazioni, eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 513 e 514, c.p.p., nella attuale formulazione;

Letti gli atti del giudizio;

Rilevato che all'atto della entrata in vigore dell'art. 513, c.p.p., come novellato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, il dibattimento era già in corso e non erano stati ancora sentiti né gli imputati né gli imputati di reato connesso *ex* art. 210, c.p.p.;

che pertanto non trova applicazione nella specie la norma transitoria di cui all'art. 6, comma 2, della legge citata, pur trattandosi di dichiarazioni rese nella vigenza dell'art. 513, c.p.p., prima della citata riforma;

che gli imputati di reato connesso Spinetti Pietro, Cattivera Pasquale e Cattaneo Giancarlo si sono avvalsi della facoltà di non rispondere talché il p.m. e la parte civile costituita, Medio Credito Abruzzese, hanno chiesto l'acquisizione agli atti del dibattimento, mediante lettura, delle dichiarazioni rese dagli stessi al g.i.p. ed al p.m. con la presenza dei rispettivi difensori e che a ciò si sono opposte, quanto alle dichiarazioni dello Spinetti, le difese del Simone e del Volpe mentre vi ha acconsentito il Ferri, quanto alle dichiarazioni del Cattivera le difese del Simone e del Ferri mentre vi ha consentito la difesa del Volpe e, quanto alle dichiarazioni del Cattaneo la difesa del Ferri e del Simone mentre vi ha consentito la difesa del Volpe;

che l'imputato Simone Mauro si è rifiutato di sottoporsi all'esame richiesto dal p.m. talché questi ha chiesto acquisirsi agli atti dibattimentali, mediante lettura, le dichiarazioni rese dall'imputato al p.m. in sede di indagini preliminari, alla presenza del difensore e che nulla le difese dei coimputati Ferri e Volpe hanno eccepito, per cui deve ritenersi che vi abbiano tacitamente consentito;

che l'acquisizione mediante lettura degli indicati verbali è rilevante in quanto, trattandosi di processo indiziario, essi contengono elementi di giudizio che potrebbero concorrere, unitamente ad ulteriori risultanze processuali, alla formazione di un giudizio di colpevolezza o meno nei confronti degli imputati;

che anche in relazione all'imputato Volpe detta rilevanza sussiste, posto che l'imputazione così come contestata in rubrica potrebbe essere sussunta nella fattispecie di cui all'art. 319, c.p. (corruzione propria) per cui il fatto, reato ascrittogli, allo stato, non sarebbe ancora prescritto e che, anche a voler ritenere ormai consumato il termine di prescrizione previsto per il reato di cui all'originaria formulazione, sempre sarebbe rilevante l'utilizzabilità della documentazione *de qua* poiché necessaria nella scelta della formula assolutoria (assoluzione perché il fatto non sussiste — art. 530, c.p.p. — o declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per avvenuta prescrizione, artt. 531, comma 1, e 129, comma 2, c.p.p.);

che in riferimento al contenuto dell'art. 513, c.p.p., attuale formulazione, sembra si possano rilevare diversi profili di illegittimità costituzionale.

1. — Contrasto con l'art. 101, secondo comma, Cost.

Invero l'art. 101, secondo comma, Cost., così come interpretato dalla sentenza n. 88 del 12 maggio 1982 della Corte costituzionale, stabilisce che il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni è sottoposto solo alla legge, principio da intendersi anche nel senso che il suo libero convincimento non può essere subordinato alla volontà o all'interesse dei singoli. L'attuale formulazione della norma in esame, al contrario, nell'impedire l'utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte nel rispetto della normativa all'epoca vigente, subordina all'esclusiva valutazione dell'imputato o del coimputato la formazione del libero convincimento del giudice.

Né può ragionevolmente ritenersi che la previgente formulazione dell'art. 513, c.p.p., comprimesse sostanzialmente il diritto di difesa posto che le dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso entravano nel giudizio con i limiti previsti dall'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p.

La norma novellata inoltre, subordinando al consenso delle parti la lettura dei verbali in questione, sembra evidenziare scarsa coerenza con lo stesso sistema processuale penale che prevede, nel rispetto del libero convincimento del giudice e del perseguimento della verità sostanziale, la facoltà per il giudice, ai sensi dell'art. 507, c.p.p., di integrare, con il solo limite dell'assoluta necessità ai fini del decidere, l'attività probatoria delle parti

2. — Contrasto con l'art. 111, primo comma, Cost.

L'articolo in esame sembra altresì in contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, da intendersi quale motivazione logica, coerente e uguale per tutti gli imputati, espressione del libero convincimento del giudice e possibilmente della verità sostanziale, finalità queste non raggiungibili se si consente il formarsi di diverse verità processuali, spesso in contrasto tra loro.

3. — Contrasto con l'art. 24 Cost.

La facoltà concessa, dall'art. 513, comma 2, c.p.p., a ciascuna delle parti, di non prestare il consenso alla lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini dall'imputato di reato connesso, con effetto paralizzante anche nei confronti di altri soggetti, incide sul diritto di difesa della parte civile (la quale ha scelto di costituirsi, affrontando le relative spese, facendo affidamento su materiale ritualmente acquisito in fase di indagine) e degli altri coimputati che vi abbiano invece consentito nell'ipotesi in cui gli atti stessi contengano elementi a loro favorevoli.

Né sembra che detta norma vada interpretata nel senso che il verbale possa essere utilizzato anche in assenza di consenso unanime e nei soli confronti dei soggetti consenzienti, stante la letterale formulazione della norma che richiede «l'accordo delle parti» e non il consenso di alcuna solamente di esse, come è invece espressamente previsto nel primo comma dell'art. 513, c.p.p., novellato.

4. — Contrasto con l'art. 3 Cost.

La indicata diversità di regolamentazione delle ipotesi previste dal comma 1 e 2, dell'art. 513, c.p.p., costituisce ulteriore elemento di incostituzionalità della disciplina dell'articolo in esame, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, posto che due situazioni sostanzialmente uguali (dichiarazioni rese dal coimputato e dall'imputato di reato connesso), sono diversamente regolate nel senso che le prime sono utilizzabili nei confronti d ciascun coimputato consenziente, mentre nel secondo caso è necessario il consenso di tutti gli interessati.

Sempre con riferimento a quest'ultimo parametro costituzionale, l'art. 513, comma 1 e 2, sembra viziato, per irragionevole disparità di trattamento della utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso (con riferimento a soggetti terzi ed aventi quindi sostanziale natura testimoniale) rispetto alla utilizzabilità delle dichiarazioni rese dai testimoni irreperibili, deceduti, che si rifiutino di rispondere o che rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza rese (art. 512 e 500, comma 4, c.p.p.).

Né i dubbi di costituzionalità appena esposti paiono fugati dall'allargamento delle ipotesi in cui è consentito ricorrere all'incidente probatorio. Invero, premesso che nella vicenda in esame non pare applicabile la norma transitoria di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 267/1997 (poiché, alla data di entrata in vigore della stessa il dibattimento era già stato aperto), va comunque rilevato che nulla vieta agli imputati di reato connesso di avvalersi della facoltà di non rispondere anche in tale sede, con effetti analoghi a quelli verificatisi nel presente processo.

Le censure prospettate appaiono particolarmente significative nei casi, quale quello in esame, in cui, non trovando applicazione alcuna norma transitoria, gli elementi di giudizio legittimamente raccolti nella vigenza di un diverso regime probatorio processuale, vengano totalmente vanificati da una sopravvenuta normativa, benché detti elementi abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale, la adozione di misure cautelari personali, l'emissione del decreto dispositivo del giudizio, la scelta di riti alternativi da parte di originari ulteriori coimputati e la costituzione di parte civile.

Pertanto, tenute presenti le argomentazioni svolte ed il palese contrasto con i principi della conservazione degli atti processuali e della ricerca della verità sostanziale, sanciti dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 241 del 3 giugno 1992 e 255 del 3 giugno 1992, si ritiene, sia su impulso di parte che d'ufficio, di sollevare in quanto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 1 e 2 e 514, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 24, 101, secondo comma e 111, primo comma Cost.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513, comma 1 e 2, 514, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma della Costituzione, nei termini di cui in motivazione;

Sospende il giudizio in corso;

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Avezzano, addì 18 febbraio 1998

Il presidente del tribunale: ADAMO

98C0620

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ..... L. **484.000**
- semestrale ..... L. **275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ..... L. **396.000**
- semestrale ..... L. **220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ..... L. **110.000**
- semestrale ..... L. **66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ..... L. **102.000**
- semestrale ..... L. **66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ..... L. **260.000**
- semestrale ..... L. **143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ..... L. **101.000**
- semestrale ..... L. **65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ..... L. **254.000**
- semestrale ..... L. **138.000**

Tipo F - *Completo*. Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ..... L. **1.045.000**
- semestrale ..... L. **585.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ..... L. **935.000**
- semestrale ..... L. **495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiche contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**451.000**
Abbonamento semestrale	L.	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

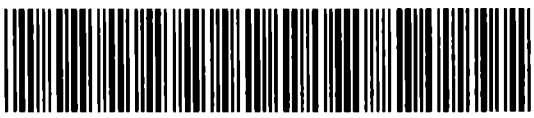

* 4 1 1 1 1 0 0 2 3 0 9 8 *

L. 13.500